

**TERZA COMMISSIONE
PROPOSTE DI PARTICOLARE URGENZA
ART. 70 3° C. DEL REGOLAMENTO INTERNO
SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 2021 ORE 10,00**

INDICE

VARIE.....	1
1.- Fasc. n. 1196/VA/2018 - Esonero dall'attività giudiziaria dei componenti togati della Commissione Tecnica (Relatore Consigliere Zaccaro).....	1
2.- Fasc. n. 11/CN/2019. Concorso per esami a 330 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 10 ottobre 2018. Approvazione graduatoria e nomina a magistrato ordinario (Relatore Consigliere Zaccaro)	3
3.- Fasc. n. 450/VR/2021. - Ricollocamento in ruolo della dott.ssa Emma RIZZATO. - (Relatore Consigliere ZACCARO)	38
4.- Fasc.n. 459/VF/2021. Collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Elisabetta Maria CESQUI (Relatore Consigliere Grillo).....	39

TERZA COMMISSIONE
PROPOSTE DI PARTICOLARE URGENZA
art. 70 3° c. del Regolamento Interno.
Seduta del 24 febbraio 2021 – ore 10.00

VARIE

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione delle seguenti delibere:

1. - Fasc. n. 1196/VA/2018 - Esonero dall'attività giudiziaria dei componenti togati della Commissione Tecnica. Relatore **Consigliere ZACCARO**

Il Consiglio,

- considerati gli elementi acquisiti negli incontri preliminari intervenuti tra la Terza Commissione e la Commissione per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati aspiranti al conferimento delle funzioni di legittimità, nominata ai sensi dell'art. 12, comma 13 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 con delibera del 13 febbraio 2019, integrata con successiva delibera del 14 ottobre 2020;
- rilevato che in relazione alla pubblicazione di 18 posti di Consigliere della Corte di Cassazione -settore penale, di 22 posti di consigliere della Corte di Cassazione - settore civile e di 10 posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, tutti pubblicati il 23 dicembre 2020, rispettivamente con note nn. 18515, 18514 e 18513, sono pervenute 305 domande;
- considerato che, in ragione del numero di aspiranti e dei documenti allegati alle domande, nonché delle modifiche introdotte, con delibera del 9.9.2020, alla circolare n. 13778 del 2014 (che richiedono un più specifico ed articolato giudizio), l'esame dei provvedimenti giudiziari prodotti (spontaneamente ed a campione) nonché delle pubblicazioni scientifiche presentate richiederà un notevole impegno da parte dei componenti della Commissione Tecnica;
- ritenuto, quindi, che la necessità di definire in tempi ragionevoli le procedure di concorso imponga di autorizzare, ai sensi del Capo II, punto 4, della circolare n. 28652 del 18.11.2008

(come modificata al 9.9.2020), l'esonero dall'attività giudiziaria dei componenti togati della Commissione Tecnica, facendo salva la possibilità per ciascuno dei predetti magistrati, in casi eccezionali, di trattare singoli procedimenti ovvero di partecipare a specifiche udienze, previa autorizzazione da parte della Terza Commissione;

- considerato che, ai fini di una corretta individuazione della data di completamento delle attività della Commissione Tecnica, occorre tener conto anche degli impegni dei componenti non togati, i quali non possono godere di alcun esonero dalle loro attività;

- preso altresì atto delle indicazioni pervenute dai componenti della Commissione Tecnica sulla prevedibile durata dei lavori e considerata la necessità che la loro conclusione intervenga in un termine ragionevole, anche in relazione alle esigenze organizzative consiliari ed a quelle degli uffici giudicanti e requirenti di legittimità;

tanto premesso, delibera

- di autorizzare a partire dal 4 marzo 2021 l'esonero totale dall'attività giudiziaria dei componenti togati della Commissione Tecnica, dott.ssa Carla MENICHETTI, dott. Antonello COSENTINO e dott. Sergio BELTRANI, consiglieri della Corte di Cassazione;

- di individuare il giorno 15 giugno 2021 quale termine di conclusione dei lavori per le procedure riguardanti la copertura di 18 posti di consigliere della Corte di Cassazione - settore penale, di 22 posti di consigliere della Corte di Cassazione - settore civile, nonché di 10 posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, tutti pubblicati il 23 dicembre 2020.

2. - Fasc. n. 11/CN/2019. Relatore Consigliere ZACCARO

Concorso per esami a 330 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 10 ottobre 2018. Approvazione graduatoria e nomina a magistrato ordinario.

Il Consiglio,

- vista la nota n. 30638 del 12.2.2021 con la quale il Ministro della Giustizia ha comunicato che la Commissione esaminatrice del concorso a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 10 ottobre 2018, ha formato la graduatoria nella quale risultano idonei 285 candidati;
- rilevato che, con la medesima nota, il Ministro della Giustizia ha trasmesso, per l'approvazione da parte del Consiglio Superiore, la graduatoria dei 285 candidati risultati idonei, rappresentando di non avere osservazioni in merito;
- letto il bando di concorso, pubblicato nella G.U. n. 91 del 16 novembre 2018 – 4^a serie speciale;
- vista la predetta graduatoria ed esaminati i verbali della commissione esaminatrice, le cui valutazioni risultano conformi alla normativa di riferimento ed agli orientamenti in materia;
- vista la delibera in data 8 maggio 2019 con la quale il Consiglio Superiore, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D. Lgs. 160/2006, ha ammesso con riserva al concorso per esami a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 10 ottobre 2018, tutti i candidati che non fossero stati esclusi con precedenti delibere;
- rilevato che la dott.ssa Marianna Panattoni ha documentato il mutamento di residenza in Milano, sicchè dovrà svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari della predetta città;
- esaminate le istanze con le quali i dottori Lucrezia Natta, Maria Elena Lai ed Emanuele Ursini hanno richiesto di svolgere il tirocinio in altra sede rispetto *“agli uffici giudiziari di primo grado della città sede di Corte d'Appello nel cui distretto il magistrato ha la residenza al momento della nomina”* (art. 3 del vigente *“Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari”* - delibera 13 giugno 2012 e successive modifiche al 20 marzo 2019);
- ritenuta accoglibile la richiesta della dott.ssa Lucrezia Natta, in quanto la stessa - fondata su esigenze di carattere personale e familiare - è volta a svolgere il tirocinio in una sede distrettuale (Firenze), che garantirà una piena e completa formazione;
- ritenuto, invece, che le circostanze rappresentate dalla dott.ssa Maria Elena Lai e dal dott. Emanuele Ursini, di carattere essenzialmente logistico, non integrino *“gravi e motivate esigenze di carattere personale, familiare e di carattere formativo”* ai sensi dell'art. 3 del

richiamato “Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari”, sicchè non può essere autorizzato lo svolgimento del tirocinio, rispettivamente, presso gli uffici giudiziari di Sassari e di Pescara;

- visto l’art. 12, comma 1, della Legge 24 marzo 1958, n. 195;

Tanto premesso,

delibera

a) lo scioglimento della riserva e l’ammissione definitiva dei 285 candidati risultati idonei al concorso a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 10 ottobre 2018;

b) l’approvazione della graduatoria del concorso indetto con D.M. 10 ottobre 2018 (*All. 1*);

c) la nomina a magistrato ordinario dei 285 vincitori del concorso indetto con D.M. 10 ottobre 2018 (*All. 1*);

d) la destinazione dei medesimi per il prescritto tirocinio nelle sedi a fianco di ciascuno indicate (*All. 2*).

Ail. 1

PI Prot. CSM n. A-6617/2021 del 12/02/2021



Ministero della Giustizia
Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
CONCORSO PER ESAMI A 330 POSTI DI MAGISTRATO ORDINARIO
D.M. 10/10/2018
GRADUATORIA

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
1	GROTTERIA FRANCESCA Nata il 28/02/1994	47	97	144
2	DÉ DOMENICO LETTERIO Nato il 07/12/1991	51	93	144
3	CHERUBINI MATTIA Nato il 10/05/1990	52	92	144
4	MASTROTOTARO FLAVIO	42	100	142
5	BOGA VICTORIA ALLEGRA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 20/09/1992	41	100	141
6	GAETA GIULIO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 09/07/1990	41	100	141
7	BUONAFEDE ALICE	40	100	140
8	PETROLATI MATTEO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 27/04/1990	40	99	139

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 1 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
9	DI.PAOLA CARMELO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 30/05/1989	39	100	139
10	ACAMPORA LEA	39	100	139
11	GRECO CHIARA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 06/07/1994	39	99	138
12	AMBROSIO FRANCESCO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 19/12/1991	40	98	138
13	FERRARO RAFFAELE Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 22/05/1989	46	92	138
14	CAPELLA GIULIA Nata il 28/08/1991	38	100	138
15	PISTILLI NICOLA Nato il 12/12/1990	42	96	138
16	ARANCI MATTEO	37	100	137
17	FARINON ALESSANDRO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 24/12/1991	36	100	136
18	DUBINI MICHELE Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 23/08/1990	36	100	136
19	CECCARELLI VALERIO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 15/02/1992	47	88	135
20	ALIUQUO' LUCIANO PIETRO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 06/03/1991	39	96	135

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16



Pagina 2 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
21	PISCHEDDA NATALINA Nata il 13/05/1992	44	91	135
22	TREDICI STEFANIA Nata il 27/07/1990	38	97	135
23	BARZELLOTTI ANDREA Nato il 06/08/1989	39	96	135
24	PAPPALARDO RICCARDO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente	36	98	134
25	CUCCHIARA ELIO Nato il 09/10/1992	36	98	134
26	BOSSO LUDOVICO Nato il 13/07/1990	38	96	134
27	DAL MOLIN ALICE Nata il 13/06/1986	40	94	134
28	CONVERTINI LEONARDO Nato il 09/01/1980	42	92	134
29	RUGGIERI FABRIZIO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 07/02/1992	37	96	133
30	CASALINI ANGELA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 02/03/1991	40	93	133
31	FILONI ALESSANDRA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 04/08/1990	40	93	133
32	NERONI BEATRICE Nata il 05/04/1993	36	97	133

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16



Pagina 3 di 26


N.	Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
	33	MOTTOLA EUGENIA Nata il 08/07/1992	36	97	133
	34	COMPAGNA PAOLA Nata il 20/08/1991	40	93	133
	35	RICCARDI FRANCESCA Numero dei figli 1	36	96	132
	36	GIGANTE VALENTINA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 24/07/1992	38	94	132
	37	VINCENZONI FRANCESCO MARIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 09/07/1992	36	96	132
	38	BROL GIANLUCA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 11/08/1991	37	95	132
	39	ROMANO PAOLO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 29/04/1991	36	96	132
	40	VENDEMIALE GIUSEPPINA Nata il 27/04/1991	42	90	132
	41	GHIO ANDREA Nato il 24/01/1991	38	94	132
	42	DELÙ FRANCESCO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N. 958 (serv. di leva)	39	92	131
	43	BASILE GIULIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 06/05/1993	38	93	131

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 4 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
44	MARCACCIO CHIARA MARIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 12/02/1993	36	95	131
45	LASALVIA FRANCESCO PIO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 07/01/1993	40	91	131
46	MORESCO MATTEO GIOVANNI MARIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 13/05/1992	36	95	131
47	DE MARINIS FRANCESCA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 17/03/1992	39	92	131
48	FIASCHI ANDREA Nato il 06/07/1987	37	94	131
49	CENTAMORE GIUSEPPE Nato il 09/01/1987	37	94	131
50	PUGLISI GIUSEPPE Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 24/03/1992	36	94	130
51	ACETO TOBIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 07/11/1991	39	91	130
52	FUSCO MARTINA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 02/10/1991	36	94	130
53	DI ROSA JOLANDA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 01/08/1990	37	93	130
54	ALBERTI GIULIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 01/06/1990	40	90	130

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16



Pagina 5 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
55	MARIOTTI AURORA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 11/03/1989	36	94	130
56	FAGNANI GIANNANGELO MARIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 02/11/1988	42	88	130
57	RUPERTO BEATRICE Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 06/09/1988	36	94	130
58	FERRIGNO JESSICA Nata il 02/07/1990	37	93	130
59	URSINI EMANUELE Nato il 24/04/1986	36	94	130
60	DUNN VICTORIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 26/10/1992	38	91	129
61	BORGIA MATILDE Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 18/05/1991	40	89	129
62	PEDULLÀ COSIMO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 28/07/1990	36	93	129
63	VATRANO DOMENICO ROCCO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 30/03/1990	38	91	129
64	IACOVELLI ANDREA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 21/07/1989	37	92	129
65	MAGNELLI FRANCESCO MATTEO	41	88	129
66	CAMPILONGO PAOLA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 30/07/1992	37	91	128

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 6 di 26

9/15

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
67	BANFI FRANCESCA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 08/03/1991	38	90	128
68	MANCA DI VILLAHERMOSA SOFIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 07/02/1991	39	89	128
69	GALFANO GIULIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 21/07/1990	36	92	128
70	ZECCHINON GIULIA	37	91	128
71	FAILONI DANIELA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 26/01/1992	36	91	127
72	DUMELLA DE ROSA RACHELE Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 01/06/1990	36	91	127
73	PIERGALLINI FRANCESCA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 25/01/1990	45	82	127
74	RINALDI FRANCESCO Nato il 13/06/1992	37	90	127
75	MASTRANGELI ELENA Nata il 17/03/1990	37	90	127
76	MARCHESI ANDREA Nato il 18/03/1988	36	91	127
77	FELACO FEDERICA Nata il 19/11/1983	39	88	127
78	GALLO EMANUELA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 14/02/1992	36	90	126

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16



Pagina 7 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
79	MARCACCIO ALDO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 10/07/1991	36	90	126
80	SINISCALCHI MARIA SILVIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 12/05/1990	36	90	126
81	SCARLATO NICOLE Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 22/12/1985	36	90	126
82	AIELLO MARIA	36	90	126
83	LEONARDI VIOLETTA Figlio di mutilato e di invalido per servizio nel settore pubblico e privato	36	89	125
84	MARONGIU MATTEO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 03/04/1992	39	86	125
85	MULÀ GIANLUCA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 13/01/1992	41	84	125
86	D'ALESSIO FIORELLA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 23/11/1990	36	89	125
87	CAPPELLINI ALBERTO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 02/10/1990	37	88	125
88	MILONE SOFIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 30/05/1990	36	89	125
89	CUNSOLO CHIARA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 04/05/1989	36	89	125
90	TANA ALESSANDRO Nato il 10/08/1989	36	89	125

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 8 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
91	VISCONTI DAVIDE Nato il 06/11/1985	39	86	125
92	CICE GIOVANNA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 05/11/1992	38	86	124
93	FRESCHI ANNA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 29/08/1992	39	85	124
94	NATTA LUCREZIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 12/05/1992	38	86	124
95	PIANOFORTE ANTONIO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 27/08/1991	42	82	124
96	POLIPO OTTAVIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 08/07/1990	36	88	124
97	CAVOTI ANDREA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 13/02/1989	36	88	124
98	VANOLI ALESSIA Nata il 26/01/1992	36	88	124
99	CARABETTA INES MARIA Nata il 13/02/1991	36	88	124
100	GREGORELLI MICHELA Nata il 14/04/1989	36	88	124
101	VISCARDI DAVIDE Nato il 12/03/1989	36	88	124

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 9 di 26

81

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
102	GALLI DOMENICO Nato il 21/02/1989	36	88	124
103	LA FATA ROSARIO Nato il 07/01/1987	38	86	124
104	IANNELLI ELENA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 20/04/1993	37	86	123
105	DE BELLIS FILIPPO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 30/04/1992	37	86	123
106	PROITI CARMELO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 26/08/1991	37	86	123
107	RACE CONCETTA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 17/04/1991	36	87	123
108	DI DONATO FRANCESCA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 15/07/1990	36	87	123
109	MARCHINI MARIA MARTINA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 06/06/1990	37	86	123
110	GRENN ALESSIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 21/03/1990	38	85	123
111	MUSSI ALESSIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 13/10/1989	36	87	123
112	IRATO MAGDA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 02/01/1989	38	85	123

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 10 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
113	DE GIOVANNI ILENIA ANNA Nata il 29/01/1991	38	85	123
114	HAMEL DARIO Nato il 27/11/1989	36	87	123
115	MANZI MAURA Numero dei figli 1	36	86	122
116	REMONTI ELISA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 31/03/1992	38	84	122
117	CICALA SABRINA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 04/02/1992	38	84	122
118	FANELLI MIRIAM Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 10/10/1991	37	85	122
119	LOMBARDI STOCCHETTI MARIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 17/11/1990	36	86	122
120	BOLLANI ADRIANO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 28/06/1990	40	82	122
121	VALITUTTI GENEROSO Nato il 01/09/1989	36	86	122
122	GRANO TERESA Nata il 31/07/1989	36	86	122
123	GIANNICO ANTONIO Nato il 16/01/1988	36	86	122
124	POLI ENRICA Nata il 14/10/1980	38	84	122

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 11 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
125	GERBI GERSA Numero dei figli 1	38	83	121
126	IERARDO CHIARA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 27/03/1993	37	84	121
127	PLANTONE LORETTA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 20/06/1992	36	85	121
128	KARPINSKA AGNIESZKA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 06/03/1991	36	85	121
129	MARINO CARLOTTA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 17/05/1990	36	85	121
130	CRISCI CLAUDIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 19/03/1988	36	85	121
131	MALAFRONTA CLAUDIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 27/01/1986	41	80	121
132	PALAZZO DAVIDE Nato il 30/01/1990	36	85	121
133	PONZIN MARTINA Nata il 25/01/1990	37	84	121
134	GIAMPETRUZZI ANTONELLA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 17/04/1992	36	84	120
135	MARANI ANDREA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 21/08/1989	36	84	120
136	CIRAULO ANTONELLA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 18/06/1989	36	84	120

venerdi 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 12 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
137	CARAVELLI ADRIANA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 13/05/1989	38	82	120
138	TOMADA IRENE Nata il 17/10/1990	38	82	120
139	DADDI EMANUELE Nato il 22/03/1990	36	84	120
140	PIRGU ERISA Nata il 01/06/1989	36	84	120
141	TEDESCO ANTONELLA Nata il 23/02/1988	37	83	120
142	PALLADINI FRANCESCA Nata il 28/03/1986	36	84	120
143	PACE GIORGIA Nata il 05/03/1985	48	72	120
144	MICCOLI ANGELA Invalido civile	38	81	119
145	LEONARDUZZI SUSANNA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 30/11/1990	43	76	119
146	CURCI VALERIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 10/03/1989	38	81	119
147	ALBERGO DARIO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 06/10/1988	37	82	119
148	GIAMMARIOLI PAOLA Nata il 16/08/1991	36	83	119

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 13 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
149	GIGLI FRANCESCA Nata il 13/04/1989	36	83	119
150	MESSANA VERONICA Nata il 25/01/1985	36	83	119
151	LAMANNA GIADA MARIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 17/06/1992	37	81	118
152	IMBIMBO MARIANNA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 31/05/1992	36	82	118
153	FRANCESCHINI GIANLORENZO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 18/10/1990	42	76	118
154	ESTORELLI GIULIA Nata il 01/12/1992	36	82	118
155	BERGONZI STEFANO Nato il 24/04/1991	40	78	118
156	CAPUTO CATERINA Nata il 19/09/1990	36	82	118
157	CALIARI GIULIA Nata il 29/03/1990	38	80	118
158	BENTIVEGNA GASPARE Nato il 14/06/1987	40	78	118
159	SARDEGNA FEDERICO Nato il 10/02/1987	39	79	118
160	MODICA LEONARDO Numero dei figli 1	36	81	117

venerdi 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 14 di 26

88

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
161	RAGUCCI DOMENICO VALERIO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 24/04/1993	39	78	117
162	RUSSO FRANCESCO GIUSEPPE Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 05/02/1992	40	77	117
163	BEDINI MARCO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 20/08/1991	36	81	117
164	DE PERNA FRANCESCO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 19/03/1991	36	81	117
165	VILLANI GIULIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 31/01/1991	36	81	117
166	PANATTONI MARIANNA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 20/07/1990	36	81	117
167	PELICCI SARA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 12/06/1990	36	81	117
168	MARCHINI ANDREA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 19/06/1989	36	81	117
169	GALLUZZO SIMONA Nata il 29/12/1991	38	79	117
170	FEDELINI ROBERTO Nato il 19/06/1989	36	81	117
171	DINOI ALESSIO Nato il 18/02/1989	37	80	117

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16



Pagina 15 di 26

S 8

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
172	ANNUNZIATA ALESSIA Nata il 26/10/1988	40	77	117
173	SANSONI FIAMMA Nata il 25/07/1988	36	81	117
174	ESPOSITO PASQUALE GASPARE Nato il 27/06/1986	36	81	117
175	PONSIGLIONE MARCO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 06/07/1992	36	80	116
176	IZZO GIUSEPPE Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 04/11/1989	36	80	116
177	CHIECHI FRANCESCO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 02/11/1989	38	78	116
178	STOPPIONI CHIARA Nata il 13/01/1989	37	79	116
179	MASALA SILVIA Nata il 19/10/1985	36	80	116
180	PALMISANO MILENA Numero dei figli 2	36	79	115
181	GUADAGNO GIORGIO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 14/03/1992	36	79	115
182	FALESCHINI MARIA ELENA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 27/11/1991	39	76	115
183	NICODEMI GIULIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 02/09/1991	36	79	115

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 16 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
184	ANDRIZZI VALENTINA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 21/02/1989	36	79	115
185	BARBARA TOMMASO Nato il 30/04/1992	36	79	115
186	CARSELLI LUCIA Nata il 22/08/1990	36	79	115
187	SANI GIULIA Nata il 24/10/1989	39	76	115
188	FRATTA DAVIDE Numero dei figli 1	36	78	114
189	MAROTTA MIRIAM Invalido civile	38	76	114
190	FURNARI FABRIZIO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 03/08/1993	36	78	114
191	FERRI FAGGIOLI GIULIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 18/07/1992	36	78	114
192	MOGAVERO DARIO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 29/02/1992	39	75	114
193	ROLFI ILARIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 01/09/1991	36	78	114
194	CONSOLI ELETTRA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 21/05/1991	36	78	114
195	CLEMENTE ELSIE Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 08/12/1990	36	78	114

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 17 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
196	SANSONE FRANCESCA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 14/07/1990	36	78	114
197	BOSCO ALESSANDRO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 09/02/1990	37	77	114
198	COLLI CLAUDIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 10/05/1989	36	78	114
199	ORANI FRANCESCO FILIPPO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 27/09/1988	40	74	114
200	PANZERA ALBERTO Nato il 12/04/1990	37	77	114
201	GIAMMINONNI IRENE Nata il 14/04/1989	39	75	114
202	FACCENDA LIBERATO Nato il 03/01/1989	37	77	114
203	GIANNOLA FABRIZIO Nato il 11/11/1988	36	78	114
204	RAVIZZA FRANCESCA Nata il 25/06/1988	38	76	114
205	SCULCO MARILENA Nata il 12/05/1984	36	78	114
206	SINDONI GIULIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 14/06/1992	36	77	113

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 18 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
207	MALAFRONTA ANNALISA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 08/02/1990	37	76	113
208	AVALLONE GIORDANO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 20/09/1989	37	76	113
209	ORIGLIO VERONICA Nata il 20/08/1989	36	77	113
210	GROSSO ILARIA Nata il 26/06/1988	36	77	113
211	CASILLO ROSSELLA Nata il 08/10/1987	37	76	113
212	BERNARDESCHI DARIO Nato il 18/05/1977	36	77	113
213	GIROLAMETTI MATTEO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 26/03/1992	38	74	112
214	LUCIANI EMANUELA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 21/01/1990	40	72	112
215	AGOSTI MARIA GIULIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 03/05/1989	36	76	112
216	FABRIS CLAUDIO Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N. 958 (serv. di leva)	36	76	112
217	SESTA NICOLÒ Nato il 23/12/1989	36	76	112

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 19 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
218	ARACRI ROSARIO Nato il 06/12/1988	37	75	112
219	ANGELINI GIAN MARCO Nato il 20/03/1988	36	76	112
220	MULTARI ROSARIA Nata il 24/04/1987	37	75	112
221	GABBANI COSIMO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 30/03/1993	37	74	111
222	SCARPONI RODOLFO VALENTINO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 05/12/1991	37	74	111
223	CASADIO CHIARA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 03/09/1990	37	74	111
224	DEL VESCO MATTEO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 27/12/1987	37	74	111
225	AMATO GIUSEPPE Nato il 30/04/1990	38	73	111
226	DI CREDICO CHIARA Nata il 05/08/1988	37	74	111
227	PESAVENTO CHIARA Nata il 18/11/1987	36	75	111
228	LAI MARIA ELENA Nata il 12/02/1984	36	75	111

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 20 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
229	BERENATO SERENA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 20/05/1992	36	74	110
230	SERRONE CONCETTA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 30/11/1991	36	74	110
231	BERTOLA LUCA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 01/08/1991	37	73	110
232	DI STEFANO GEMMA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 27/09/1990	36	74	110
233	ROSTELLATO VALENTINA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 22/09/1990	36	74	110
234	AUGUSTO DESIREE Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 10/07/1990	37	73	110
235	PORCELLI MARIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 19/06/1990	36	74	110
236	BONETTI ANDREA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 05/12/1989	37	73	110
237	NATALUCCI LUCA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 23/05/1989	37	73	110
238	PIRAS ANNA ELENA Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N. 958 (serv. di leva) Nata il 01/10/1986	36	74	110
239	TRES ELENA Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N. 958 (serv. di leva) Nata il 02/10/1981	36	74	110

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16



Pagina 21 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
240	BONGIOANNI FRANCESCO Nato il 30/08/1991	36	74	110
241	BONGIORNO LUCIA ANTONELLA Nata il 07/01/1991	36	74	110
242	AMATO ROSA Nata il 02/01/1991	36	74	110
243	SANTAGATI GIUSEPPE SAVERIO Nato il 05/10/1990	36	74	110
244	CONTI GIULIA Nata il 27/11/1989	36	74	110
245	MANNI SILVIA Nata il 20/11/1989	36	74	110
246	CORDASCO SERGIO Nato il 25/10/1988	36	74	110
247	MACCARRONE ALESSIO Nato il 08/06/1988	36	74	110
248	NOBILE DE SANTIS SOFIA Nata il 20/01/1988	36	74	110
249	FALLO ANDREA Nato il 24/07/1986	36	74	110
250	DE NES MATTEO Nato il 19/05/1986	36	74	110
251	DI NUNZIO SILVIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente	36	73	109

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 22 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
252	NARDONE FIORELLA Nata il 08/11/1985	36	73	109
253	COLLAZZO GIUSEPPE Nato il 04/04/1983	36	73	109
254	ELIA BARBARA Figlio di mutilato e di invalido per servizio nel settore pubblico e privato	36	72	108
255	DE MARCHI GAIA Numero dei figli 2	36	72	108
256	BIANCO ANNA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 02/09/1992	37	71	108
257	BANNO' MARIOLINA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 04/07/1992	36	72	108
258	PANTANO ROSA MARIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 11/06/1992	36	72	108
259	PICCINELLI ELISABETTA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 25/09/1991	36	72	108
260	MANCINI NOEMI Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 15/12/1990	36	72	108
261	BOCCUTO MARIO Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 21/11/1990	36	72	108
262	MARTINO SARA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 09/01/1990	36	72	108
263	ODIERNO ANDREA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 18/12/1989	37	71	108

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 23 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
264	VITOLO VALENTINA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 30/10/1989	36	72	108
265	BOSCO RITA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 02/10/1989	41	67	108
266	LEANZA FRANCESCA ROMANA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 14/09/1989	36	72	108
267	GIORGIS ELEONORA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 22/07/1989	38	70	108
268	LICO RAFFAELE, GUSTAVO, SIMONE Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nato il 25/09/1986	36	72	108
269	DE SANTI CLAUDIA Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente Nata il 10/04/1986	39	69	108
270	GIOVANNELLI EUGENIE Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N. 958 (serv. di leva) Nata il 29/07/1988	36	72	108
271	OREFICE GIULIA Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N. 958 (serv. di leva) Nata il 23/07/1985	36	72	108
272	MAIORANA ROSSELLA Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N. 958 (serv. di leva) Nata il 29/01/1978	36	72	108
273	CHIOCCA ILARIA Nata il 18/04/1991	36	72	108
274	BONAFEDE BIANCA MARIA Nata il 18/09/1990	41	67	108

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16



Pagina 24 di 26

N. Ordine	COGNOME E NOME	Scritti	Orali	TOTALE
275	ABET OLIMPIA	37	71	108
	Nata il 16/11/1989			
276	MONTANARO ILARIA	36	72	108
	Nata il 19/06/1988			
277	VERRO FEDERICA	36	72	108
	Nata il 18/05/1988			
278	ESPOSITO FORTUNATA	37	71	108
	Nata il 13/03/1988			
279	URTO OTTAVIA	37	71	108
	Nata il 09/07/1987			
280	IANNINI UGO	36	72	108
	Nato il 01/06/1987			
281	MENCONI MICOL	36	72	108
	Nata il 15/05/1987			
282	PETTINEO ROBERTA	36	72	108
	Nata il 26/02/1986			
283	LUNARI FEDERICA	36	72	108
	Nata il 16/09/1985			
284	GRAUSO GIUSEPPE	36	72	108
	Nato il 04/01/1985			
285	BRAVACCINI MARCO	36	72	108
	Nato il 01/12/1975			

venerdì 12 febbraio 2021
8:09:16

Pagina 25 di 26

ROMA, LI 12 febbraio 2021



IL SEGRETARIO

Rosa Cacciola

I COMPONENTI

Attilio Lombardi
 Bruno Sypere
 Augusto Puroy
 Marisa Busacca
 Lucia Car
 Lionello Pelle Ceramidi
 Mariella Casio
 Antonio Lup
 Sergio De Santis
 Enzo N. S. S.
 Luigi
 Gianni S. S.
 Michele G. G.
 Paolo L. L.
 G. L.
 L. M.
 N. S. S.

IL PRESIDENTE

Luigi De Luca

Diego P. P.
 Elisabetta
 Antonio M.
 Maria L. F.
 Tom R. P.
 Vincenzo S.
 Bruno T.
 Paolo M.
 Federico
 Alfio C.
 M. S. S.

(All. 2)

Sede del tirocinio vincitori concorso in magistratura indetto con D.M. 10.10.2018				
POSIZIONE GRADUATORIA	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SEDE SVOLGIMENTO TIROCINIO
1	GROTTERIA	FRANCESCA	28/02/1994	CAGLIARI
2	DE DOMENICO	LETTERIO	07/12/1991	MESSINA
3	CHERUBINI	MATTIA	10/05/1990	ROMA
4	MASTROTOTARO	FLAVIO	17/12/1990	MILANO
5	BOGA	VICTORIA ALLEGRA	20/09/1992	MILANO
6	GAETA	GIULIO	09/07/1990	NAPOLI
7	BUONAFEDE	ALICE	01/03/1990	ROMA
8	PETROLATI	MATTEO	27/04/1990	ROMA
9	DI PAOLA	CARMELO	30/05/1989	MILANO
10	ACAMPORA	LEA	02/11/1983	TRIESTE
11	GRECO	CHIARA	06/07/1994	ROMA
12	AMBROSIO	FRANCESCO	19/12/1991	CAGLIARI
13	FERRARO	RAFFAELE	22/05/1989	NAPOLI
14	CAPELLA	GIULIA	28/08/1991	MILANO
15	PISTILLI	NICOLA	12/12/1990	MILANO
16	ARANCI	MATTEO	05/11/1992	MILANO
17	FARINON	ALESSANDRO	24/12/1991	MILANO
18	DUBINI	MICHELE	23/08/1990	MILANO
19	CECCARELLI	VALERIO	15/02/1992	ROMA
20	ALIUO'	LUCIANO PIETRO	06/03/1991	MILANO
21	PISCHEDDA	NATALINA	13/05/1992	ROMA
22	TREDICI	STEFANIA	27/07/1990	PALERMO
23	BARZELLOTTI	ANDREA	06/08/1989	ROMA
24	PAPPALARDO	RICCARDO	05/04/1992	PALERMO
25	CUCCHIARA	ELIO	09/10/1992	LECCE
26	BOSSO	LUDOVICO	13/07/1990	TORINO
27	DAL MOLIN	ALICE	13/06/1986	VENEZIA
28	CONVERTINI	LEONARDO	09/01/1980	BARI
29	RUGGIERI	FABRIZIO	07/02/1992	BARI
30	CASALINI	ANGELA	02/03/1991	MILANO
31	FILONI	ALESSANDRA	04/08/1990	ANCONA
32	NERONI	BEATRICE	05/04/1993	ROMA
33	MOTTOLA	EUGENIA	08/07/1992	SALERNO
34	COMPAGNA	PAOLA	20/08/1991	FIRENZE
35	RICCARDI	FRANCESCA	15/05/1984	MILANO
36	GIGANTE	VALENTINA	24/07/1992	NAPOLI
37	VINCENZONI	FRANCESCO MARIA	09/07/1992	ROMA
38	BROL	GIANLUCA	11/08/1991	TRENTO
39	ROMANO	PAOLO	29/04/1991	ROMA
40	VENDEMIALE	GIUSEPPINA	27/04/1991	ROMA
41	GHIO	ANDREA	24/01/1991	TORINO
42	DELÙ	FRANCESCO	23/10/1989	FIRENZE
43	BASILE	GIULIA	06/05/1993	NAPOLI

POSIZIONE GRADUATORIA	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SEDE SVOLGIMENTO TIROCINIO
44	MARCACCIO	CHIARA MARIA	12/02/1993	NAPOLI
45	LASALVIA	FRANCESCO PIO	07/01/1993	BOLOGNA
46	MORESCO	MATTEO GIOVANNI MARIA	13/05/1992	MILANO
47	DE MARINIS	FRANCESCA	17/03/1992	NAPOLI
48	FIASCHI	ANDREA	06/07/1987	BOLOGNA
49	CENTAMORE	GIUSEPPE	09/01/1987	BOLOGNA
50	PUGLISI	GIUSEPPE	24/03/1992	MESSINA
51	ACETO	TOBIA	07/11/1991	MILANO
52	FUSCO	MARTINA	02/10/1991	NAPOLI
53	DI ROSA	JOLANDA	01/08/1990	ROMA
54	ALBERTI	GIULIA	01/06/1990	MILANO
55	MARIOTTI	AURORA	11/03/1989	ROMA
56	FAGNANI	GIANNANGELO MARIA	02/11/1988	MILANO
57	RUPERTO	BEATRICE	06/09/1988	ROMA
58	FERRIGNO	JESSICA	02/07/1990	FIRENZE
59	URSINI	EMANUELE	24/04/1986	L'AQUILA
60	DUNN	VICTORIA	26/10/1992	TORINO
61	BORGIA	MATILDE	18/05/1991	MILANO
62	PEDULLÀ	COSIMO	28/07/1990	ROMA
63	VATRANO	DOMENICO ROCCO	30/03/1990	FIRENZE
64	IACOVELLI	ANDREA	21/07/1989	ROMA
65	MAGNELLI	FRANCESCO MATTEO	27/07/1991	FIRENZE
66	CAMPILONGO	PAOLA	30/07/1992	CAGLIARI
67	BANFI	FRANCESCA	08/03/1991	MILANO
68	MANCA DI VILLAHERMOSA	SOFIA	07/02/1991	CAGLIARI
69	GALFANO	GIULIA	21/07/1990	MILANO
70	ZECCHINON	GIULIA	06/08/1984	MILANO
71	FAILONI	DANIELA	26/01/1992	MILANO
72	DUMELLA DE ROSA	RACHELE	01/06/1990	NAPOLI
73	PIERGALLINI	FRANCESCA	25/01/1990	ANCONA
74	RINALDI	FRANCESCO	13/06/1992	BOLOGNA
75	MASTRANGELI	ELENA	17/03/1990	PERUGIA
76	MARCHESI	ANDREA	18/03/1988	BRESCIA
77	FELACO	FEDERICA	19/11/1983	NAPOLI
78	GALLO	EMANUELA	14/02/1992	NAPOLI
79	MARCACCIO	ALDO	10/07/1991	NAPOLI
80	SINISCALCHI	MARIA SILVIA	12/05/1990	VENEZIA
81	SCARLATO	NICOLE	22/12/1985	BRESCIA
82	AIELLO	MARIA	16/03/1988	PALERMO
83	LEONARDI	VIOLETTA	14/12/1990	GENOVA
84	MARONGIU	MATTEO	03/04/1992	CAGLIARI
85	MULÀ	GIANLUCA	13/01/1992	CATANIA
86	D'ALESSIO	FIGURELLA	23/11/1990	SALERNO
87	CAPPELLINI	ALBERTO	02/10/1990	FIRENZE
88	MILONE	SOFIA	30/05/1990	PALERMO
89	CUNSOLO	CHIARA	04/05/1989	CATANIA

POSIZIONE GRADUATORIA	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SEDE SVOLGIMENTO TIROCINIO
90	TANA	ALESSANDRO	10/08/1989	ROMA
91	VISCONTI	DAVIDE	06/11/1985	SALERNO
92	CICE	GIOVANNA	05/11/1992	NAPOLI
93	FRESCHI	ANNA	29/08/1992	BOLOGNA
94	NATTA	LUCREZIA	12/05/1992	FIRENZE
95	PIANOFORTE	ANTONIO	27/08/1991	MILANO
96	POLIPO	OTTAVIA	08/07/1990	MILANO
97	CAVOTI	ANDREA	13/02/1989	TORINO
98	VANOLI	ALESSIA	26/01/1992	MILANO
99	CARABETTA	INES MARIA	13/02/1991	MILANO
100	GREGORELLI	MICHELA	14/04/1989	BRESCIA
101	VISCARDI	DAVIDE	12/03/1989	MILANO
102	GALLI	DOMENICO	21/02/1989	MILANO
103	LA FATA	ROSARIO	07/01/1987	PALERMO
104	IANNELLI	ELENA	20/04/1993	BARI
105	DE BELLIS	FILIPPO	30/04/1992	TORINO
106	PROITI	CARMELO	26/08/1991	MESSINA
107	RACE	CONCETTA	17/04/1991	NAPOLI
108	DI DONATO	FRANCESCA	15/07/1990	NAPOLI
109	MARCHINI	MARIA MARTINA	06/06/1990	MILANO
110	GRENNA	ALESSIA	21/03/1990	GENOVA
111	MUSSI	ALESSIA	13/10/1989	FIRENZE
112	IRATO	MAGDA	02/01/1989	MESSINA
113	DE GIOVANNI	ILENIA ANNA	29/01/1991	BOLOGNA
114	HAMEL	DARIO	27/11/1989	PALERMO
115	MANZI	MAURA	23/07/1987	ROMA
116	REMONTI	ELISA	31/03/1992	MILANO
117	CICALA	SABRINA	04/02/1992	ROMA
118	FANELLI	MIRIAM	10/10/1991	BARI
119	LOMBARDI STOCCHETTI	MARIA	17/11/1990	MILANO
120	BOLLANI	ADRIANO	28/06/1990	TORINO
121	VALITUTTI	GENEROSO	01/09/1989	SALERNO
122	GRANO	TERESA	31/07/1989	ROMA
123	GIANNICO	ANTONIO	16/01/1988	BARI
124	POLI	ENRICA	14/10/1980	MILANO
125	GERBI	GERSA	23/08/1987	VENEZIA
126	IERARDO	CHIARA	27/03/1993	CATANZARO
127	PLANTONE	LORETTA	20/06/1992	BARI
128	KARPINSKA	AGNIESZKA	06/03/1991	ROMA
129	MARINO	CARLOTTA	17/05/1990	FIRENZE
130	CRISCI	CLAUDIA	19/03/1988	NAPOLI
131	MALAFRONTE	CLAUDIA	27/01/1986	NAPOLI
132	PALAZZO	DAVIDE	30/01/1990	CATANIA
133	PONZIN	MARTINA	25/01/1990	VENEZIA
134	GIAMPETRUZZI	ANTONELLA	17/04/1992	BARI
135	MARANI	ANDREA	21/08/1989	ROMA

POSIZIONE GRADUATORIA	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SEDE SVOLGIMENTO TIROCINIO
136	CIRAULO	ANTONELLA	18/06/1989	PALERMO
137	CARAVELLI	ADRIANA	13/05/1989	FIRENZE
138	TOMADA	IRENE	17/10/1990	GENOVA
139	DADDI	EMANUELE	22/03/1990	FIRENZE
140	PIRGU	ERISA	01/06/1989	MILANO
141	TEDESCO	ANTONELLA	23/02/1988	NAPOLI
142	PALLADINI	FRANCESCA	28/03/1986	BOLOGNA
143	PACE	GIORGIA	05/03/1985	L'AQUILA
144	MICCOLI	ANGELA	28/04/1990	ROMA
145	LEONARDUZZI	SUSANNA	30/11/1990	ANCONA
146	CURCI	VALERIA	10/03/1989	MILANO
147	ALBERGO	DARIO	06/10/1988	CATANIA
148	GIAMMARIOLI	PAOLA	16/08/1991	PERUGIA
149	GIGLI	FRANCESCA	13/04/1989	ROMA
150	MESSANA	VERONICA	25/01/1985	PALERMO
151	LAMANNA	GIADA MARIA	17/06/1992	CATANZARO
152	IMBIMBO	MARIANNA	31/05/1992	NAPOLI
153	FRANCESCHINI	GIANLORENZO	18/10/1990	BOLOGNA
154	ESTORELLI	GIULIA	01/12/1992	MILANO
155	BERGONZI	STEFANO	24/04/1991	MILANO
156	CAPUTO	CATERINA	19/09/1990	FIRENZE
157	CALIARI	GIULIA	29/03/1990	MILANO
158	BENTIVEGNA	GASPARE	14/06/1987	PALERMO
159	SARDEGNA	FEDERICO	10/02/1987	MILANO
160	MODICA	LEONARDO	17/03/1981	PALERMO
161	RAGUCCI	DOMENICO VALERIO	24/04/1993	NAPOLI
162	RUSSO	FRANCESCO GIUSEPPE	05/02/1992	NAPOLI
163	BEDINI	MARCO	20/08/1991	BOLOGNA
164	DE PERNA	FRANCESCO	19/03/1991	ROMA
165	VILLANI	GIULIA	31/01/1991	LECCE
166	PANATTONI	MARIANNA	20/07/1990	MILANO
167	PELICCI	SARA	12/06/1990	MILANO
168	MARCHINI	ANDREA	19/06/1989	ROMA
169	GALLUZZO	SIMONA	29/12/1991	MILANO
170	FEDELINI	ROBERTO	19/06/1989	NAPOLI
171	DINOI	ALESSIO	18/02/1989	FIRENZE
172	ANNUNZIATA	ALESSIA	26/10/1988	SALERNO
173	SANSONI	FIAMMA	25/07/1988	FIRENZE
174	ESPOSITO	PASQUALE GASPARE	27/06/1986	PERUGIA
175	PONSIGLIONE	MARCO	06/07/1992	NAPOLI
176	IZZO	GIUSEPPE	04/11/1989	NAPOLI
177	CHIECHI	FRANCESCO	02/11/1989	BARI
178	STOPPIONI	CHIARA	13/01/1989	FIRENZE
179	MASALA	SILVIA	19/10/1985	CAGLIARI
180	PALMISANO	MILENA	21/04/1973	BARI
181	GUADAGNO	GIORGIO	14/03/1992	SALERNO

POSIZIONE GRADUATORIA	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SEDE SVOLGIMENTO TIROCINIO
182	FALESCHINI	MARIA ELENA	27/11/1991	ANCONA
183	NICODEMI	GIULIA	02/09/1991	MILANO
184	ANDRIZZI	VALENTINA	21/02/1989	NAPOLI
185	BARBARA	TOMMASO	30/04/1992	BARI
186	CAROSELLI	LUCIA	22/08/1990	MILANO
187	SANI	GIULIA	24/10/1989	FIRENZE
188	FRATTA	DAVIDE	26/06/1978	TORINO
189	MAROTTA	MIRIAM	01/09/1988	MILANO
190	FURNARI	FABRIZIO	03/08/1993	MILANO
191	FERRI FAGGIOLI	GIULIA	18/07/1992	VENEZIA
192	MOGAVERO	DARIO	29/02/1992	SALERNO
193	ROLFI	ILARIA	01/09/1991	BRESCIA
194	CONSOLI	ELETTRA	21/05/1991	MILANO
195	CLEMENTE	ELSIE	08/12/1990	NAPOLI
196	SANSONE	FRANCESCA	14/07/1990	BARI
197	BOSCO	ALESSANDRO	09/02/1990	ROMA
198	COLLI	CLAUDIA	10/05/1989	MILANO
199	ORANI	FRANCESCO FILIPPO	27/09/1988	CAGLIARI
200	PANZERA	ALBERTO	12/04/1990	CATANZARO
201	GIAMMINONNI	IRENE	14/04/1989	PERUGIA
202	FACCENDA	LIBERATO	03/01/1989	SALERNO
203	GIANNOLA	FABRIZIO	11/11/1988	PALERMO
204	RAVIZZA	FRANCESCA	25/06/1988	MILANO
205	SCULCO	MARILENA	12/05/1984	ROMA
206	SINDONI	GIULIA	14/06/1992	MESSINA
207	MALAFRONTE	ANNALISA	08/02/1990	NAPOLI
208	AVALLONE	GIORDANO	20/09/1989	NAPOLI
209	ORIGLIO	VERONICA	20/08/1989	CATANIA
210	GROSSO	ILARIA	26/06/1988	TORINO
211	CASILLO	ROSSELLA	08/10/1987	ROMA
212	BERNARDESCHI	DARIO	18/05/1977	FIRENZE
213	GIROLAMETTI	MATTEO	26/03/1992	MILANO
214	LUCIANI	EMANUELA	21/01/1990	BARI
215	AGOSTI	MARIA GIULIA	03/05/1989	NAPOLI
216	FABRIS	CLAUDIO	13/01/1974	VENEZIA
217	SESTA	NICOLÒ	23/12/1989	MILANO
218	ARACRI	ROSARIO	06/12/1988	FIRENZE
219	ANGELINI	GIAN MARCO	20/03/1988	ROMA
220	MULTARI	ROSARIA	24/04/1987	ROMA
221	GABBANI	COSIMO	30/03/1993	FIRENZE
222	SCARPONI	RODOLFO VALENTINO	05/12/1991	ROMA
223	CASADIO	CHIARA	03/09/1990	FIRENZE
224	DEL VESCO	MATTEO	27/12/1987	VENEZIA
225	AMATO	GIUSEPPE	30/04/1990	CATANIA
226	DI CREDICO	CHIARA	05/08/1988	BOLOGNA
227	PESAVENTO	CHIARA	18/11/1987	VENEZIA

POSIZIONE GRADUATORIA	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SEDE SVOLGIMENTO TIROCINIO
228	LAI	MARIA ELENA	12/02/1984	CAGLIARI
229	BERENATO	SERENA	20/05/1992	ROMA
230	SERRONE	CONCETTA	30/11/1991	SALERNO
231	BERTOLA	LUCA	01/08/1991	TORINO
232	DI STEFANO	GEMMA	27/09/1990	ROMA
233	ROSTELLATO	VALENTINA	22/09/1990	MILANO
234	AUGUSTO	DESIREE	10/07/1990	MILANO
235	PORCELLI	MARIA	19/06/1990	NAPOLI
236	BONETTI	ANDREA	05/12/1989	BOLOGNA
237	NATALUCCI	LUCA	23/05/1989	ROMA
238	PIRAS	ANNA ELENA	01/10/1986	CAGLIARI
239	TRES	ELENA	02/10/1981	VENEZIA
240	BONGIOANNI	FRANCESCO	30/08/1991	GENOVA
241	BONGIORNO	LUCIA ANTONELLA	07/01/1991	CATANIA
242	AMATO	ROSA	02/01/1991	SALERNO
243	SANTAGATI	GIUSEPPE SAVERIO	05/10/1990	CATANIA
244	CONTI	GIULIA	27/11/1989	ROMA
245	MANNI	SILVIA	20/11/1989	BRESCIA
246	CORDASCO	SERGIO	25/10/1988	BARI
247	MACCARRONE	ALESSIO	08/06/1988	BRESCIA
248	NOBILE DE SANTIS	SOFIA	20/01/1988	MILANO
249	FALLO	ANDREA	24/07/1986	VENEZIA
250	DE NES	MATTEO	19/05/1986	TRIESTE
251	DI NUNZIO	SILVIA	17/12/1992	MILANO
252	NARDONE	FIGURELLA	08/11/1985	NAPOLI
253	COLLAZZO	GIUSEPPE	04/04/1983	POTENZA
254	ELIA	BARBARA	06/06/1973	ROMA
255	DE MARCHI	GAIA	25/01/1985	VENEZIA
256	BIANCO	ANNA	02/09/1992	NAPOLI
257	BANNO'	MARIOLINA	04/07/1992	CALTANISSETTA
258	PANTANO	ROSA MARIA	11/06/1992	ROMA
259	PICCINELLI	ELISABETTA	25/09/1991	BRESCIA
260	MANCINI	NOEMI	15/12/1990	ROMA
261	BOCCUTO	MARIO	21/11/1990	SALERNO
262	MARTINO	SARA	09/01/1990	GENOVA
263	ODIERNO	ANDREA	18/12/1989	NAPOLI
264	VITOLO	VALENTINA	30/10/1989	FIRENZE
265	BOSCO	RITA	02/10/1989	NAPOLI
266	LEANZA	FRANCESCA ROMANA	14/09/1989	ROMA
267	GIORGIS	ELEONORA	22/07/1989	MILANO
268	LICO	RAFFAELE, GUSTAVO, SIMONE	25/09/1986	CATANZARO
269	DE SANTI	CLAUDIA	10/04/1986	REGGIO CALABRIA
270	GIOVANNELLI	EUGENIE	29/07/1988	ROMA
271	OREFICE	GIULIA	23/07/1985	ROMA
272	MAIORANA	ROSSELLA	29/01/1978	ROMA
273	CHIOCCA	ILARIA	18/04/1991	NAPOLI

POSIZIONE GRADUATORIA	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SEDE SVOLGIMENTO TIROCINIO
274	BONAFEDE	BIANCA MARIA	18/09/1990	FIRENZE
275	ABET	OLIMPIA	16/11/1989	NAPOLI
276	MONTANARO	ILARIA	19/06/1988	LECCE
277	VERRO	FEDERICA	18/05/1988	PALERMO
278	ESPOSITO	FORTUNATA	13/03/1988	NAPOLI
279	URTO	OTTAVIA	09/07/1987	SALERNO
280	IANNINI	UGO	01/06/1987	ROMA
281	MENCONI	MICOL	15/05/1987	GENOVA
282	PETTINEO	ROBERTA	26/02/1986	MILANO
283	LUNARI	FEDERICA	16/09/1985	ROMA
284	GRAUSO	GIUSEPPE	04/01/1985	ROMA
285	BRAVACCINI	MARCO	01/12/1975	VENEZIA

3. - Fasc. n. 450/VR/2021. Relatore **Consigliere ZACCARO**

Il Consiglio,

- vista la nota, pervenuta in data 28 gennaio 2021 con la quale la dott.ssa Emma RIZZATO, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Giustizia, ha chiesto di essere ricollocata in ruolo al posto precedentemente occupato di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
- visto l'art. 50, co. 1° e co. 5° lett. b) del D.lvo n. 160/2006 secondo il quale all'esito del periodo trascorso fuori ruolo il ricollocamento avviene nella medesima sede, se vacante, e nelle medesime funzioni;
- considerato che la dott.ssa RIZZATO è stata collocata fuori del ruolo organico della magistratura con delibera del 6 ottobre 2010, successivamente confermata con delibere in data 21 dicembre 2011, 23 gennaio 2013, 17 febbraio 2016, 19 luglio 2017 e che prima del collocamento fuori ruolo prestava servizio, quale sostituto procuratore, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, ufficio che presenta 3 posti vacanti;
- rilevato che, trattandosi di riassegnazione all'ufficio di provenienza, la legittimazione ai trasferimenti successivi va determinata a far data dalla presa di possesso nell'ufficio ricoperto anteriormente al collocamento fuori ruolo (art. 3 punto 3 della circolare n. 13778/2014);
- considerato che sono salvi gli effetti delle domande di trasferimento pendenti;

tanto premesso, delibera

il richiamo nel ruolo organico della magistratura della dott.ssa Emma RIZZATO, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Giustizia, e la riassegnazione della stessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, con funzioni di sostituto procuratore (posto precedentemente occupato, vacante e non pubblicato), con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

La Commissione propone con il voto favorevole dei consiglieri Zaccaro, Celentano e Grillo, con il voto contrario dei consiglieri Cavanna e D'Amato e con l'astensione del consigliere Benedetti, l'adozione della seguente delibera:

4.- Fasc.n. 459/VF/2021. Relatore **Consigliere GRILLO**

Il Consiglio,

- vista la nota in data 19 febbraio 2021 con la quale il Ministro della Giustizia, in relazione alla nota in data 18 febbraio 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha chiesto il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della **dott.ssa Elisabetta Maria CESQUI**, magistrato ordinario che ha conseguito la VII valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso la Procura Generale della Corte di Cassazione in qualità di sostituto procuratore generale, per essere nominata, con il suo consenso, Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- visto l'assenso del magistrato interessato, nonché la relazione a sua firma, prevista dall'art. 112 della circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 e succ. mod.;

OSSERVA

Dalla normativa primaria si evince che il collocamento fuori ruolo si pone come vicenda straordinaria del rapporto di servizio del magistrato, il quale, per un arco temporale determinato, può utilmente prestare la propria attività in rami diversi dell'organizzazione statale, fermo restando che l'attività fuori ruolo deve, in ogni caso, corrispondere ad un interesse dell'amministrazione della giustizia. Si è in proposito affermato che costituisce interesse specifico dell'amministrazione della giustizia collocare fuori ruolo un magistrato in possesso di un'adeguata esperienza professionale, così che questi possa fornire all'amministrazione cui è destinato un contributo consapevole della cultura giurisdizionale di cui è portatore, realizzando al contempo un proprio arricchimento professionale.

Dunque, può affermarsi che in ogni caso di richiesta di collocamento fuori ruolo (o di conferma/proroga di collocamento fuori ruolo), il Consiglio Superiore della Magistratura è chiamato a una comparazione di esigenze, sicché la scelta consiliare di consentire il collocamento fuori dal ruolo organico del magistrato deve sempre derivare dalla

considerazione di una maggiore utilità complessiva dei compiti che questi va a svolgere presso l'ente ad quem rispetto a quelli di amministrazione della giustizia, tenendo sempre a mente i criteri guida dell'efficienza della gestione della magistratura ordinaria e della conservazione della sua indipendenza.

Nel caso in disamina è stato chiesto il collocamento fuori ruolo della dott.ssa Elisabetta Maria CESQUI per svolgere l'incarico di Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Come indicato dal magistrato nella relazione richiesta dall'art. 112 della circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 e succ. mod., l'Ufficio di Gabinetto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è disciplinato dall'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2015, n. 77 (*“Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*).

La norma, per quanto di interesse, prevede:

“1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attività di collaborazione con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

2. Il Capo di Gabinetto coordina l'attività degli Uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.

3. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, sentiti i responsabili degli stessi, e può nominare due o più Vice Capi di Gabinetto, di cui uno anche con funzioni vicarie.

4. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate”.

Quanto ai settori nei quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è chiamato ad intervenire, essi sono riconducibili a rapporti di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione, politiche previdenziali e assicurative, lotta alla povertà e programmazione sociale, immigrazione e politiche d'integrazione; terzo settore. Secondo quanto evidenziato dalla dott.ssa CESQUI nella suindicata relazione, tali competenze *“per alcuni versi si intersecano e interagiscono con le competenze del Ministero della Giustizia. Quelle relative alla regolazione dei rapporti di lavoro, ai rapporti con le*

istituzioni europee e gli organismi internazionali per i riflessi normativi, alle politiche d'integrazione con specifico riferimento alle iniziative di reinserimento lavorativo dei detenuti e all'immigrazione con specifico riferimento alle politiche di integrazione lavorativa e prevenzione della devianza, agli ammortizzatori sociali, lo sono in modo particolare”.

Ebbene, tenuto conto delle competenze dell'ufficio di destinazione e della tipologia di incarico in questione, non vi è dubbio circa la rispondenza della richiesta alla *ratio* generale dell'istituto del collocamento fuori ruolo, come innanzi specificata.

Tanto premesso, giova innanzi tutto evidenziare che l'incarico di Capo di Gabinetto di un Ministro rientra tra quelli “*di diretta collaborazione*” di cui all'art. 107, comma 6-bis della circolare n. 13778/2014 nonché tra gli “*incarichi apicali e di diretta collaborazione previsti da norme primarie ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 3 agosto 2001, n. 317*” di cui alla lettera a) dell'art. 107, comma 4: si tratta di incarichi che, per il loro rilievo, il Consiglio autorizza in via prioritaria.

Venendo, poi, alla verifica delle condizioni ostative previste dall'art. 106 della circolare n. 13778/2014 e succ. mod., occorre soffermarsi, in particolare, sull'indice di scopertura dell'organico dell'ufficio presso il quale presta attualmente servizio il magistrato.

Come noto, l'art. 106 della circolare stabilisce, al comma 1, che “*non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato la cui sede di servizio presenti un indice di scopertura dell'organico superiore al 20%*”, calcolato ai sensi del comma 2.

È, tuttavia, consentito al Consiglio Superiore della Magistratura, “*eccezionalmente*”, “*di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente e della natura dell'incarico che il magistrato è chiamato a ricoprire*”; e ciò “*tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione della giustizia*” (art. 106, comma 4).

A fronte di tali previsioni il Consiglio ha autorizzato, eccezionalmente, il collocamento fuori ruolo di magistrati nonostante la scopertura giuridica dell'ufficio di appartenenza non fosse inferiore al limite del 20%; ciò è accaduto, in particolare, laddove il superamento della soglia era solo contingente e destinato ad essere colmato, in tempi congrui, in ragione delle procedure di mobilità in corso e quando l'importanza dell'incarico era tale da

rendere evidente l'interesse dell'amministrazione della giustizia a che fosse proprio un magistrato a rivestire un determinato ruolo¹.

Venendo al caso concreto, occorre rilevare che, considerate le vacanze esistenti presso la Procura Generale della Corte di Cassazione (22 posti su 84) e gli esoneri parziali di cui fruiscono alcuni sostituti procuratori generali (corrispondenti, complessivamente, a 2 unità²), la scopertura di organico dell'ufficio è pari al 28,57%. In proposito, però, occorre evidenziare che l'attuale percentuale di scopertura deriva da un aumento del 25% della pianta organica della Procura Generale avvenuto in un'unica soluzione con decreto ministeriale del 17 aprile 2019, attuativo dell'art. 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"³. In mancanza di tale ampliamento, le vacanze sarebbero 5 sicchè, considerato il precedente organico (pari a 67 sostituti procuratori generali), la scopertura giuridica sarebbe pari al 7% e quella rilevante ai sensi dell'art. 106, comma 2 della circolare n. 13778/2014 e succ. mod., tenuto conto dei riferiti esoneri, corrisponderebbe al 10%.

Così contestualizzata la rilevanza in concreto della scopertura in questione, appare di particolare rilevanza la circostanza che l'attuale scopertura è destinata, in breve tempo, a ridursi al di sotto della soglia del 20%: è, infatti, in corso la procedura per la copertura di 10 posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, pubblicati con il bollettino n. 18513 del 23 dicembre 2020; i termini per le domande sono scadute il 28 gennaio 2021 ed è già stato dato mandato alla Commissione Tecnica per l'espletamento dei lavori. All'esito, la scopertura dell'ufficio, pur considerando gli specificati esoneri, sarà pari al 16% e, dunque, ben al di sotto del limite previsto dall'art. 106, comma 1 cit..

Deve, poi, rilevarsi che il collocamento fuori ruolo della dott.ssa CESQUI riguarda l'assunzione dell'incarico di Capo di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e, dunque, lo svolgimento di un incarico di vertice dell'amministrazione, particolarmente significativo nell'attuale contingenza socio-economica, in ragione del rilievo delle politiche pubbliche che il Ministero del Lavoro è chiamato a realizzare.

Evidentemente in considerazione delle suesposte circostanze il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, nella seduta del 22.2.2021, ha formulato parere favorevole al

¹ Cfr., da ultimo, delibera del 17 dicembre 2019, pratica n. 438/VF/2019.

² Dal parere del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione datato 18.2.2021 risulta che vi sono tre sostituti procuratori generali con un esonero del 25% ciascuno, un sostituto procuratore generale con esonero nella misura del 75% ed uno con esonero del 50%.

³ Tale decreto ha aumentato, in particolare, la pianta organica di 17 posti di sostituto procuratore generale.

collocamento fuori ruolo del magistrato; anche il Procuratore Generale, pur considerata la situazione dell'organico dell'ufficio, si è espresso positivamente in relazione all'autorizzazione dell'incarico.

In definitiva, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza, che lo stesso Procuratore Generale non ha ritenuto ostative al collocamento fuori ruolo della dott.ssa CESQUI, e del sicuro interesse dell'amministrazione della giustizia allo svolgimento da parte di un magistrato di un incarico di così particolare importanza istituzionale, appaiono sussistere tutte le condizioni per autorizzare il richiesto collocamento fuori ruolo, in deroga al limite di cui al comma 1 dell'art. 106 della circolare.

Quanto al limite di durata degli incarichi fuori ruolo previsto dall'art. 1, comma 68 della L. 190/2002 e dall'art. 108 della circolare n. 13778/2014, giova evidenziare che, ai fini del predetto calcolo, rilevano unicamente due periodi in cui la dott.ssa CESQUI ha svolto funzioni non giudiziarie presso il Ministero della giustizia: il primo dal 3 giugno 1998 al 21 giugno 2001 ed il secondo dal 15 ottobre 2014 al 27 giugno 2018, per un totale di 6 anni e 9 mesi. Non assume, invece, rilievo il periodo trascorso fuori ruolo quale componente del Consiglio Superiore della Magistratura dal 31 luglio 2006 al 23 novembre 2010: si tratta di un incarico elettivo che, ai sensi del comma 70 dell'art. 1 della L. 190/2012 (richiamato dal comma 1 dell'art. 108 della circolare), non si computa ai fini del predetto limite. Ne segue che, sotto il profilo in disamina, l'incarico è autorizzabile.

Sotto altro profilo, deve rilevarsi che il magistrato, una volta cessato l'ultimo incarico fuori ruolo, ha preso servizio presso la Procura Generale della Corte di Cassazione in data 28 giugno 2018; non sono, dunque, ancora decorsi i tre anni previsti dal primo comma dell'art. 116 della circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 e succ. mod. (a mente del quale il magistrato non può essere autorizzato a una nuova destinazione fuori ruolo prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, ridotti a due ove il periodo trascorso nell'incarico esaurito sia inferiore a tre anni). Deve, tuttavia, rilevarsi che il predetto limite non trova applicazione nel caso di specie, che, riguardando un incarico di diretta collaborazione, rientra nell'eccezione di cui alla lettera e) dell'art. 116, concernente “*gli incarichi di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 217/2001 convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317⁴ e all'art. 9, comma 5 bis, del Decreto legislativo n. 303/1999*”⁵.

⁴ Si tratta degli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio.

Da ultimo, va evidenziata la conformità della richiesta alla previsione del generale limite di 200 posti di dotazione organica per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie, come stabilito nella tabella allegata al D.L. 143 del 16 settembre 2008, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 13 novembre 2008, n. 181; infatti, allo stato, risultano collocati fuori ruolo 164 magistrati.

Sussistono, dunque, tutte le condizioni, sia di normazione primaria che secondaria, per autorizzare il collocamento fuori ruolo della dott.ssa CESQUI.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della **dott.ssa Elisabetta Maria CESQUI**, magistrato ordinario che ha conseguito la VII valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso la Procura Generale della Corte di Cassazione in qualità di sostituto procuratore generale, per essere nominata, con il suo consenso, Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali.

⁵ Si tratta degli incarichi di segretario generale, vicesegretario generale, capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 della L. n. 400 del 1988, esperti di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonché il dirigente generale della Polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che è adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale.

SESTA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO EX ART. 70, CO. 3° R.I.

SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 2021 – ORE 10:00

INDICE

VARIE..... 1

1) - **3/VA/2021** - Ministero Affari Esteri nota pervenuta in data 19 gennaio 2021 prot. 2183/2021 - Domanda di pronuncia pregiudiziale C-236/2020 proposta, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Italia - Termine invio parere 25 febbraio 2021. (*relatore Consigliere CHINAGLIA*) 1

VARIE

1) - **3/VA/2021** - Ministero Affari Esteri nota pervenuta in data 19 gennaio 2021 prot. 2183/2021 - Domanda di pronuncia pregiudiziale C-236/2020 proposta, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Italia - Termine invio parere 25 febbraio 2021.

(relatore Consigliere CHINAGLIA)

La Commissione propone al *Plenum* di adottare la seguente delibera:

«Il Consiglio,

vista la domanda di pronuncia pregiudiziale C-236/2020 proposta, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, notificata dalla Corte di Giustizia in data 23.12.2020;

- visto il parere dell'Ufficio Studi al riguardo, che di seguito si riporta:

“II. La vicenda che ha dato origine alla controversia instaurata innanzi al T.A.R. per l'Emilia Romagna

Per la migliore comprensione dei quesiti interpretativi posti dal T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, alla Corte di Giustizia Europea con l'ordinanza di rimessione della questione pregiudiziale n. 363, pubblicata il 1° giugno 2020, è opportuna una breve premessa illustrativa relativa all'oggetto del giudizio nell'ambito del quale il rinvio pregiudiziale è stato disposto.

Dall'ordinanza di rimessione emerge che la dott.ssa Rinaldi Maria Grazia – giudice di pace ininterrottamente dal 3 luglio 2002, da ultimo presso la sede di Imola e in attesa di riconferma ai sensi del D.Lgs. n. 92/2016 -, con ricorso proposto al T.A.R. Emilia Romagna contro il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto - previa eventuale rimessione della questione di

costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea, ovvero previa disapplicazione diretta delle norme interne ritenute incompatibili - l'accertamento del diritto alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o part-time con il Ministero della Giustizia *“in ragione della parità sostanziale di funzioni con i magistrati c.d. togati o, in subordine, comunque al conseguimento dello status di pubblico dipendente a tempo pieno o part time, con la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, oltre oneri previdenziali e assistenziali”*. In via subordinata la ricorrente ha richiesto la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da essa subiti, derivanti da fatto illecito del legislatore per la mancata previsione di tutele assistenziali e previdenziali in favore dei giudici di pace, oltre che per l'illegittima reiterazione dei rapporti a termine *ex art. 36, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001*.

A sostegno della fondatezza delle domande la dott.ssa Rinaldi ha dedotto che plurimi elementi depongono nel senso dell'equiparazione, quanto alla natura delle funzioni concretamente esercitate, del giudice di pace al magistrato c.d. togato e/o comunque della qualificazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2126 c.c., come di carattere pubblico o di tipo subordinato (a tempo determinato e parziale), indicandoli: *a) nello svolgimento della funzione giurisdizionale in materia civile e penale, al pari dei magistrati togati, nei limiti delle competenze per materia e valore previste dalla legge; b) nell'effettivo inserimento nell'organizzazione del Ministero della Giustizia, quale datore di lavoro e nel ruolo organico; c) nel dovere di osservanza di orario di lavoro predeterminato e del calendario d'udienza; d) nella retribuzione prefissata erogata mensilmente e correlata ad una parte fissa e ad una variabile; e) nel dovere di esclusività (al pari di ogni altro dipendente pubblico) se si eccettua la possibilità di svolgere l'attività forense ove svolta al di fuori del circondario; f) nell'obbligo di osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari (art. 10 c. 1, legge 374/1991) e infine nella sottoposizione, al pari di quest'ultimi, al potere disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura”*.

Dall'ordinanza di rimessione emerge ancora che i motivi in base ai quali la ricorrente ha sollecitato il rinvio alla CGUE sono riassumibili nel fatto che:

- la normativa italiana sarebbe in aperto contrasto con quella comunitaria in materia di lavoro, con particolare riferimento alle direttive in tema di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale e di divieto di discriminazione (direttive 1999/70/CE, 1997/81/CE, 2003/88/CE, 2000/78/CE), essendo irrilevante per la nozione comunitaria di “lavoratore” la qualificazione del servizio in termini di onorarietà;

- la Corte di Giustizia, con sentenza 1° marzo 2012, O'Brien C-393/10, resa con riferimento ai giudici onorari inglesi, nel ritenere l'identità sostanziale delle funzioni esercitate da questi rispetto a quella dei giudici di carriera, avrebbe rilevato una illegittima disparità di trattamento nell'ordinamento del Regno Unito, quantomeno in punto di mancata previsione, in favore dei giudici onorari, di qualsiasi forma di tutela previdenziale.

III. L'ordinanza del T.A.R. Emilia Romagna n. 363, pubblicata il 1° giugno 2020, con la quale è stato disposto il rinvio pregiudiziale

III.1 I quesiti

Con la suindicata ordinanza il T.A.R. ha proposto domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del TFUE (*ex art. 234 TCE*), ritenuta rilevante e decisiva, ai fini della risoluzione della controversia, la valutazione di compatibilità della normativa nazionale relativa ai giudici di pace con il diritto dell'Unione, e ha formulato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea i seguenti quesiti interpretativi:

- *“Se gli artt. 20, 21, 31, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le direttive n. 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato (clausole 2 e 4), n. 1997/81/CE sul lavoro a tempo parziale (clausola 4) n. 2003/88/CE sull'orario di lavoro (art. 7), n. 2000/78/CE (art. 1, 2 comma 2 lett. a) in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ostino all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana di cui alla legge 374/91 e s.m. e d.lgs. 92/2016 come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico, assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico”.*

- *“Se i principi comunitari in tema autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale e segnatamente l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ostino all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico”.*

- *“Se la clausola 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE, osti*

all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana, secondo cui l'incarico a tempo determinato dei giudici di pace quali giudici onorari, originariamente fissato in 8 anni (quattro più quattro) possa essere sistematicamente prorogato di ulteriori 4 anni senza la previsione, in alternativa alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, di alcuna sanzione effettiva e dissuasiva".

Risulta evidente, sulla base di quanto sopra esposto, che il Collegio ha ritenuto di dover sollevare, *ex art. 267 TFUE*, questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario, volta ad accertare se quest'ultimo osti alle regole nazionali che, anche per come formulate dal legislatore e interpretate nel diritto vivente, delineano uno *status* dei giudici di pace che:

- non li assimila, quanto a trattamento economico, assistenziale e previdenziale, ai magistrati togati;
- comunque non prevede per essi le forme di tutela assistenziale e previdenziale garantite al lavoratore subordinato pubblico;
- consente la sistematica proroga dell'incarico a tempo determinato conferito ai magistrati onorari.

III.2. I motivi del rinvio pregiudiziale

Il T.A.R., nell'argomentare la dubbia conformità della normativa interna con quella comunitaria, ha illustrato dapprima la normativa nazionale e poi quella eurounitaria dedicata all'istituto in esame.

Con riguardo a quest'ultima ha innanzitutto richiamato l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito nella direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui dispone:

"Campo d'applicazione (clausola 2)

1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro.

2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o le parti sociali stesse possono decidere che il presente accordo non si applichi ai:

- a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato;*
- b) contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici".*

"Principio di non discriminazione (clausola 4)

1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

2. Se del caso, si applicherà il principio del *pro rata temporis*.

3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.

4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.

“Misure di prevenzione degli abusi (clausola 5)

1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.

L'ordinanza ha, poi, richiamato l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, recepito dalla direttiva 1997/81/CE, clausola 4, commi 1 e 2, nella parte in cui prevede:

“Clausola 4: Principio di non-discriminazione

1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.

2. Dove opportuno, si applica il principio "*pro rata temporis*".

3. Le modalità di applicazione della presente clausola sono definite dagli Stati membri e/o dalle parti sociali, tenuto conto della legislazione europea e delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali.

4. *Quando ragioni obiettive lo giustificano, gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, e/o le parti sociali possono, se del caso, subordinare l'accesso a condizioni di impiego particolari ad un periodo di anzianità, ad una durata del lavoro o a condizioni salariali. I criteri di accesso dei lavoratori a tempo parziale a condizioni di impiego particolari dovrebbero essere riesaminati periodicamente tenendo conto del principio di non-discriminazione previsto alla clausola 4.1”.*

È stata, poi, invocata la direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro laddove, a sua volta, dispone:

“Articolo 7 Ferie annuali

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.

È stata, quindi, richiamata la direttiva n.2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro nella parte in cui stabilisce:

“Articolo 2 Nozione di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1 .

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;”.

In aggiunta alle suindicate direttive, l’ordinanza ha richiamato anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (che, ai sensi dell’art. 6 TFUE, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati), contenente norme rilevanti per la controversia e, precisamente, gli artt. 20 (uguaglianza davanti alla legge), 21 (non discriminazione), 31 (condizioni di lavoro giuste ed eque), 33 (vita familiare e vita professionale) e 34 (sicurezza sociale e assistenza sociale).

Ricostruito il formante normativo, l’ordinanza ha poi rilevato come la giurisprudenza comunitaria, per l’individuazione della nozione di lavoratore di cui all’art. 45 TFUE, conferisce costantemente rilievo a tre criteri oggettivi, concernenti le effettive modalità di

svolgimento del rapporto e indipendenti dalla qualificazione che allo stesso abbiano eventualmente attribuito le parti, costituiti:

- a) dal carattere «reale ed effettivo» della prestazione (personalmente) resa;
- b) dalla soggezione al potere di direzione del destinatario della stessa (in cui si esprime il vincolo di subordinazione in senso stretto);
- c) dalla natura onerosa della prestazione (e quindi del pagamento, in qualsiasi forma, di una retribuzione come corrispettivo di essa).

Sulla base di questa premessa, il T.A.R. ha rilevato come la nozione di “lavoratore”, ai sensi del diritto dell’Unione, si riconnetta a caratteristiche essenziali del rapporto di lavoro, costituite dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione. Ha ancora evidenziato come la Corte di giustizia abbia da tempo affermato che i criteri interpretativi elaborati con riguardo all’art. 45 TFUE servono a definire anche la nozione di lavoratore ai fini del principio della parità di trattamento, in particolare tra lavoratori e lavoratrici. A questi fini, per lavoratore deve intendersi ogni persona che esegue, a favore di un’altra e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una remunerazione, ad esclusione del caso in cui tali prestazioni non costituiscano un’attività reale ed effettiva ovvero siano talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie. Conclude il T.A.R. che, agli effetti del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia, ai fini della nozione di lavoratore subordinato è irrilevante la qualificazione in termini di onorarietà del servizio, dovendo piuttosto aversi riguardo a criteri oggettivi, che caratterizzano il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi degli interessati.

Per quanto riguarda, invece, la problematica della reiterazione dei contratti a termine dei giudici onorari, successivamente prorogati con disposizioni normative, l’ordinanza rileva, con riferimento alla clausola 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE, come la Corte di Giustizia abbia da tempo contrastato l’abuso dei contratti a termine, al di fuori dei casi consentiti, anche nell’impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione (C. Giust., ordinanza 12 dicembre 2013, C-50/13; C. Giust., 7 marzo 2018, Santoro C-494/16) non imponendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma richiedendo “*un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare*”.

Tanto premesso, nell'indicare i motivi del rinvio pregiudiziale, l'ordinanza principia dalla considerazione che la normativa italiana, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza interna, prevede che il rapporto di servizio dei giudici di pace, qualificato dalla legge come onorario, non presenta gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato e segnatamente del rapporto di pubblico impiego. Da ciò consegue il mancato riconoscimento agli stessi di ogni forma di tutela di tipo previdenziale ed assistenziale, anche in riferimento alla salute, alla maternità e alla famiglia, oltre che del diritto alle ferie. Diversamente, i giudici c.d. togati o di carriera sono titolari di un rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il Collegio dubita della conformità al diritto dell'Unione di siffatta disciplina in base alla nozione di "lavoratore" di tipo senz'altro sostanziale invalsa nell'ambito del diritto dell'UE. Svolgendo i giudici di pace funzioni giurisdizionali che, ad avviso dell'organo rimettente, sarebbero del tutto assimilabili a quelle dei giudici c.d. togati e/o comunque a quelle di un prestatore di lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, essi, ai fini del diritto comunitario, potrebbero essere considerati lavoratori ai sensi della clausola 2, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.

L'ordinanza prosegue affermando che, in base alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e al principio di non discriminazione, il diverso trattamento di un lavoratore a tempo parziale rispetto ad un lavoratore a tempo pieno comparabile può giustificarsi solo con "ragioni oggettive", le quali non possono individuarsi nella differenza di trattamento prevista da una norma generale ed astratta. Tali ragioni obiettive sussistono, invece, quando la disparità di trattamento risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.

Le ragioni oggettive non potrebbero, dunque, essere ravvisate: nella mera qualificazione legislativa di un rapporto di pubblico servizio come rapporto onorario; nella possibilità astratta per il giudice di pace di esercitare l'attività di avvocato al di fuori del circondario; nelle differenze pur esistenti in punto di modalità di selezione; nella formale qualificazione del compenso corrisposto quale indennità; nella durata a tempo determinato del rapporto.

Pur a voler conferire a tali differenze ordinamentali la valenza di "ragioni obiettive" - continua l'ordinanza -, tale differenziazione potrebbe solo consentire di escludere il diritto alla piena assimilazione e, quindi, l'applicabilità ai giudici di pace dello stesso trattamento economico e previdenziale dei giudici di carriera, ma non certo legittimare la negazione di

qualsiasi diritto in presenza di un'acclarata attività continuativa ed a tempo pieno in regime di subordinazione.

L'ordinanza afferma, poi, che la questione pregiudiziale sarebbe rilevante e decisiva ai fini della risoluzione della controversia e che la rilevanza non potrebbe essere esclusa in relazione alla pendenza presso la Corte di Giustizia di altre due questioni di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in tema di giudici onorari (la prima questione pregiudiziale - causa C-658/18 - concerne la richiesta alla Corte di accertare la natura giuridica del rapporto di lavoro del giudice di pace italiano e l'eventuale violazione da parte delle norme nazionali che regolamentano lo *status* di giudice di pace con le direttive europee in tema di lavoro; con la seconda questione pregiudiziale - causa C-834/19 - è stato richiesto *“se osti alla realizzazione dell'effetto utile delle direttive 1997/81/CE e 1999/70/CE l'orientamento nazionale che esclude dalla nozione di “lavoratore a tempo parziale” di cui alla clausola 2 dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1997/81/CE e dalla nozione di “lavoratore a tempo determinato” di cui alla clausola 2 dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1999/70/CE il Giudice Onorario di Tribunale (GOT)”*). Il Collegio ha ritenuto, infatti, che i suddetti quesiti interpretativi, benché indubbiamente connessi, non coprissero nella loro interezza tutti i profili di contrasto rilevabili della normativa nazionale, e che una delle due citate questioni pregiudiziali atterrebbe non già al giudice di pace, ma a un diverso giudice onorario (GOT).

Sotto un diverso profilo, l'ordinanza ritiene che la normativa italiana sarebbe inidonea a tutelare anche l'autonomia e l'indipendenza della funzione giurisdizionale svolta dai giudici di pace, garantita dall'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 6 (diritto ad un processo equo) della CEDU. A tal fine richiama la raccomandazione del 27 novembre 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, espressamente estesa anche ai giudici non professionali, secondo cui la giustizia in qualsiasi grado e da chiunque svolta, esige, al fine di garantire l'imparzialità, indipendenza e professionalità del giudice, il riconoscimento a tutti magistrati, siano essi onorari o di carriera, dei diritti fondamentali della continuità del servizio, di un trattamento economico sufficiente, del diritto di difesa nei procedimenti disciplinari e paradisciplinari. Il Collegio ha ritenuto che anche la previsione di adeguate forme di tutela previdenziale e assistenziale assolve alla medesima funzione di garanzia, anche in riferimento alla tutela del diritto fondamentale alla salute del lavoratore e alla maternità.

Risulterebbe, infine, dubbia anche la compatibilità eurounitaria segnatamente in riferimento alla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito nella direttiva 1999/70/CE, della normativa nazionale in punto di sistematica proroga dell'incarico del giudice di pace. Ad avviso del Collegio, una volta acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la sistematica reiterazione del rapporto "onorario" disposta dal legislatore italiano contrasterebbe con il suddetto accordo quadro, non essendo previste sanzioni "effettive e dissuasive" alternative rispetto alla non possibile conversione in rapporto a tempo indeterminato (Cassazione, sez. lavoro, 24 febbraio 2020, n. 4882).

IV. Sulla ricevibilità

Va innanzitutto rilevato che la questione di pregiudizialità rimessa alla Corte appare di dubbia ammissibilità, avendo essa ad oggetto lo *status* giuridico dei magistrati onorari e, in specie, del giudice di pace, in ordine al quale si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia con la sentenza del 16 luglio 2020, emessa nella causa U.X. contro il Governo della Repubblica italiana. In detta ordinanza, la Corte, nel decidere la questione pregiudiziale sollevata, nel 2018, dal Giudice di pace di Bologna con ordinanza 16 ottobre 2018, nell'ambito di un procedimento volto ad ottenere la condanna del Governo italiano al pagamento delle ferie non retribuite in favore di un giudice di pace, come sarà di seguito meglio evidenziato, ha fornito criteri interpretativi della normativa comunitaria che coprono l'ampio spettro delle questioni sottese ai quesiti posti dal T.A.R. dell'Emilia Romagna. Tanto rifluisce sia sul piano dell'ammissibilità della questione perché rende superfluo il rinvio, sia su quello del merito poiché i criteri interpretativi della normativa comunitaria consentono di ritenere la compatibilità con quest'ultima del diritto interno.

Esaminando per ora il primo profilo, occorre dar conto che la Corte di Giustizia, nella nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale dei giudici nazionali (2009/C-297/01), ha fornito criteri di indirizzo secondo i quali *“una giurisdizione avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso di diritto interno può, in particolare quando ritiene di aver ricevuto sufficienti chiarimenti dalla giurisprudenza della Corte, decidere essa stessa l'esatta interpretazione del diritto comunitario e l'applicazione di quest'ultimo alla situazione di fatto che esso constata”*, aggiungendo che *“tuttavia un rinvio pregiudiziale può risultare particolarmente utile, nella fase appropriata del procedimento, quando si tratta di una questione di interpretazione nuova che presenta un interesse generale per l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione nell'insieme degli Stati membri, o quando la giurisprudenza esistente non sembra potersi applicare ad un contesto di fatto inedito”*.

Ebbene, proprio alla stregua di tali criteri, deve escludersi la sussistenza di un interesse ancora attuale del T.A.R. Emilia Romagna ad ottenere una decisione in ordine alle questioni pregiudiziali poste.

A tal riguardo deve segnalarsi che la Cancelleria della Corte di Giustizia, con nota del 16 luglio 2020, significativamente coeva alla sentenza sopra citata, ha espressamente richiesto al T.A.R. di esprimersi in ordine al mantenimento o meno del rinvio, in seguito alla suindicata sentenza.

Il T.A.R., nell'ambito della sentenza non definitiva pubblicata il 20 ottobre 2020, ha confermato il proprio interesse al mantenimento del rinvio pregiudiziale, osservando come nel giudizio che aveva dato origine alla suindicata pronuncia del 16 luglio la ricorrente avesse chiesto l'accertamento del diritto alle ferie retribuite (poi riconosciute dal D.Lgs. n. 116/17), con conseguente domanda giudiziale di condanna del Governo italiano a corrispondere quanto dovuto.

Rispetto a tale domanda, molto più ampia è stata ritenuta quella posta dalla ricorrente nel giudizio che interessa e, conseguentemente, più estese le questioni oggetto del rinvio pregiudiziale.

Da qui la ritenuta necessità *“di un più approfondito esame da parte della Corte di Giustizia, in sede pregiudiziale, delle funzioni concretamente esercitate dal giudice di pace nell'ambito dell'ordinamento nazionale, sussistendo altrimenti il rischio pressoché certo di determinare un margine di apprezzamento eccessivamente ampio da parte del giudice nazionale in uno con l'elusione dell'effetto utile delle direttive evidenziate”*.

Ebbene, contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., ove si abbia riguardo alla sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020, risulta palese che, pur se nel giudizio nell'ambito del quale è stata posta la questione pregiudiziale la ricorrente, come premesso, aveva agito per il riconoscimento del diritto alle ferie, nondimeno la stessa aveva fondato tale richiesta sul presupposto dell'equiparabilità del proprio *status* a quello del magistrato togato o, comunque, del pubblico dipendente.

In ogni caso questa è la questione esaminata dalla Corte di Giustizia Europea, sezione II, con la già citata sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18.

Anticipando la conclusione a cui è giunta la pronuncia, deve evidenziarsi che la CGUE qualifica il giudice di pace quale "lavoratore", ai sensi della direttiva 2003/88, ed in particolare quale lavoratore a tempo determinato, attesa la natura limitata nel tempo degli incarichi.

Più nello specifico la Corte ha fondato la sua decisione su quattro snodi fondamentali, partendo dalla verifica intorno alla possibilità di applicare ai giudici di pace i principi espressi dalla direttiva 2003/88.

1. In primo luogo, la Corte ha affermato che il giudice di pace non rientra nelle categorie escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2003/88.

2. Quindi, la Corte di giustizia è passata a verificare se il giudice di pace possa essere qualificato come "lavoratore" ai sensi della direttiva 2003/88, limitandosi, come per gli snodi successivi, a interpretare in via tendenziale la normativa eurounitaria, fornendo utili criteri di valutazione dei casi concreti, lasciando però libero il giudice nazionale del rinvio di applicare in concreto i principi individuati alla figura del giudice di pace.

2.1. Al riguardo la Corte ha chiarito che il lavoratore, innanzitutto, è la persona che svolge attività reali ed effettive, non puramente marginali e accessorie, affermando che, nel caso concreto, le prestazioni svolte dalla ricorrente erano da ritenersi reali ed effettive in ragione dell'elevato numero di pronunce depositate (478 sentenze e 1326 ordinanze in un anno) e del numero di udienze tenute (due a settimana).

2.2. A connotare la qualifica di lavoratore è, inoltre, la percezione di somme di denaro come corrispettivo dell'attività professionale, tali essendo considerate dalla Corte le indennità attribuite ai giudici di pace (questi, per ciascuna udienza, per l'attività di apposizione di sigilli, per ogni processo assegnato, definito o cancellato dal ruolo, percepiscono indennità per ciascun mese effettivo di servizio a titolo di rimborso spese).

La Corte ha, ancora, chiarito che né la qualifica come onorario del servizio prestato, né il livello limitato delle somme percepite, né l'origine delle risorse impiegate possono influire sulla considerazione di tali somme come di natura remunerativa. Spetta, comunque, al giudice nazionale verificare se gli importi percepiti presentano un carattere remunerativo idoneo a procurare un beneficio materiale e garantiscano il sostentamento del giudice di pace.

2.3. La nozione di lavoratore, inoltre, implica un vincolo di subordinazione.

Nel caso concreto, il giudice eurounitario lo ha ritenuto sussistente alla luce dei seguenti elementi: i giudici di pace sono tenuti al rispetto delle tabelle che indicano la composizione degli uffici, disciplinano in maniera vincolante l'organizzazione del lavoro, compresi l'assegnazione dei fascicoli, le date e gli orari di udienza; sono tenuti ad osservare gli ordini di servizio del Capo dell'ufficio e i provvedimenti organizzativi, generali e speciali, del C.s.m.; devono essere costantemente reperibili; sono soggetti sotto il profilo disciplinare ad obblighi analoghi a quelli dei magistrati professionali.

Tanto premesso, il giudice eurounitario fa discendere dalla qualificazione del giudice di pace quale “lavoratore”, ai sensi della direttiva 2003/88, e, in particolare, quale lavoratore a tempo determinato, l’applicabilità ai giudici di pace, in astratto, del divieto di discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato basato solo su tale diversa qualifica.

Al fine di verificare se sussista tale discriminazione e, in caso positivo, se sia giustificata, la Corte affronta i successivi due snodi.

3. Con il terzo snodo il giudice eurounitario verifica se l’attività giurisdizionale svolta dai giudici di pace sia comparabile a quella dei giudici professionali, tenendo conto di un insieme di fattori come la natura del lavoro, le condizioni di formazione, le condizioni di impiego. In particolare, va verificato se svolgono le stesse mansioni; trattandosi di attività giurisdizionale, va verificato se la stessa è equivalente a quella svolta da un magistrato professionale, se implica le stesse responsabilità sul piano amministrativo, disciplinare e fiscale, e se comporta lo stesso inserimento continuativo nell’organico degli uffici.

La Corte evidenzia tanto gli elementi che avvicinano le mansioni dei giudici di pace a quelle dei giudici ordinari, quanto gli elementi che, invece, ne segnano la distanza.

Dal primo punto di vista sottolinea che: entrambe le figure appartengono all’ordine giudiziario, esercitano la giurisdizione nel campo civile e penale, esercitano competenze in materia di conciliazione civile, sono tenuti all’osservanza degli stessi doveri, sono tenuti a rispettare la stessa tipologia di tabelle, gli ordini di servizio del Capo dell’ufficio e i provvedimenti generali e speciali del C.s.m., e sono costantemente reperibili; sia i magistrati onorari che quelli ordinari sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio, sono sottoposti agli stessi rigorosi criteri applicabili per le valutazioni di professionalità e vedono applicate le stesse regole di responsabilità civile ed erariale.

Dal secondo punto di vista, invece, sussistono elementi che segnano la differenza tra le mansioni svolte: la controversie riservate ai giudici di pace non presentano lo stesso grado di complessità ed importanza di quelle trattate dai magistrati ordinari, i primi possono svolgere solo funzioni monocratiche e non possono far parte degli organi collegiali.

Conclusivamente la Corte afferma che spetta al giudice nazionale stabilire se, alla luce di tali circostanze concrete, l’attività lavorativa dei magistrati onorari sia comparabile a quella dei professionali.

4. Si arriva, così, al quarto ed ultimo snodo. Ove fosse vero che le posizioni dei magistrati onorari e professionali sono comparabili, allora occorrerebbe valutare se eventualmente sussista una ragione oggettiva che giustifichi un diverso trattamento. Deve

trattarsi di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti; tali elementi devono essere idonei ad evidenziare una reale necessità della disparità di trattamento; quest'ultima deve essere idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risultare a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.

La Corte di giustizia afferma che la disparità di trattamento potrebbe essere giustificata dalle diverse qualifiche e dalla diversa natura delle mansioni svolte dai giudici onorari, in relazione alle quali gli stessi assumono responsabilità. Le differenze nell'attività lavorativa potrebbero integrare una ragione oggettiva della diversità di trattamento e l'obiettivo perseguito dal legislatore di mettere in luce le differenze tra tali attività potrebbe giustificare la diversa disciplina del lavoro. Occorre, però, che tale obiettivo risponda a una reale esigenza e che la diversità di trattamento sia idonea e necessaria al fine di conseguire lo stesso.

La Corte evidenzia che il mero dato della diversità di procedura di assunzione, concorsuale per i magistrati ordinari e di diversa natura per i giudici onorari, non impone di per sé necessariamente una disparità di trattamento nelle condizioni di lavoro. Pur tuttavia è rilevante che l'ordinamento giuridico nazionale, attribuisca, ai sensi dell'art. 106 della Costituzione, rilievo alla procedura concorsuale in relazione all'assunzione delle mansioni dei magistrati ordinari che presentano una peculiare natura e delle quali gli stessi assumono la responsabilità, ed in relazione al diverso livello di qualifica richiesta per l'assolvimento delle stesse mansioni. Spetta al giudice nazionale, afferma la Corte, valutare le circostanze concrete di lavoro; ad ogni modo - continua - l'obiettivo sopra segnalato, sotteso alla diversità di trattamento, di rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra i magistrati onorari e quelli professionali, potrebbe essere idoneo a rispondere ad una reale necessità, e la differenza di trattamento nelle condizioni di lavoro potrebbe essere un mezzo proporzionato all'obiettivo indicato.

Tanto chiarito, occorre ribadire e sottolineare i passaggi, che ai fini della presente disamina appaiono più rilevanti, nei quali la Corte ha, come visto, chiarito che, pur a fronte delle somiglianze tra la posizione del giudice di pace e quella dei magistrati ordinari (risultante da molteplici elementi), emerge che le funzioni di giudice di pace *“non hanno gli aspetti di complessità che caratterizzano le controversie devolute ai magistrati ordinari”*,

trattando essi “*cause di minore importanza*” ed essendo chiamati a “*svolgere soltanto le funzioni attribuite a giudici singoli e non possono quindi far parte di organi collegiali*”.

In tali circostanze, ha chiarito ancora la Corte, spetta allora al giudice del rinvio, “*che è il solo competente a valutare i fatti, determinare, in ultima analisi, se un giudice di pace come la ricorrente nel procedimento principale si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario che, nel corso del medesimo periodo, abbia superato la terza valutazione di idoneità professionale e maturato un’anzianità di servizio di almeno quattordici anni*”(punto 148)¹.

Alla luce della riportata sintesi della sentenza della CGUE del 16 luglio 2020 appare evidente come la questione proposta alla Corte con l’ordinanza in commento sia la medesima di quella già decisa.

Vero è che, in quel caso, la questione è stata sollevata per valutare la compatibilità comunitaria della normativa sui giudici di pace, laddove negava il diritto alle ferie retribuite riconosciuto, invece, ai magistrati ordinari, mentre nel caso di cui all’ordinanza in esame, la questione è stata rimessa per valutare la compatibilità con il diritto eurounitario della normativa sui giudici di pace sia nella parte in cui non li assimila ai magistrati togati, o comunque ai dipendenti pubblici, quanto a trattamento economico, assistenziale e previdenziale, sia nella parte in cui autorizza la sistematica proroga dell’incarico a tempo determinato ad essi conferito.

Nondimeno, è evidente che la normativa della cui compatibilità comunitaria si dubita non è da individuarsi nella disciplina delle ferie, nell’un caso, e del trattamento economico, assistenziale e previdenziale, nell’altro, quanto in quella più generale relativa allo *status* dei giudice di pace.

In altri termini, ciò che è stato messo in discussione con la questione pregiudiziale già decisa e con quella devoluta dal T.A.R. con l’ordinanza in commento è l’inquadramento dei giudici di pace al di fuori di un rapporto lavorativo assimilabile a quello dei giudici togati, o, comunque, dei pubblici dipendenti. La normativa italiana, infatti, prevede, come necessaria

¹ Sempre in materia di esercizio di funzioni giudiziarie a titolo onorario, la Corte di Giustizia U.E., con la precedente sentenza del 1° marzo 2012, O'Brien, C-393/10, si era già occupata della vicenda di un magistrato onorario inglese che lamentava l’indebito rifiuto da parte del Ministro della Giustizia britannico di corrispondergli la pensione di vecchiaia, calcolata *pro rata temporis* sulla base della pensione di vecchiaia spettante ad un giudice a tempo pieno, che raggiunge il collocamento a riposo all’età di 65 anni e che ha svolto il medesimo lavoro. In tale causa la Corte aveva precisato che ove l’attività esercitata fosse stata sostanzialmente identica, l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale sarebbe stato ostativo ad una previsione del diritto nazionale operante una distinzione tra i giudici a tempo pieno e giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale differenza di trattamento non fosse giustificata da “*ragioni obiettive*”, da valutarsi da parte del giudice del rinvio.

conseguenza dell'inquadramento nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, il diritto alle ferie, da un lato, e al trattamento economico, assistenziale e previdenziale, dall'altro. Ove venisse accertata la necessità di attribuire ai giudici di pace lo *status* di pubblici dipendenti ne discenderebbe, come conseguenza automatica, prevista dalla legge, il riconoscimento degli indicati diritti. La normativa, interna, pertanto, nella parte in cui collega al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato i relativi diritti lavorativi, non è mai stata sindacata. Ciò che viene contestato è il non corretto inquadramento dei giudici di pace.

Se così è, consegue che oggetto del rinvio non è la normativa sulle ferie e sugli altri diritti, ma l'inquadramento giuridico a monte. Da tale punto di vista, pertanto, la questione sollevata dal T.A.R. è perfettamente coincidente con quella esaminata dalla sentenza della CGUE del 16 luglio 2020.

Del resto anche la questione relativa alla reiterazione dei contratti a termine discende logicamente dalla medesima problematica dell'inquadramento del servizio reso dai giudici di pace come servizio sostanzialmente onorario, ovvero formalmente onorario ma sostanzialmente subordinato.

La sentenza della CGUE del 16 luglio 2020, infatti, esamina la compatibilità della normativa italiana con l'articolo 31, paragrafo 2, e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché delle clausole 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l'«accordo quadro»), che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

I medesimi parametri normativi sono invocati anche dall'ordinanza del T.A.R. dell'Emilia Romagna.

Gli articoli che il Collegio invoca sono i medesimi, e quelli che, invece, sono aggiunti rispetto ai parametri esaminati dalla sentenza della CGUE del 16 luglio 2020 non estendono la questione di compatibilità eurounitaria, ma si limitano a meglio descriverla senza aggiungere nuovi elementi di comparazione.

In particolare le norme invocate dall'ordinanza qui in esame e non citati nella sentenza dello scorso luglio sono:

- gli artt. 20 (Uguaglianza davanti alla legge), 21 (Non discriminazione), 33 (Vita familiare e vita professionale) e 34 (Sicurezza sociale e assistenza sociale) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

- le clausole 2 (Campo d'applicazione), 4 (Principio di non discriminazione) e 5 (Misure di prevenzione degli abusi) della direttiva n. 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato,

- la clausola 4 (Principio di non-discriminazione) della direttiva n. 1997/81/CE sul lavoro a tempo parziale,

- gli artt. 1 (Obiettivo) e 2, co. 2, lett. a) (Nozione di discriminazione), della direttiva n. 2000/78/CE in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

È evidente che i principi espressi dagli articoli qui sopra riportati, e non formalmente indicati come parametro di giudizio nell'ordinanza di rimessione dalla quale è scaturito il procedimento di rimessione della pregiudiziale eurounitaria definito con la sentenza della CGUE del 16 luglio 2020, sono stati, comunque, tutti esaminati da quest'ultima che, come premesso, si è incentrata proprio sul principio di non discriminazione normativa di situazioni assimilabili da valutare in base ad un approccio sostanzialistico e non formalistico.

Per tal ragioni l'ordinanza di rimessione appare irricevibile.

V. Sulla compatibilità della normativa interna con i principi eurounitari

V.1. Premessa

In disparte le sopra illustrate questioni di irricevibilità e passando al merito, occorre evidenziare che i criteri interpretativi forniti dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 16 luglio 2020 conducono, comunque, a ritenere la normativa interna, come interpretata nel diritto vivente, conforme a quella comunitaria e, specularmente, errata la prospettiva dalla quale ha preso le mosse il giudice rimettente nel formulare i quesiti interpretativi.

La ricostruzione contenuta nell'ordinanza del T.A.R. Emilia Romagna sembra sottendere, infatti, l'opzione secondo cui, alla luce della normativa europea, sarebbe necessario riconoscere al giudice di pace uno *status* equiparabile, quanto alle condizioni di lavoro, a quello del magistrato professionale o del pubblico dipendente.

Il T.A.R., invero, prospetta che il diritto eurounitario sembrerebbe ostare all'applicazione della normativa nazionale italiana di cui alla legge n. 374/91 e s.m. e al D.Lgs. n. 92/2016, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, secondo cui: i

giudici di pace, quali giudici onorari, risultano, oltre che non assimilati quanto a trattamento economico, assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico; l'incarico a tempo determinato dei giudici di pace, quali giudici onorari, originariamente fissato in 8 anni (quattro più quattro), può essere sistematicamente prorogato di ulteriori 4 anni senza la previsione, in alternativa alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, di alcuna sanzione effettiva e dissuasiva.

Ebbene, l'impostazione seguita dal T.A.R. nella citata ordinanza di rinvio pregiudiziale oblitera, da un canto, che la regola, di rango costituzionale, secondo cui l'ingresso stabile nella magistratura professionale presuppone il superamento del concorso per esame e titoli (art. 106 Cost.) costituirebbe un controlimite, rispetto a un ipotetico obbligo comunitario che imponesse, sul piano interno, la stabilizzazione dei giudici onorari, dall'altro che la temporaneità dell'incarico, l'esercizio non esclusivo delle funzioni giurisdizionali, la diversa natura e il minor grado di complessità delle attività svolte dai magistrati onorari, compresi i Giudici di Pace, integrano un connotato di diversità tra le due funzioni così significativo da atteggiarsi a "ragioni oggettive" idonee, secondo i criteri interpretativi forniti dalla Corte di Giustizia, a giustificare la mancata parificazione degli stessi ai giudici professionali, non solo sul piano ordinamentale, ma anche limitatamente alle condizioni di lavoro, nell'ampia accezione in cui queste sono state declinate dal giudice rimettente.

A sostegno di quanto premesso valgono le considerazioni che saranno di seguito svolte.

V.2. La figura del magistrato onorario nella legislazione nazionale e l'elaborazione giurisprudenziale interna

La giurisprudenza interna da tempo ha affrontato la questione della equiparabilità delle funzioni svolte dai giudici di pace e, in generale, dai magistrati onorari, a quelle dei magistrati togati e, in generale, dei pubblici dipendenti.

Dall'esame delle pronunce emerge che, con le eccezioni costituite dalla citata ordinanza di rinvio pregiudiziale del T.A.R. Emilia Romagna e dalle decisioni del Tribunale di Napoli e Vicenza, si registra un'unanimità di vedute in ordine al fatto che i magistrati onorari (compresi i giudici di pace) non possono essere equiparati ai magistrati professionali, che la mancata equiparazione è dovuta a differenze sostanziali e non meramente formali, attinenti alle modalità di accesso alla funzione e alla natura delle mansioni effettivamente

svolte, che tali elementi di diversità tra le due figure integrano ragioni oggettive che ‘giustificano’ il diverso regime cui le due categorie sono soggette.

Di seguito sarà effettuato un *excursus* della giurisprudenza.

Quanto alla giurisprudenza amministrativa, per ragioni di sintesi, appare opportuno richiamare la recente sentenza del Consiglio di Stato, Consiglio Sez. V - 09/12/2020, n. 7772 (e le conformi pronunce nn. 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7771 del 2020) che, con riferimento ad un caso in cui veniva in rilievo l’analoga questione relativa allo *status* del giudice di pace e alla sua parificazione a quello del giudice professionale², rinviando, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 c.p.a., all’indirizzo espresso nella sentenza 21 febbraio 2020 n. 1326, ha rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso.

In quel giudizio, il ricorrente aveva dedotto che la normativa sui giudici di pace era in contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. e, a sostegno di questo, aveva allegato che il rapporto di servizio del Giudice di Pace presenta molteplici elementi di similitudine con il rapporto di impiego pubblico, per dedurre che il giudice di pace “*è un giudice "professionalizzato", che appartiene all'ordine giudiziario, ed è reclutato attraverso un concorso per titoli all'esito di un tirocinio con prova attitudinale finale; è sottoposto agli obblighi ed alle responsabilità del magistrato togato, ma riceve solamente un'indennità che non comprende alcuna tutela previdenziale ed assistenziale*”.

Di conseguenza, ad avviso dell’appellante, sia l’art. 11 della legge n. 374 del 1991, sia gli artt. 25 della L. n. 57/2016 e 31 del D.Lgs. n. 116/17, laddove affermano l’onorarietà dell’incarico, escludendo in radice la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, e non prevedono tutele, previdenziali e assistenziali, ad esso correlate, palesavano evidenti profili di contrasto con gli artt. 3 Cost. (sotto il profilo della non ragionevole disciplina penalizzante rispetto ai magistrati togati a fronte di una parità di mansioni), 36 Cost. (in relazione al principio di proporzionalità tra la retribuzione e la qualità e quantità del lavoro, non soddisfatto da un mero trattamento basato sulla corresponsione di indennità), e 38 Cost. (stante la mancata previsione di ferie e del trattamento di malattia).

² Il ricorrente aveva richiesto l'accertamento del diritto ad ottenere lo *status* giuridico di pubblico dipendente a tempo pieno o part-time nell'ambito della magistratura, od in subordine nell'ambito del personale del Ministero della Giustizia, con conseguente condanna dell'amministrazione alla ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e previdenziale, oltre che al risarcimento del danno derivante dall'illegittima reiterazione di contratti a termine.

Il Supremo consesso della giustizia amministrativa, nel ritenere l'infondatezza di tali doglianze, ha affermato che correttamente i giudici di primo grado avevano risolto in senso negativo il denunciato conflitto delle norme primarie con gli artt. 36 e 38 C., valorizzando “la differenza tra magistrato onorario e magistrato togato rinvenibile, più che nella diversità delle funzioni svolte, nel distinto sistema di reclutamento, riveniente il proprio fondamento nell'art. 106 Cost., con ricadute anche sul trattamento economico e previdenziale”.

Passando poi all'esame dello specifico profilo concernente la qualificazione del rapporto di lavoro dei giudici di pace, il Consiglio di Stato ha richiamato “il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui nei confronti del giudice di pace si instaura un rapporto di servizio non coincidente con quello di pubblico impiego, seppure con sue proprie peculiarità, connesse alla peculiarità delle funzioni svolte. In particolare, è stato osservato che il funzionario onorario (categoria della quale fa parte il giudice di pace secondo l'espressa previsione di cui all'art. 1, comma 2, della legge istitutiva 21 novembre 1991, n. 374) ricorre allorché esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico ed i due rapporti si distinguono in base ai seguenti elementi: 1) la scelta del funzionario che, nell'impiego pubblico, viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è dunque di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico-discrezionale; 2) l'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato e meramente funzionale per il funzionario onorario; 3) lo svolgimento del rapporto che, nel pubblico impiego, è regolato da un apposito statuto, mentre nell'esercizio delle funzioni onorarie è privo di specifica disciplina, quest'ultima potendo essere individuata unicamente nell'atto di conferimento dell'incarico e nella natura di tale incarico; 4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito tra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario ed, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti; 5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego ed a termine (anche se vi è possibilità di rinnovo dell'incarico) quanto al funzionario onorario. Applicando tali coordinate ermeneutiche, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che il giudice di pace sia un magistrato onorario (Cass., sez. lav., 9 settembre 2016, n. 17862; Cass., SS.UU., 31 maggio 2017, n. 13721; Cass., sez. lav., 4 gennaio 2018, n. 99). La giurisprudenza ha altresì chiarito che l'art. 54 Cost., costituendo l'unica fonte della disciplina costituzionale dell'attribuzione di funzioni pubbliche al cittadino al di fuori del rapporto di

pubblico impiego, esclude qualsiasi connotato di sinallagmaticità tra esercizio delle funzioni e trattamento economico per tale esercizio. Ne consegue la natura indennitaria dell'erogazione erariale per l'esercizio di una funzione pubblica, così che il rapporto con il Ministero della Giustizia si colloca al di fuori del perimetro del rapporto di lavoro, e dunque anche al di fuori dell'ambito assistenziale e previdenziale previsto dall'art. 38 Cost.". Non vi è, dunque, un contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost. delle norme di rango primario intervenute a disciplinare il giudice di pace; si può anzi evidenziare che l'art. 2, comma 13, lett. l), della legge 28 aprile 2016, n. 57 (recante la delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace), sensibile alle tematiche della sicurezza sociale di un funzionario onorario con connotati parzialmente professionali, indica, come principio direttivo, per il futuro, quello di "individuare e regolare un regime previdenziale ed assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità".

Ancora, in merito alla questione relativa all'asserita violazione, da parte delle norme recanti la disciplina del Giudice di Pace, dell'art. 117 Cost. per contrasto della legge nazionale con l'art. 12 della Carta sociale europea (ratificata con la legge n. 30 del 1999), che prevede il diritto di ciascun lavoratore alla sicurezza sociale, nonché con l'art. E della Carta, ai sensi del quale il godimento dei diritti riconosciuti (dalla Carta) deve essere garantito senza alcuna distinzione, il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che, se l'art. 117, comma 1, Cost. condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le cui norme (come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo) costituiscono fonte integratrice del parametro di costituzionalità introdotto dall'art. 117, comma 1, Cost., nondimeno la loro violazione, da parte di una legge statale o regionale, comporta l'illegittimità di queste ultime, sempre che la norma della convenzione non risulti, a sua volta, in contrasto con una norma costituzionale (si tratta dell'operatività dei cc.dd. contro-limiti). Ebbene, secondo il Consiglio di Stato *"l'applicazione della carta sociale, nella chiave di lettura fornita dall'appellante, sarebbe in contrasto con l'art. 106 Cost., secondo cui le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, in guisa da separare lo status del magistrato professionale da quello del magistrato onorario ... Tale norma costituzionale conferma, dunque, il fondamento della diversità di status, rispetto al magistrato professionale, del giudice di pace, che non è un dipendente pubblico, ma un funzionario onorario, legato all'amministrazione da un mero rapporto di servizio"*.

Infine, circa la violazione delle direttive 1999/70/CE (di recepimento dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato), nonché 1997/81/CE (di recepimento dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale), il Consiglio di Stato ha evidenziato come, essendo i Giudici di Pace funzionari onorari, è escluso che essi abbiano un rapporto di lavoro subordinato, sicché ad essi non possono applicarsi le direttive europee che riguardano tale ambito oggettivo.

Consiglio di stato, sent. n. 1062 del 04.02.2021

Il Consiglio di Stato ha, in maniera ancora più netta, ribadito l'orientamento sopra riportato con la sentenza n. 1062 del 4 febbraio 2021, sottolineando che il magistrato onorario esercita funzioni giurisdizionali non a titolo di professione poiché non reclutato attraverso il concorso di accesso in magistratura. In un ordinamento in cui l'assetto della giurisdizione si incentra sulla figura del magistrato-funziario (immanente a tutto il Titolo IV, intitolato "La Magistratura", della Parte seconda della Costituzione), ha primario rilievo il principio dell'art. 106, primo comma, Cost., per il quale *«le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso»*. Dal concorso soltanto consegue, infatti, la costituzione, *pleno iure*, di un rapporto di servizio, incondizionatamente utile per la provvista di ufficio nell'organizzazione della giurisdizione; il concorso assicura, in condizioni di *par condicio*, il vaglio tecnico della professionalità e, per queste ragioni, la formula utilizzata è più rigida di quella dell'art. 97, quarto comma, Cost. (*«agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»*). Vero è che - continua il Consiglio di Stato - per l'art. 106, co. 2, Cost., *«la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli»*, ma si tratta (come anche nei casi dell'art. 102, secondo e terzo comma, Cost.) di deroga all'ipotesi del primo comma, il che marca la differenza essenziale tra le due categorie.

Tale assetto è stato mantenuto, secondo il giudice amministrativo, anche con la formazione del c.d. statuto unico del magistrato onorario, ai sensi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57). Il metodo di reclutamento *“inderogabilmente temporaneo”* e non esclusivo ivi configurato dal Capo II (*“Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità”*) e, in particolare, dall'art. 7 (*“Tirocinio e conferimento dell'incarico”*), per quanto presenti tratti selettivo-valutativi, non è, infatti, assimilabile al concorso in magistratura, oltre ad esserne patentemente distinto.

Del resto - ha osservato ancora il Consiglio di Stato - l'art. 4 (Ordine giudiziario) R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), afferma, al comma 1: *«L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero»*; al comma 2 aggiunge: *«Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari, i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di cassazione e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie»*. Con ciò l'articolo distingue un'appartenenza all'ordine giudiziario strutturale, cioè, in ragione del rapporto di servizio (comma 1), e un'appartenenza meramente funzionale, vale a dire in occasione delle funzioni giudiziarie in concreto svolte, cioè, soltanto per quanto concerne lo svolgimento concreto del rapporto d'ufficio e in occasione di esso (comma 2). Che i magistrati si distinguano per lo *status* è ulteriormente mostrato dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 116 del 2017 che stabilisce: *«L'incarico di magistrato onorario [...] non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego»*: Tanto è coerente con il tradizionale inquadramento del funzionario onorario, tale per cui l'atto di nomina comporta solo l'instaurazione del rapporto d'ufficio, o organico, ma non un rapporto di servizio con l'amministrazione, ossia non comporta l'insorgenza di un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego (né subordinato né autonomo; cfr. Cass., sez. lav., 5 giugno 2020, n. 10774; sez. lav., 9 settembre 2016, n. 17862); con le ulteriori peculiarità indicate dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 116 del 2017: *«L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali»* (per assicurare tale compatibilità *“«a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana»* e *“«ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma»*) e dall'art. 23, D.Lgs. n. 116 del 2017, che prevede la corresponsione di un compenso di natura indennitaria (e non una retribuzione corrispettiva all'attività lavorativa svolta).

Il Consiglio di Stato ricorda, poi, che già in passato, stante l'assenza di un rapporto di lavoro, è stata esclusa l'applicabilità al magistrato onorario (come ad ogni altro funzionario onorario previsto dall'ordinamento) dello statuto del pubblico impiego con riguardo agli istituti della sospensione del rapporto di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, come pure di previdenza alla sua cessazione.

Il collegio giudicante, poi, prende atto del recente assesto della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, con la sentenza della sez. II, 16 luglio 2020, nella causa C-658/18, ha ritenuto: innanzitutto che, per il diritto eurounitario, unica è la nozione di "lavoratore", quale che sia la modalità di costituzione del rapporto con l'amministrazione, senza distinzioni dovute al tempo, determinato o indeterminato di svolgimento; inoltre che non è consentito un differente trattamento con altro pubblico dipendente a parità di funzioni, salvo differenziazioni derivanti da ragioni oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto. Il Consiglio di Stato ha però osservato che siffatte disparità sono state, comunque, superate dagli articoli 24, 25 e 26, D.Lgs. n. 116 del 2017, i quali, rispettivamente in materia di ferie, di gravidanza, malattia e infortunio, e di trattamento previdenziale, configurano analoghi istituti per i magistrati onorari, seppure con le dovute specificazioni.

In definitiva - continua il Consiglio di Stato -, a differenza del magistrato professionale, il magistrato onorario è tale solo in quanto e nei termini in cui viene chiamato a svolgere funzioni giurisdizionali: il che avviene, comunque, per una durata limitata e in maniera non esclusiva, ma compatibile con altre attività lavorative e professionali e per scelta volontaria di partecipare all'amministrazione della giustizia *gratis rei publicae servire*.

Tali caratteristiche - osserva il Consiglio di Stato - qualificano in maniera distinta lo *status* del magistrato onorario rispetto a quella del magistrato professionale.

Posta una tale differenza essenziale di condizione giuridica, sono del tutto coerenti trattamenti, giuridici ed economici, differenziati (cfr. Corte cost., 8 novembre 2000, n. 479: *"...la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della lesione del principio di eguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un'attività che essi (come riconosce lo stesso tribunale rimettente) non esercitano professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per cui non deve agli stessi essere riconosciuto il medesimo trattamento economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui beneficiano i primi; che ugualmente nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati"*).

Il Consiglio di Stato, infine, afferma che è palesemente infondata la questione di costituzionalità in relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 116/2017, ed in particolare, all'art.

1, comma 3, nella parte in cui esclude che l'incarico di magistrato onorario determini la costituzione di un rapporto di pubblico impiego.

Il servizio onorario – del magistrato, come di ogni altro funzionario pubblico – ha caratteri propri che valgono a distinguere la condizione di chi l'esercita dal dipendente pubblico: questi – con una scelta di vita tendenzialmente permanente fino al collocamento a riposo – impegna, in via continuativa, integrale ed esclusiva le proprie energie lavorative, fisiche ed intellettuali, nel rapporto di servizio con l'amministrazione, ricevendone la retribuzione adeguata (art. 36 Cost.); il funzionario onorario esercita, invece, temporaneamente e in maniera parziaria e limitata funzioni pubbliche e, per questo, riceve un compenso indennitario (cfr. Cass., sez. lav., 18 marzo 2008, n. 7290).

La diversa modalità di svolgimento del lavoro, poi, è direttamente consequenziale alle modalità di costituzione del rapporto: il dipendente pubblico è assunto all'esito di un concorso (art. 106, primo comma, e art. 97, quarto comma, Cost.: cfr. Cons. Stato, comm. spec., 7 aprile 2017, nn. 854/17 e 464/17), particolarmente selettivo in ragione della complessità e delicatezza delle funzioni da svolgere; il funzionario onorario è, invece, reclutato con procedura meramente idoneativa, anche se mediante una graduatoria elaborata sulla base di titoli di preferenza (art. 6, D.Lgs. n. 116/2017, cfr. Cons. Stato, V, 16 ottobre 2017, n. 4782, che rammenta come “... *esula dal procedimento di nomina e di conferma dei giudici di pace qualsivoglia giudizio comparativo in merito ai requisiti ed alle situazioni soggettive di ciascuno degli aspiranti*”).

Tutto questo, dal punto di vista delle scelte personali, è coerente con il principio di autoresponsabilità: perciò preferire, anziché il selettivo concorso in magistratura e quell'esclusivo impiego, il diverso metodo di reclutamento temporaneo e, soprattutto, un incarico compatibile con altra attività lavorativa, non può avere per conseguenza che un trattamento proporzionatamente diversificato.

Corte di cassazione, sent. n. 10774 del 2020

Ad analoghe conclusioni è pervenuta, con riguardo a varie figure di magistrati onorari, la Corte di Cassazione³ che, da ultimo, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la posizione del Giudice di Pace, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost. In detta pronuncia è stato affermato che il Giudice di Pace

³ V., *ex multis*, SS.UU., sent. n. 4905 del 02/06/97; SS.UU., sent. n. 11272 del 09/11/98; SS.UU., sent. n. 1622 del 05/02/2001; SS.UU., sent. n. 8737 del 04/04/2008 e SS.UU., sent. n. 7099 del 29/03/2011, Sez. L, Sentenza n. 17862 del 09/09/2016.

non è equiparabile a un pubblico dipendente, né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto (v. Cass., Sez. Lav., ord. n. 10774 del 05/06/2020).

In relazione al profilo retributivo, in detta pronuncia, è stato poi rimarcato che *“la specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici, nonché la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense inducono a ritenere che non siano estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi», sicché non «possono portare ad una diversa conclusione la appartenenza dei giudici di pace all'ordine giudiziario e l'attribuzione alle relative funzioni, sotto altri profili anche di rilevanza costituzionale, di tutela e dignità pari alle funzioni dei giudici di carriera» (Cass. 2 gennaio 2002, n. 16; Cass. 7 novembre 2001, n. 13784),né, tra funzioni e compenso, può predicarsi un reale nesso sinallagmatico (Cass. 4 novembre 2015, n. 22569)”*.

Alla luce dei condivisibili principi affermati dai giudici di legittimità risulta, dunque, smentita la correttezza delle decisioni, di segno opposto, assunte dal Tribunale di Napoli e di Vicenza, dalle quali, dunque, deve prescindersi, anche perché non definitive.

Corte costituzionale, sent. n. 267 del 2020

Passando all'esame della giurisprudenza costituzionale, occorre dar conto della recente sentenza n. 267/20 con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della Giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al Giudice di Pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa.

La Corte, nel motivare la decisione, ha preliminarmente rilevato che, *“ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), «[l]ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario». L'art. 1 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria*

relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), dopo aver ribadito che «[i]l "giudice onorario di pace" è il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace» (comma 1), aggiunge che «[l]'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego» (comma 3). 6.1.- Questa Corte ha più volte affermato che la posizione giuridico-economica dei magistrati professionali non si presta a un'estensione automatica nei confronti dei magistrati onorari tramite evocazione del principio di eguaglianza, in quanto gli uni esercitano le funzioni giurisdizionali in via esclusiva e gli altri solo in via concorrente. Enunciata a proposito del trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie (ordinanza n. 272 del 1999) e per quello dei vice pretori onorari (ordinanza n. 479 del 2000), l'affermazione è stata ripetuta anche per i giudici di pace, sia in tema di cause di incompatibilità professionale (sentenza n. 60 del 2006), sia in ordine alla competenza per il contenzioso sulle spettanze economiche (ordinanza n. 174 del 2012)».

È stata poi richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2020 e si è dato conto che, in quest'ultima, con riferimento al tema specifico delle ferie annuali retribuite per i magistrati onorari, è stato stabilito che differenze di trattamento rispetto al magistrato professionale non possono essere giustificate dalla sola temporaneità dell'incarico, ma unicamente *“dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità”* e che, nell'ambito di tale valutazione comparativa, assume rilievo la circostanza che per i soli magistrati ordinari la nomina debba avvenire per concorso, a norma dell'art. 106, primo comma, Cost., e che a questi l'ordinamento riservi le controversie di maggiore complessità o da trattare negli organi di grado superiore.

Ebbene, in relazione a quanto affermato dalla Corte di Giustizia, la Corte ha rilevato che *“La differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106, secondo comma, Cost., il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica "onoraria" del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017”.*

Nondimeno, con specifico riferimento alla questione scrutinata, ha evidenziato come: *“Questi tratti peculiari non incidono tuttavia sull'identità funzionale dei singoli atti che il giudice di pace compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale, per quanto appunto rileva agli effetti del rimborso di cui alla norma censurata”;* e ciò in ragione del fatto che *“La*

ratio di tale istituto - individuata da questa Corte, come già visto, nella sentenza n. 189 del 2020, con richiamo al fine di «evitare che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità» - sussiste per l'attività giurisdizionale nel suo complesso, quale funzione essenziale dell'ordinamento giuridico, con pari intensità per il giudice professionale e per il giudice onorario. In questo senso, come pure rilevato dalla medesima sentenza, il beneficio del rimborso delle spese di patrocinio «attiene non al rapporto di impiego [...] bensì al rapporto di servizio», trattandosi di un presidio della funzione, rispetto alla quale il profilo organico appare recessivo... Attesa l'identità della funzione del giudicare, e la sua primaria importanza nel quadro costituzionale, è irragionevole che il rimborso delle spese di patrocinio sia dalla legge riconosciuto al solo giudice "togato" e non anche al giudice di pace, mentre per entrambi ricorre, con eguale pregnanza, l'esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità».

La Corte Costituzionale, in sostanza, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, ben lungi dall'aver equiparato lo stato giuridico del magistrato professionale e di quello onorario, ha piuttosto riaffermato che le differenti modalità di nomina, radicate nella previsione dell'art. 106, secondo comma, Cost., il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta dal giudice onorario, il suo carattere temporaneo e il diverso grado di complessità, rendono conto dell'eterogeneità dello *status* del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica "onoraria" del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017.

In sintesi, la giurisprudenza amministrativa, civile e costituzionale esclude che la normativa interna che disciplina lo *status* del magistrato onorario, nella parte in cui non lo equipara a quello del magistrato professionale ed esclude che determini l'insorgenza di un rapporto di pubblico impiego, presenti profili di incompatibilità con quella comunitaria o con principi costituzionali poiché a rendere giustificato un diverso trattamento valgono: le diverse modalità di selezione, costituite non da un concorso per esami e titoli, ma unicamente dallo scrutinio dei titoli indicati in domanda (modalità, questa, che non assicura il medesimo rigore nel vaglio degli aspiranti); la temporaneità dell'incarico; l'esercizio non esclusivo della funzione onoraria, compatibile, sia pur con talune limitazioni, con lo svolgimento di altre attività professionali e della stessa professione forense; il numero circoscritto di attività

giurisdizionali che i magistrati onorari possono svolgere; il minor grado di complessità di queste.

V.3. L'esame dei motivi di rimessione

Ebbene, ove si abbia riguardo ai criteri interpretativi del diritto eurounitario forniti dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 16 luglio 2020, resa nella causa C-658/18, e agli elementi in base ai quali, nel diritto vivente, l'assetto normativo interno dedicato alla magistratura onoraria si ritiene conforme a quello comunitario, risulta palese non solo che la questione pregiudiziale posta dal T.A.R. dell'Emilia Romagna risulta irricevibile, ma che, nel merito, non sono condivisibili gli argomenti sui quali è stata fondata.

A conforto di questo assunto, giova preliminarmente riportare con un maggior grado di dettaglio i passaggi fondamentali della pronuncia della Corte di Lussemburgo.

Come già anticipato, gli aspetti esaminati sono tre:

- 1) la riconducibilità del giudice di pace alla nozione di lavoratore, ai sensi della direttiva 2003/88, ai fini del godimento delle ferie retribuite;
- 2) la nozione di lavoratore a tempo determinato, ai sensi dell'accordo quadro;
- 3) l'equiparazione, ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, del giudice di pace al magistrato ordinario i quali beneficino di ferie annuali retribuite per un totale di 30 giorni.

In ordine a dette questioni, la Corte ha stabilito che il Giudice di Pace italiano rientra nella nozione di “*giurisdizione di uno degli Stati membri*”, in quanto organismo di origine legale, a carattere permanente, deputato all'applicazione di norme giuridiche in condizioni di indipendenza (Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 16 luglio 2020, in causa C-658/18, U.X.).

Considerate le modalità di organizzazione del lavoro dei giudici di pace, la Corte di Giustizia ha poi affermato che essi “*svolgono le loro funzioni nell'ambito di un rapporto giuridico di subordinazione sul piano amministrativo, che non incide sulla loro indipendenza nella funzione giudicante, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare*”.

Quindi, interpretando gli artt. 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché le clausole 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la Corte, riportata la figura del Giudice di Pace alla nozione di

“*lavoratore a tempo determinato*”, ha stabilito, con riferimento al tema specifico delle ferie annuali retribuite, che differenze di trattamento rispetto al magistrato professionale non possono essere giustificate dalla sola temporaneità dell’incarico, ma unicamente “dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità”.

Più specificamente, con riferimento al principio di non discriminazione di cui all’accordo quadro, la Corte, in risposta al quesito del giudice del rinvio, il quale chiedeva se la clausola 4, punto 1, dovesse essere interpretata in senso ‘ostativo’ ad una normativa nazionale non prevedente il diritto per un Giudice di Pace di beneficiare, come i magistrati professionali, di ferie annuali retribuite di 30 giorni, nell’ipotesi in cui tale Giudice di Pace rientrasse nella nozione di “*lavoratore a tempo determinato*”, ai sensi della clausola 2, punto 1, di tale accordo quadro, ha innanzitutto premesso che tale disposizione mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di lavoro di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti che sono riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza del 22 gennaio 2020, Baldonedo Martín, C-177/18, EU:C:2020:26, punto 35). Quindi, ha precisato: che alla “*luce degli obiettivi perseguiti dall’accordo quadro, la clausola 4 di quest’ultimo deve essere intesa nel senso che esprime un principio di diritto sociale dell’Unione che non può essere interpretato in modo restrittivo (sentenza del 5 giugno 2018, Montero Mateos, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 41).*”; che, secondo una sua giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 5 giugno 2018, Montero Mateos, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 49 e giurisprudenza ivi citata); che, pertanto, “il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall’accordo quadro soltanto per quanto attiene alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Montero Mateos, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).”; che “*secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell’accordo quadro, occorre stabilire, in conformità alle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, di quest’ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile*

(sentenza del 5 giugno 2018, *Montero Mateos*, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).”.

Per ciò che concerne il giudice di pace, la Corte ha, inoltre, posto in evidenza che *“dal fascicolo risulta che, al pari di un magistrato ordinario, il giudice di pace è, in primo luogo, un giudice che appartiene all’ordine giudiziario italiano e che esercita la giurisdizione in materia civile e penale, nonché una funzione conciliativa in materia civile. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della legge n. 374/1991, il giudice di pace è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. In terzo luogo, il giudice di pace, al pari di un magistrato ordinario, è tenuto a rispettare tabelle indicanti la composizione dell’ufficio di appartenenza, le quali disciplinano dettagliatamente ed in modo vincolante l’organizzazione del suo lavoro, compresi l’assegnazione dei fascicoli, le date e gli orari di udienza. In quarto luogo, sia il magistrato ordinario che il giudice di pace sono tenuti ad osservare gli ordini di servizio del Capo dell’Ufficio, nonché i provvedimenti organizzativi speciali e generali del C.S.M. In quinto luogo, il giudice di pace è tenuto, al pari di un magistrato ordinario, ad essere costantemente reperibile. In sesto luogo, in caso di inosservanza dei suoi doveri deontologici e d’ufficio, il giudice di pace è sottoposto, al pari di un magistrato ordinario, al potere disciplinare del C.S.M. In settimo luogo, il giudice di pace è sottoposto agli stessi rigorosi criteri applicabili per le valutazioni di professionalità del magistrato ordinario. In ottavo luogo, al giudice di pace vengono applicate le stesse norme in materia di responsabilità civile ed erariale previste dalla legge per il magistrato ordinario”*. Nondimeno ha rimarcato che, *“dagli elementi del fascicolo risulta che le controversie riservate alla magistratura onoraria, e in particolare ai giudici di pace, non hanno gli aspetti di complessità che caratterizzano le controversie devolute ai magistrati ordinari. I giudici di pace tratterebbero principalmente cause di minore importanza, mentre i magistrati ordinari che svolgono la loro attività in organi giurisdizionali di grado superiore tratterebbero cause di maggiore importanza e complessità. Inoltre, ai sensi dell’articolo 106, secondo comma, della Costituzione italiana, i giudici di pace possono svolgere soltanto le funzioni attribuite a giudici singoli e non possono quindi far parte di organi collegiali”*.

La Corte, indicando poi al giudice del rinvio l’iter logico da seguire per verificare se la ricorrente in quel giudizio avesse una posizione parificabile al giudice ordinario, ha affermato: *“Ove sia accertato che un giudice di pace, come la ricorrente nel procedimento principale, e i magistrati ordinari sono comparabili, si deve poi ancora verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi una differenza di trattamento come quella di cui trattasi nel procedimento principale”*. *“A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una*

giurisprudenza costante, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma generale o astratta, quale una legge o un contratto collettivo (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Montero Mateos, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 56 e giurisprudenza ivi citata)... la disparità di trattamento constatata [è] ... giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Montero Mateos, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 57 e giurisprudenza ivi citata)». Per contro, «Il richiamo alla mera natura temporanea dell'impiego non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro».

La Corte ha poi dato atto che “per giustificare la differenza di trattamento dedotta nel procedimento principale, il governo italiano sostiene che costituisca una ragione oggettiva l'esistenza di un concorso iniziale, specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, che invece non vale per la nomina dei giudici di pace. Tale governo ritiene infatti che la competenza dei giudici di pace sia diversa da quella dei magistrati ordinari assunti mediante concorso. Contrariamente a questi ultimi, per quanto riguarda la particolare natura delle mansioni e le caratteristiche ad esse inerenti, ai giudici di pace verrebbero affidate controversie il cui livello di complessità ed il cui volume non corrispondono a quelli delle cause dei magistrati ordinari”.

A quest'ultimo proposito la Corte ha osservato che, “tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, essi possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l'accordo quadro, stabilire le condizioni di accesso alla magistratura, nonché condizioni di impiego applicabili sia ai magistrati ordinari che ai giudici di pace (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, Motter, C-466/17, EU:C:2018:758, punto 43). Tuttavia, nonostante tale margine di discrezionalità, l'applicazione dei criteri che gli Stati

membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo determinato sulla sola base della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale (sentenza del 20 settembre 2018, Motter, C-466/17, EU:C:2018:758, punto 44)”. Più nello specifico “talune disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato assunti al termine di un concorso e lavoratori a tempo determinato assunti all’esito di una procedura diversa da quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui devono assumere la responsabilità (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, Motter, C-466/17, EU:C:2018:758, punto 46)”. La Corte, pertanto, ha considerato che “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti nel mettere in luce le differenze nell’attività lavorativa tra un giudice di pace e un magistrato ordinario possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l’obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, Motter, C-466/17, EU:C:2018:758, punto 47)”. Tuttavia, “In tali circostanze, sebbene le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari non impongano necessariamente di privare i giudici di pace di ferie annuali retribuite corrispondenti a quelle previste per i magistrati ordinari, resta comunque il fatto che tali differenze e, segnatamente, la particolare importanza attribuita dall’ordinamento giuridico nazionale e, più specificamente, dall’articolo 106, paragrafo 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l’assunzione dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell’assolvimento di tali mansioni. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio valutare, a tal fine, gli elementi qualitativi e quantitativi disponibili riguardanti le funzioni svolte dai giudici di pace e dai magistrati professionali, i vincoli di orario e le sanzioni cui sono soggetti nonché, in generale, l’insieme delle circostanze e dei fatti pertinenti”.

Ancora, ha aggiunto che: “Fatte salve le verifiche che rientrano nella competenza esclusiva di tale giudice, emerge che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie, vale a dire rispecchiare le differenze nell’attività lavorativa tra i giudici di pace e i magistrati professionali, potrebbero essere idonei a rispondere ad una reale necessità e che le differenze di trattamento esistenti tra tali due categorie, anche in materia di ferie annuali retribuite, potrebbero essere considerate proporzionate agli obiettivi da esse perseguiti”.

La Corte, quindi, ha concluso affermando che: “Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza parte della seconda questione dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che non prevede il diritto per un giudice di pace di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, come quello previsto per i magistrati ordinari, nell’ipotesi in cui tale giudice di pace rientri nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 2, punto 1, di tale accordo quadro, e in cui si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Conclusivamente, la Corte di Giustizia, pur avendo ritenuto che il giudice di pace rientra nella nozione di lavoratore, innanzitutto non ha, per ciò solo, equiparato lo *status* del magistrato onorario a quello del magistrato professionale, né dall’inclusione del primo nella nozione di lavoratore a tempo determinato ha fatto discendere che è ingiustificato il diverso regime cui esso è soggetto rispetto al magistrato professionale, richiedendo che questa verifica sia svolta in concreto dal giudice del rinvio, il quale, deve accertare se ricorrano ragioni oggettive, idonee a giustificare la differenza di trattamento lamentata nel giudizio principale. A tal fine, il giudice del rinvio dovrà considerare che la selezione solo per concorso dei magistrati professionali, imposta dall’articolo 106, co. 1, Cost., sembra deporre nel senso di una diversa natura delle mansioni ad essi riservate, di un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini del loro assolvimento e delle connesse responsabilità, elementi questi che potrebbero integrare la reale necessità di differenziare il trattamento delle due categorie.

Ebbene, se questi sono gli elementi da considerare, ne discende che la normativa interna, come interpretata nel diritto vivente, nella parte in cui non equipara, quanto alle condizioni di lavoro, i magistrati onorari ai magistrati professionali non confligge con i principi comunitari poiché non v’è dubbio che costituiscono ragioni oggettive, idonee a rendere giustificata la diversità dei due regimi: il differente metodo di reclutamento, che trova il suo fondamento nell’ordinamento costituzionale; la temporaneità dell’incarico onorario; l’esercizio non esclusivo di quest’ultimo, compatibile, sia pur con talune limitazioni, con lo svolgimento di attività professionali e della stessa professione forense; le più ristrette competenze e il minor grado di complessità degli affari rimessi alla competenza dei magistrati onorari.

Ed invero, con riguardo alle modalità di reclutamento, si è già detto che i magistrati onorari non vengono selezionati tramite concorso per esami e titoli, ma unicamente attraverso lo scrutinio dei titoli indicati in domanda.

Con riguardo alla magistratura professionale, invece, la scelta del Costituente è stata quella di una selezione attraverso una procedura concorsuale. E tali diverse modalità di accesso sono oggettivamente funzionali all'accertamento di una elevata qualificazione tecnico-attitudinale in capo a chi aspira ad accedere all'ordine giudiziario, essendosi ritenuto che tale qualità sia indispensabile per lo svolgimento, a tempo indeterminato, delle delicate competenze assegnate alla magistratura professionale.

Peraltro, l'accesso attraverso concorso, nell'idea del Costituente, costituisce estrinsecazione dei principi di libertà, eguaglianza e meritocrazia, verso cui tende il complessivo ordito costituzionale, nell'interesse di un esercizio della giurisdizione prudente, imparziale e conforme alla legge.

Con riguardo alla magistratura onoraria il Costituente, adeguandosi all'orientamento prevalente e alla reale situazione esistente al momento dell'emanazione della Legge fondamentale, ha effettuato una scelta diversa: sul presupposto che alla magistratura professionale debba essere affidata la risoluzione delle questioni di maggior rilievo, ha inteso riservare alla magistratura onoraria la trattazione della cd. giustizia minore, con la previsione di una tendenziale temporaneità dell'incarico conferito.

In ragione della diversa competenza dei magistrati onorari deve poi ritenersi che la prestazione in sé resa dagli stessi non sia assimilabile a quella dei magistrati togati: non lo è in assoluto quella dei giudici di pace i quali, per previsione normativa, decidono controversie di minor valore e complessità e non compongono collegi; ma non lo è neppure quella degli altri magistrati onorari, ivi compresi quelli che esercitano le funzioni presso i Tribunali e le Procure.

Il fatto che le funzioni svolte da questi ultimi siano esercitate anche dai magistrati professionali non esclude l'assoluto rilievo dell'assenza di specularità: è determinante, cioè, la circostanza che i primi non possano svolgere tutte le mansioni cui i magistrati ordinari possono essere adibiti⁴.

Tali diversità rifluiscono, come detto, sulla prestazione lavorativa poiché questa non si caratterizza solo per l'attività erogata, ma anche per la messa a disposizione delle energie

⁴ Il D.Lgs. n. 116/2017 indica: all'art. 9, le specifiche competenze dei giudici di pace onorari presso l'ufficio del giudice di pace; agli artt. 10-13, quelle dei giudici onorari di pace nell'ambito dell'ufficio del processo; agli artt. 16 e 17 quelle dei vice procuratori onorari.

lavorative e della propria professionalità. L'ampiezza di tale messa a disposizione qualifica la prestazione lavorativa e differenzia notevolmente l'interesse dell'amministrazione della giustizia alle diverse attività.

È noto, infatti, che un rapporto di lavoro è sussumibile nell'area della subordinazione quando vi è la messa a disposizione delle energie lavorative in favore di un datore di lavoro, il quale, in via esclusiva, assume su di sé sia l'onere organizzativo sia quello del rischio, articolandosi l'impegno assunto dal lavoratore nel fornire una prestazione lavorativa dietro determinata retribuzione e connotandosi per la posizione di soggezione assunta dal dipendente rispetto a quella del datore di lavoro (Tribunale Verona, sez. lav., 16/04/2020, n. 520).

In altri termini, come chiarito dalla Cassazione Civile, Sez. Lav., con sentenza del 23/01/2020, n. 1555, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento compiuto esclusivamente sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui.

Che la messa a disposizione delle energie lavorative sia un concetto diverso dalla utilizzazione delle stesse è fatto chiaro dalla disciplina dello *ius variandi* il quale dà valore alla professionalità che il lavoratore potenzialmente garantisce.

Come di recente chiarito dal T.A.R. Lombardia, sez. III – Milano, con sentenza del 01/09/2020, n. 1630, è possibile l'affidamento al lavoratore dipendente di mansioni diverse, purché non inferiori rispetto a quelle che caratterizzano la sua qualifica professionale. L'art. 2103 c.c. non vieta in maniera assoluta l'attribuzione al lavoratore dipendente di mansioni diverse da quelle che gli sono in un determinato momento affidate, potendo il datore di lavoro, esercitando le prerogative organizzative che gli sono proprie (*ius variandi*), pretendere dal suo subordinato anche l'espletamento di mansioni diverse, purché non inferiori rispetto a quelle che caratterizzano la sua qualifica professionale.

A connotare i confini dello "*ius variandi*", da parte del datore di lavoro, è la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale del dipendente (Cassazione civile, sez. lav., 03/08/2020, n. 16594).

Il concetto dello “*ius variandi*” può essere trasposto anche nell’ambito della disciplina del lavoro dei magistrati. In tale ambito la possibilità che il dirigente o il Consiglio superiore intervengano il primo sulla posizione tabellare, ed il secondo sulla sede di lavoro, è notevolmente limitata dalla esigenza di garantire, attraverso il principio della inamovibilità ed il sistema tabellare, l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati. Entro tali limiti, però, è possibile individuare l’esercizio di una *potestas variandi* sia nei trasferimenti d’ufficio sia nelle procedure tabellari interne, nei limiti nelle quali sono consentiti. Entro tali limiti, pertanto, l’interesse della amministrazione della giustizia per la prestazione del magistrato è connotato e qualificato dall’ampiezza delle sue competenze: le energie lavorative che il magistrato ordinario mette a disposizione, potendo essere utilizzate in tutti i settori della giustizia, sono ontologicamente diverse da quelle che il magistrato onorario mette a disposizione, di tal che risulta di ampiezza del tutto diversa il corrispettivo *ius variandi* in capo all’amministrazione della giustizia. Il dirigente dell’Ufficio, nella prospettiva tabellare, e il C.s.m., in quella di eventuali trasferimenti, possono trarre utilità nettamente distinte dalla prestazione che le due tipologie di magistrati possono mettere a disposizione.

Se, quindi, è vero che il magistrato onorario addetto ai tribunali o alle procure espleta funzioni che svolgono anche i magistrati professionali, è altrettanto vero che le due prestazioni, sotto il profilo della messa a disposizione delle energie lavorative, sono ontologicamente diverse, determinando un’utilità diversa a favore dell’amministrazione della giustizia.

Per tali ragioni le due prestazioni appaiono chiaramente non comparabili anche nell’ottica dei principi comunitari e, quindi, appare pienamente giustificata la disparità di disciplina, alla luce dell’obiettivo di discernere due prestazioni obiettivamente diverse.

La valenza ostativa alla parificazione tra le due figure di magistrati insita negli elementi sopra evidenziati non può essere superata né dall’eventuale protrazione dell’incarico per anni, essendo una tale evenienza riconducibile ad una scelta volontaria dei singoli, né dall’inserimento dei magistrati onorari nell’organizzazione degli uffici.

Ed invero, l’appartenenza dei magistrati onorari all’ordine giudiziario, come si desume dall’art. 4 dell’O.G., è di tipo meramente funzionale e non strutturale, tanto che essi non sono compresi nelle piante organiche.

Ad escludere poi che essi possano essere qualificati come pubblici dipendenti vale la temporaneità dell’incarico, nonché la strutturazione dello stesso in modo da renderlo compatibile con lo svolgimento delle altre attività lavorative e professionali (al magistrato onorario non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana e gli affari, i

compiti, le funzioni ad essi assegnati, da svolgere, in udienza o fuori udienza, devono assicurare la compatibilità con lo svolgimento delle altre attività lavorative).

Per tutte le ragioni indicate la condizione del magistrato onorario non può, pertanto, dirsi corrispondente a quella dei “magistrati ordinari”, che, esercitando professionalmente, e in via esclusiva, la funzione giurisdizionale, sul fondamento di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato (valevole a inserire i predetti strutturalmente e non solo funzionalmente nell’apparato organizzativo dello Stato), hanno titolo per esprimere la rappresentanza istituzionale dell’ordine giudiziario nell’Organo di governo autonomo, a confronto con la diversa qualificazione professionale della componente – d’investitura politica – eletta dal Parlamento (così Cass., Sez. I, sent. n. 8191 del 06/06/2002).

Le diversità di *status* tra il magistrato professionale e quello onorario che trovano fondamento nell’art. 106 Cost. costituiscono, al contempo, controlimite rispetto ad una ipotetica norma comunitaria che volesse imporre, sul piano interno, la stabilizzazione della magistratura onoraria.

In tema, la dottrina⁵ ha chiarito che i controlimiti assicurano il “*predominio assiologico della Costituzione*” e la Corte Costituzionale, nella sent. n. 49 del 2015, in riferimento alla C.E.D.U., ha ritenuto che essi sono operativi anche con riguardo al diritto dell’Unione⁶.

⁵ Così M. Luciani, “*Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia*”, in AIC 2/2016.

⁶ Nella sentenza della Corte costituzionale testualmente si afferma: “*Questa Corte ha, infatti, già chiarito che il carattere sub-costituzionale della CEDU impone un raffronto tra le regole da essa ricavate e la Costituzione, e che l’eventuale dubbio di costituzionalità da ciò derivato, non potendosi incidere sulla legittimità della Convenzione, deve venire prospettato con riferimento alla legge nazionale di adattamento (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007; in seguito, sentenza n. 311 del 2009). Il rimettente è convinto che, a seguito della sentenza Varvara contro Italia, l’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, debba assumere, in via ermeneutica, il significato che la Corte di Strasburgo gli avrebbe attribuito, e che, proprio per effetto di un simile processo adattativo, tale significato si presti a rilievi di costituzionalità. Questo modo di argomentare è errato sotto un duplice aspetto. In primo luogo, esso presuppone che competa alla Corte di Strasburgo determinare il significato della legge nazionale, quando, al contrario, il giudice europeo si trova a valutare se essa, come definita e applicata dalle autorità nazionali, abbia, nel caso sottoposto a giudizio, generato violazioni delle superiori previsioni della CEDU. È pertanto quest’ultima, e non la legge della Repubblica, a vivere nella dimensione ermeneutica che la Corte EDU adotta in modo costante e consolidato. Naturalmente, non è in discussione che, acquisita una simile dimensione, competa al giudice di assegnare alla disposizione interna un significato quanto più aderente ad essa (sentenza n. 239 del 2009), a condizione che non si riveli del tutto eccentrico rispetto alla lettera della legge (sentenze n. 1 del 2013 e n. 219 del 2008). Tuttavia, e in secondo luogo, sfugge al rimettente che il dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU, appena ribadito, è, ovviamente, subordinato al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme, poiché tale modo di procedere riflette il predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007).*”

Il più delle volte, l’auspicabile convergenza degli operatori giuridici e delle Corti costituzionali e internazionali verso approcci condivisi, quanto alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, offrirà una soluzione del caso concreto capace di conciliare i principi desumibili da entrambe queste fonti. Ma, nelle ipotesi estreme in cui tale via appaia sbarrata, è fuor di dubbio che il giudice debba obbedienza anzitutto alla Carta repubblicana.

Tanto premesso, deve osservarsi come il descritto assetto normativo interno non possa ritenersi in contrasto con gli artt. 12 ed E della Carta Sociale Europea riveduta, ratificata con L. n. 30/99.

Al riguardo occorre ricordare che tale contrasto troverebbe fondamento nel parere pubblicato il 16 novembre 2016 dal Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), con il quale è stato deciso il reclamo n. 102/2013, presentato da alcuni Giudici di Pace, Giudici Onorari di Tribunale e Vice Procuratori Onorari.

Il Comitato aveva affermato che la normativa ed i comportamenti concreti posti in essere fino a quella data dalla Repubblica italiana nei confronti di queste figure professionali, qualificate come magistrati onorari, non erano conformi alle norme ed ai principi della Carta sociale europea e dei suoi Protocolli, quale il principio di non discriminazione dei lavoratori, sotto forma di discriminazione indiretta.

Inoltre, la Comunicazione DG EMPL/B2/DA-MAT/sk (2016), con cui la Commissione UE ha chiuso con esito negativo il caso EU Pilot 7779/15/EMPL, comunque preannunciava l'apertura di una procedura di infrazione sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regolava il servizio prestato dai magistrati onorari, in materia di reiterazione abusiva di contratti a termine e di disparità di trattamento in materia di retribuzione (clausola 5 dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE), di ferie (art. 7, Direttiva 2003/88 in combinato disposto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE) e di congedo di maternità (art. 8, Direttiva 92/85 e art. 8, Direttiva 2010/41).

Tale situazione è stata risolta con la riforma operata con il D.Lgs. n. 116 del 2017, approvato in attuazione della legge delega n. 57/2016 di riforma del settore della magistratura onoraria che, senza dilungarsi inutilmente, ha optato per l'unica soluzione costituzionalmente compatibile, ovvero quella che salvaguarda l'onorarietà del rapporto, aderendo convintamente al disegno di un giudice a tempo parziale e definito, il quale, peraltro, in altro distretto può continuare a svolgere la professione legale, e pertanto lontano in ogni aspetto dallo statuto del pubblico impiego⁷.

⁷ In tal senso si era espresso anche il Cons. di Stato, nel parere del 28 aprile 2017, n. 854, reso su richiesta del Ministro della Giustizia, dove ha chiaramente affermato che la stabilizzazione senza concorso, in assenza di comprovate ed insuperabili esigenze dell'ente pubblico, non è costituzionalmente legittima, a maggior ragione nel caso in esame, in cui la prospettata stabilizzazione sembra muovere non dalle peculiari necessità funzionali al buon andamento dell'amministrazione richiesta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, bensì dalla preoccupazione di tutelare le aspettative della continuità del reddito dei "Giudici onorari prorogati". Ha, ancora, rilevato il parere che la stabilizzazione dei Giudici onorari prorogati potrebbe significarne la loro professionalizzazione, in una duplice ed alternativa direzione: attraverso l'incardinamento nei ruoli della

Tuttavia, per non lasciare inattuato l'invito a rimuovere situazioni di disparità, il legislatore delegato, dando attuazione ai principi di delega di cui alla L. n. 57 del 2016, art. 1, c. 13, lett. l) (*“individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità”*), agli articoli 24, 25 e 26, D.Lgs. n. 116 del 2017, è intervenuto, rispettivamente, in materia di ferie, di gravidanza, malattia e infortunio, e di trattamento previdenziale, configurando analoghi istituti per i magistrati onorari, seppure con le dovute specificazioni.

Gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. n. 116 del 2017, in particolare, hanno esteso la tutela nei confronti della magistratura onoraria prevedendo sia il diritto alla corresponsione dell'indennità anche durante le ferie, sia l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari (art. 25).

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, non pare sussistere alcun contrasto con la direttiva 1997/81/CE, con la direttiva 2000/78/CE e con gli artt. 20, 21, 31, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Con la prima direttiva si è inteso dare attuazione all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale del 6 giugno 1997, enunciante i principi generali e le prescrizioni minime in materia di lavoro a tempo parziale, al fine di eliminare le discriminazioni e di contribuire allo sviluppo delle possibilità di lavoro su basi accettabili sia ai datori di lavoro che ai lavoratori. La clausola 4, in particolare, per quanto attiene alle condizioni di impiego, ha previsto che i

magistratura togata ovvero con l'istituzione di un contingente (sia pure straordinario) di magistrati onorari assunti a tempo indeterminato. Il Consiglio di Stato ha chiarito che *“in un modello costituzionale ispirato al principio di stretta legalità, dove il magistrato è estraneo al circuito della formazione dell'indirizzo politico, l'accertamento della capacità tecnica del magistrato (art. 106, comma 1, Cost.) è il presupposto indefettibile per attuare la soggezione del Giudice soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.) la quale, a sua volta, si realizza attraverso l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario (art. 104, comma 1, Cost.). In altri termini, il giudice è e deve essere prevalentemente un tecnico della legge, in quanto nell'esercizio della giurisdizione la sovranità popolare si esprime attraverso la mediazione della legge in cui tipicamente quella sovranità si esplica”*.

Nel quadro dei principi che derivano dalla scelta del concorso come criterio di assunzione dei magistrati, la *“professionalizzazione del Giudice onorario prorogato”* appare preclusa in via assoluta, in quanto si verrebbe altrimenti ad alterare la configurazione tipica della struttura dell'ordine giudiziario. Tale preclusione sussiste sia per l'ipotesi di collocamento nei ruoli dei Giudici togati, sia per l'ipotesi dell'assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di *“Giudice onorario”*.

Muovendo dal quadro dei principi generali sopra tratteggiati, il Consiglio di Stato ha pertanto escluso che alla *“stabilizzazione”* dei magistrati onorari potesse provvedersi in sede di attuazione della legge delega, precludendo l'art. 76 Cost. al Governo-Legislatore delegato di disciplinare “oggetti” diversi da quelli definiti nella delega, anche quando tali oggetti possano considerarsi rientranti nell'alveo della stessa materia. Nella specie, non solo la legge delega non accenna in alcuna previsione a stabilizzazioni di sorta, ma l'intero impianto della delega, ivi inclusi gli artt. 1, comma 1, lett. r), e 2, comma 17, nn. 2 e 3, poggia inequivocabilmente su una chiara enunciazione del carattere di temporaneità degli incarichi dei magistrati onorari, temporaneità che tradizionalmente connota l'attività svolta ed il ruolo assolto da tale magistratura

Ecco, pertanto, che la scelta operata dal legislatore delegato, lungi dall'essere costituzionalmente illegittima resta l'unica percorribile secondo l'attuale quadro costituzionale.

lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.

Con la seconda direttiva, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, si mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli *handicap*, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. Si chiarisce che, ai fini della direttiva, per "principio della parità di trattamento", si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, basata su uno dei motivi indicati e che sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei detti motivi, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga.

Gli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, infine, pongono il principio di uguaglianza delle persone davanti alla legge e vietano qualsiasi forma di discriminazione. Prevedono che ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione abbia diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Orbene, si è visto come la condizione del giudice onorario non possa essere equiparata a quella dei magistrati ordinari per una serie di ragioni obiettive, specificamente evidenziate. È, pertanto, evidente che alcuna violazione della direttiva 1997/81/CE sia integrata, essendo il trattamento differente giustificato da ragioni obiettive. Per gli stessi motivi non sussiste violazione del divieto di discriminazione diretta di cui all'art. 2, co. 2, lett. a) della direttiva 2000/78/CE e dei principi espressi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Nemmeno appare sussistere violazione dell'art. 47 della Carta che, tra l'altro, sancisce il principio di autonomia e indipendenza della funzione giudiziaria. La previsione, infatti, della competenza del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine alla carriera dei magistrati onorari, e le garanzie legali previste per tutti i procedimenti che riguardano gli stessi, sono sufficienti a garantire i principi *de quibus*, né il riconoscimento dello *status* di magistrato onorario è idoneo a interferire con gli stessi.

Infondato è altresì il denunciato contrasto della normativa interna che ha determinato la reiterazione di contratti a termine dei magistrati onorari con il disposto della clausola 5

dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1999/70/CE.

L'ordinanza del T.A.R. sul punto si limita a prospettare il contrasto con la normativa eurolavorativa, senza spendere argomentazioni a sostegno di tale assunto.

In questa parte, la pronuncia amministrativa sembra recepire un orientamento minoritario della giurisprudenza ordinaria di merito che ha stigmatizzato la reiterazione dei rapporti a termine dei magistrati onorari non legata ad oggettive esigenze temporanee e transitorie.

In particolare, su un ricorso di un Giudice onorario, il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 16 dicembre 2020, ha ritenuto che il reiterato ricorso a rapporti a tempo determinato nel caso di specie, per le modalità di attuazione delle leggi di proroga, dovrebbe ritenersi in contrasto con il disposto della clausola 5 dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1999/70/CE, ove si prevede che *“per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti (...)*”.

La sentenza del giudice del lavoro rinvia alla decisione della Corte di Giustizia (sent. Mascolo, 26.11.2014) che, tra gli obiettivi della normativa comunitaria, ha evidenziato quello di *“creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”*: gli Stati membri dell'Unione dispongono sul punto di un'ampia discrezionalità circa le scelte da adottare allo scopo di perseguire la suddetta finalità, potendo scegliere di far ricorso a una o a più misure enunciate al punto 1, lettere da a) a c), della clausola 5 dell'accordo quadro, oppure a norme giuridiche equivalenti già esistenti, e ciò tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di settori e/o di categorie specifiche di lavoratori.

Dal momento che il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano accertati abusi nel ricorso al contratto a termine, continua il giudice di Vicenza, spetta alle autorità nazionali adottare misure proporzionate, energiche e dissuasive, in modo tale che, ove si verifichi un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, venga applicata una misura che presenti garanzie effettive al fine

di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione (cfr. sent. Mascolo, punto 79)

Tra le misure contemplate dalla clausola 5 dell'accordo quadro, che gli Stati Membri possono adottare per prevenire gli abusi, vi è il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato basato su ragioni obiettive; la Corte ha precisato come la nozione di "*ragioni obiettive*" deve essere intesa con riferimento a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e che possono risultare dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (che non può essere identificata, precisa la Corte, nelle mere esigenze di bilancio, cfr. sent. Mascolo, punto 110).

Per contro, una disposizione nazionale che si limitasse ad autorizzare, in modo generale ed astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, non soddisferebbe i requisiti richiesti dalla norma comunitaria. Infatti, una disposizione di tal genere, di natura puramente formale, non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, se esso sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine (cfr. sent. Mascolo, punto 88 e Küçük, punti 28 e 29). Una siffatta disposizione comporta quindi un rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti e, pertanto, non è compatibile con lo scopo e l'effetto utile dell'accordo quadro.

Alla luce di tali principi il giudice del lavoro ha ritenuto non giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro il rinnovo di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, bensì permanente e durevole. Un utilizzo siffatto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, infatti, è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sent. Küçük, punti 36 e 37). Nel caso di specie, la normativa interna, avente ad oggetto la proroga degli incarichi dei magistrati onorari, secondo il giudice del lavoro, non prevederebbe alcuna delle misure contemplate dalla citata clausola 5, volte ad evitare la reiterazione abusiva dei contratti a termine: in particolare, non potrebbe ritenersi sussistente alcuna "ragione obiettiva" volta a giustificare il ricorso reiterato a rapporti di

lavoro a tempo determinato con riferimento ai magistrati onorari, dal momento che la normativa nazionale citata ha consentito il rinnovo di rapporti di lavoro a tempo determinato ad essi riferibili per la precipua ragione di far fronte alle carenze di organico in attesa di una riforma della disciplina inerente la magistratura onoraria; il ripetuto ricorso ad incarichi a tempo determinato è volto a soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole.

In particolare, nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Vicenza, è stato evidenziato che la prosecuzione per oltre 14 anni del rapporto con la ricorrente sarebbe avvenuto al di fuori dello stesso quadro normativo più volte richiamato, nel cui ambito la mera proroga temporale dell'incarico avrebbe dovuto svolgersi in un quadro caratterizzato dall'esame dei profili di idoneità professionale e di effettive esigenze dell'ufficio di assegnazione.

Se fossero queste le argomentazioni alla base del contrasto denunciato dall'ordinanza di rinvio, innanzitutto occorre evidenziare che la giurisprudenza del giudice del lavoro sul punto non è unitaria, essendo state adottate decisioni di segno contrario. Può, al riguardo citarsi la sentenza del Tribunale di Oristano la quale ha, invece, ritenuto privo di fondamento il richiamo ai principi comunitari in materia di divieto di reiterazione di contratti a tempo determinato, oggetto di numerose decisioni della Corte di giustizia, tra le quali è opportuno ricordare quella in materia di precariato scolastico (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza del 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13).

Inoltre, il denunciato contrasto, in realtà, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza del T.A.R. in esame, non appare sussistente.

La direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, infatti, prevede, alla clausola 4 (principio di non discriminazione), che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Le ragioni oggettive sono, invece, nel caso *de quo*, sussistenti e rappresentate nella fattispecie, come premesso, non solo dalla natura onoraria e temporanea dell'incarico svolto dal giudice di pace, ma anche dalle considerazioni precedentemente illustrate in merito alle differenze di professionalità e funzioni rispetto alla magistratura togata. Ragioni oggettive che, quindi, non rendono contraria all'ordinamento comunitario la facoltà del giudice di pace di ottenere, nell'ambito della normativa temporanea che le consente, alcune proroghe dell'incarico.

Conclusivamente sussistono ragioni oggettive che escludono, come già visto a proposito di altri istituti, la violazione del divieto di discriminazione. Del resto, come si è

visto, di recente il Consiglio di stato (sent. n. 7772 del 2020) ha ritenuto non applicabile ai magistrati onorari la normativa sul lavoro, non rientrando gli stessi nella nozione di lavoratori comunitariamente rilevante alla luce del rilievo costituzionale delle funzioni svolte e del nesso delle stesse con la sovranità nazionale.”

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che in relazione alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sussista l’interesse del Governo italiano ad intervenire nel giudizio, al fine di eccepire, in rito, l’irricevibilità del rinvio e, in ogni caso, al fine di sostenere la conformità della normativa interna con quella europea per l’esistenza di ragioni oggettive che legittimano la coesistenza dei due regimi diversi (quello della magistratura ordinaria e quello della magistratura onoraria), che rappresentano espressione di una legittima discrezionalità dello Stato nella regolamentazione del proprio ordinamento giudiziario

Per tali motivi,

delibera

- di esprimere parere favorevole all’opportunità dell’intervento del Governo italiano nella causa pregiudiziale C-236/2020 proposta, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna , al fine di eccepire, in rito, l’irricevibilità del rinvio e, in ogni caso, al fine di sostenere la conformità della normativa interna con quella europea per l’esistenza di ragioni oggettive che legittimano la coesistenza dei due regimi diversi (quello della magistratura ordinaria e quello della magistratura onoraria), che rappresentano espressione di una legittima discrezionalità dello Stato nella regolamentazione del proprio ordinamento giudiziario

- di trasmettere all’Avvocatura Generale dello Stato il presente parere».

OTTAVA COMMISSIONE
COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA
ORDINE DEL GIORNO

SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 2021 – ORE 10,00

Proposte di particolare urgenza
(ex art. 70,3° comma, Reg.int)

INDICE

1) - **137/GP/2021** - Dott.ssa Maria Giuditta D'ALESSANDRO: ricorso al T.A.R. della Calabria, sezione di Reggio Calabria, previa adozione delle più idonee misure cautelari, avverso la delibera consiliare del 2 dicembre 2020, nella parte in cui la ricorrente è stata confermata, nell'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di PALMI fino al compimento del 68°anno di età, per l'accertamento e la dichiarazione del diritto della predetta ad ottenere il riconoscimento dello status di pubblico dipendente fino al compimento del 75° anno di età o, in subordine, del 70°, nonché per la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e del danno ingiusto ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 241/1990.(relatore Consigliere ARDITA).....1

1) - **137/GP/2021** - Dott.ssa Maria Giuditta D'ALESSANDRO: ricorso al T.A.R. della Calabria, sezione di Reggio Calabria, previa adozione delle più idonee misure cautelari, avverso la delibera consiliare del 2 dicembre 2020, nella parte in cui la ricorrente è stata confermata, nell'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di PALMI fino al compimento del 68°anno di età, per l'accertamento e la dichiarazione del diritto della predetta ad ottenere il riconoscimento dello status di pubblico dipendente fino al compimento del 75° anno di età o, in subordine, del 70°, nonché per la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e del danno ingiusto ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 241/1990.

(relatore Consigliere ARDITA)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

Visto il ricorso al TAR per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, proposto dalla dott.ssa Maria Giuditta D'ALESSANDRO, previa adozione delle più idonee misure cautelari, avverso la delibera consiliare del 2 dicembre 2020, nella parte in cui la ricorrente è stata confermata, nell'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di PALMI fino al compimento del 68°anno di età, per l'accertamento e la dichiarazione del diritto della predetta ad ottenere il riconoscimento dello status di pubblico dipendente fino al compimento del 75° anno di età o, in subordine, del 70°, nonché per la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e del danno ingiusto ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 241/1990;

Visto il parere dell'Ufficio Studi e Documentazione, con riferimento ai singoli motivi del ricorso, ha evidenziato quanto segue:

<<Massime

Il magistrato onorario non è dipendente pubblico, ma un funzionario legato all'amministrazione da un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di pubbliche funzioni e privo degli elementi caratterizzanti

l'impiego pubblico. Ne consegue che è legittima la normativa interna che attribuisce natura indennitaria all'erogazione erariale e che colloca detto rapporto al di fuori dell'ambito assistenziale e previdenziale previsto per i pubblici dipendenti. È legittima, altresì, la normativa che prevede la cessazione dall'incarico al compimento del 68° anno di età.

Disapplicazione diretta della norma interna. Presupposti. Inammissibilità della disapplicazione della norma interna in sede decisoria dell'incidente cautelare in assenza di criteri interpretativi certi che consentano di individuare il regime normativo applicabile al caso concreto.

Parole chiave

Magistratura onoraria – Riconoscimento dello status di pubblico dipendente – Conseguente trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale - Compatibilità della normativa interna relativa alla magistratura onoraria con i principi eurounitari e in particolare con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con le direttive in materia di discriminazione - Cessazione dal servizio al sessantottesimo anno di età - Violazione del principio del divieto di discriminazione – Esclusione - Disapplicazione norma sulla cessazione dalle funzioni: inammissibilità.

sommario: i. il ricorso (p. 2) - ii. osservazioni dell'ufficio studi (p. 14) - ii.1. difetto di competenza del giudice adito (p. 14) - ii.2. il rigetto dell'istanza cautelare e l'inammissibilità della richiesta di prosecuzione del rapporto (p. 15) - ii.3. infondatezza del ricorso (p. 16) - iii. conclusioni (p. 49)

I. Il ricorso

La dott.ssa Maria Giuditta D'Alessandro, in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Palmi, con atto pervenuto l'11 febbraio 2021, ha proposto ricorso al T.A.R. della Calabria, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura chiedendo:

“l'annullamento, in parte qua ed ove occorra, previa sospensione ed adozione delle più idonee misure cautelari

- della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 2 dicembre 2020 - comunicata con successiva nota del 9 dicembre 2020 alla Corte di Appello di Reggio Calabria ed al Tribunale di Palmi presso la cui sede la ricorrente presta servizio in qualità di Giudice di Pace - esclusivamente e limitatamente alla parte in cui pur confermando il mandato quadriennale e l'incarico di giudice di pace onorario della dott.ssa D'Alessandro Giuditta nella sede di Palmi si dispone un limite temporale al predetto ben anteriore a quello di naturale scadenza ovvero sia che la predetta lo svolga a decorrere dal 1° giugno 2020 e soltanto «fino al compimento del sessantottesimo anno di età (03.04.2021)» piuttosto che «fino al 31 maggio 2024», data di naturale scadenza del mandato e comunque sino al maggiore termine di limite speciale massimo di pensionabilità e di trattenimento in servizio (70 anni, 72 anni ovvero 75 in base ai limiti ordinamentali) garantito per i dipendenti pubblici alla magistratura ordinaria a cui l'incarico in oggetto deve essere assimilato in base

ai principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario, quantomeno portale specifico profilo;

- per l'annullamento e/o la disapplicazione in parte qua ed ove occorra, previa sospensione, dei provvedimenti, atti e note ivi citati e richiamati ovvero conseguenti e non altrimenti noti alla ricorrente; di ogni atto istruttorio e/o provvedimento presupposto e/o correlato e/o connesso e/o conseguente non altrimenti noto ed in quanto diretto ad impedire alla ricorrente ogni utile e legittima prosecuzione dell'esercizio della funzione e dell'attività di servizio, nel ruolo e nella qualità di Giudice di Pace presso il Tribunale di Palmi sino al raggiungimento dell'età pensionabile e/o del settantacinquesimo anno di età o del diverso e/o maggiore limite di età indicato per la magistratura onoraria per il trattenimento in servizio;

per l'accertamento e la declaratoria

- del diritto della ricorrente, quale Giudice di pace ancora in servizio presso l'Ufficio del Giudice di pace di Palmi, ad essere riconosciuta nello status di pubblico dipendente - equiparabile in ragione della parità sostanziale di funzioni e delle condizioni di lavoro al magistrato professionale cd. togato - con decorrenza dal primo incarico rivestito sino ad oggi senza soluzione di continuità e comunque sino al naturale termine del mandato quadriennale (31 maggio 2024) ovvero sino al raggiungimento del 75° anno di età o, in subordine e nel minimo, del 70° anno di età (03.04.2023) ovvero sino al termine di pensionabilità necessario per il requisito contributivo, con conseguente condanna del datore di lavoro Ministero;

del diritto della ricorrente, quale giudice di pace, alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o part-time con il Ministero della Giustizia in ragione della predetta parità sostanziale di funzioni con i magistrati c.d. togati, con la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, oltre oneri previdenziali e assistenziali

previa eventuale rimessione della questione di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea ovvero previa disapplicazione diretta delle norme interne ritenute incompatibili con il mantenimento in servizio del Giudice di Pace in quanto lavoratore comunitario, assimilabile per le caratteristiche del mandato e le specifiche dell'impiego pubblico alla magistratura ordinaria sino al limite di età massimo garantito a quest'ultima categoria di pubblico impiego,

ed altresì previa eventuale rimessione della questione di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea ovvero previa disapplicazione diretta delle

norme interne che disciplinano differentemente la magistratura onoraria in quanto ritenute incompatibili con la previsione della necessaria costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, a tempo pieno o part-time, della predetta categoria con il Ministero della Giustizia,

con la conseguente condanna del Ministero al riconoscimento del predetto status giuridico di pubblico dipendente ed alla costituzione del rapporto di lavoro, con pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate e maturande ed ai fini pensionistici, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale e assistenziale;

o in via subordinata per la condanna del Governo Italiano in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il mancato adeguamento del quadro ordinamentale interno alla disciplina comunitaria che ritiene illegittima nell'ambito del rapporto di pubblico impiego in cui è sussumibile quello della ricorrente, la sperequazione di inquadramento e trattamento giuridico ed economico tra la magistratura ordinaria e quella onoraria con conseguente risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa dell'assenza di qualsivoglia tutela assistenziale e previdenziale in favore dei giudici di pace derivanti da fatto illecito del legislatore;

o in via subordinata per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente a causa dell'assenza di qualsivoglia tutela assistenziale e previdenziale in favore dei giudici di pace derivanti da fatto illecito del legislatore, oltre che per l'illegittima reiterazione dei rapporti a termine ex art. 36 c. 5 d.lgs. 165/2001.

nonché e quantomeno per l'accertamento del diritto del ricorrente a rimanere in servizio sino al compimento del 75' di età ovvero in subordine sino al 70' ai sensi dell'art. 5 del RDL 31 maggio 1946 n. 511 e ss.mm.ii.

sempre con salvaguardia dei diritti maturati sullo stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico e pensionistico in quanto il magistrato onorario è ricompreso nella nozione di "lavoratore eurounitario", anche sulla base della giurisprudenza europea.

Nonché, in subordine, accertare e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza e per il risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell'art. 2 bis della legge 241/1990, per gli importi che daranno ritenuti dovuti ed accertati ex art. 30 cpa.”.

In fatto la ricorrente ha premesso:

- che la vicenda che la riguarda risulta analoga ad altre vicende, già oggetto di pronunce del giudice amministrativo, in occasione delle quali si è apprezzato il ricorrere del *fumus boni iuris* e le esigenze cautelari prospettate ed insite nella “*imminente scadenza del mandato e del rapporto di lavoro (Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna ordinanza n. 461 del 10 dicembre 2020 e già ordinanza n. 363/2020)*”;

- che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa U.X. contro il Governo Italiano, decisa dalla Sezione II, 16 luglio 2020, C-658-18) ha adottato decisione cui il giudice amministrativo ha ritenuto “*di adeguarsi già in sede cautelare per contenere il rischio della irreparabilità dell’immanente pregiudizio*”;

- che la Corte Costituzionale con sentenza n. 267 del 18 novembre 2020 ha considerato irragionevole l’esclusione dei magistrati onorari “*dalla tutela accordata solo ai magistrati togati, in considerazione dell’identità della funzione del giudicare e della sua primaria importanza costituzionale, nonché della necessità di garantire un’attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici conseguenti ad azioni di responsabilità infondate*”;

- che lo Stato Italiano sia ancora ad oggi “*inadempiente rispetto ai principi comunitari e costituzionali, con ogni conseguente mancato adeguamento ed adempimento ordinamentale da parte del Ministero e dei suoi organi*”;

- che la disciplina nazionale della magistratura onoraria in quanto “*non ancora completamente adeguata ai principi comunitari di tutela della funzione e del rapporto di lavoro presenta profili di illegittimità costituzionale di non manifesta irrilevanza oltre che di non compatibilità con il TFUE, con la normativa Europea in materia di lavoro, con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo*”;

- di svolgere “*ininterrottamente e senza soluzione di continuità*” dal gennaio del 2002 le funzioni di Giudice di Pace presso il Tribunale di Palmi, avendo per contro ricevuto comunicazione della delibera del 2 dicembre 2020 (gravata) con la quale il Consiglio Superiore, nel confermarla per un ulteriore mandato quadriennale, ha individuato la data del 3 aprile 2021 (corrispondente al sessantottesimo anni di età) quale data di cessazione del rapporto;

- che in sede di conferma sono stati valutati positivamente “*tutti gli elementi di*

carriera e quelli caratterizzanti lo svolgimento della funzione per il mandato in scadenza su cui la ricorrente aveva relazionato così come richiesto”, avendo pertanto la stessa svolto con diligenza e professionalità le proprie mansioni caratterizzate da *“assidua qualità e quantità”*;

- che poco dopo aver ricevuto comunicazione della delibera gravata aveva comunicato al Ministero della Giustizia la propria disponibilità *“al mantenimento in servizio oltre il 68 anno di età, così confidando in buona fede, nella rettifica dell’errore in cui l’amministrazione era incorsa circa la scadenza del mandato quadriennale che più correttamente è da considerarsi postergato sino alla scadenza naturale del 2024”* ed altresì che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, era stata dunque *“costretta a determinarsi al presente ricorso per chiedere l’accertamento dei propri diritti”* ed a formulare corrispondente istanza cautelare.

In diritto, la ricorrente, con riserva di motivi aggiunti, ha articolato i seguenti profili di censura:

“B.1.) Giurisdizione del Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. Competenza.

B.2.) Violazione e falsa applicazione della normativa generale sul pubblico impiego. Profili generali di illegittimità, di irragionevolezza, di sperequazione e disparità della disciplina ordinamentale del Giudice di Pace in considerazione della giurisprudenza di merito e di legittimità costituzionale e delle decisioni della Corte di Giustizia Europea.

B.3.) Rilevanza giuridica degli elementi di fatto caratterizzanti la fattispecie ai fini della equiparazione del giudice di pace onorario alle funzioni del magistrato ordinario in regime di dritto pubblico e, quantomeno, al pubblico dipendente ex art. 2126 c.c. e secondo le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii. e di misurazione e valutazione del ciclo della performance Dlgs 159/2009 ss.mm.ii.

Violazione degli artt. 3, 36, 38 e 106 della Costituzione, non ponendo l’art 106 Cost. alcun limite alla piena equiparazione sotto il profilo del trattamento economico, previdenziale e giuridico dei magistrati onorari ai magistrati ordinari;

Violazione e contrasto dell’art. 18, comma 3 Dlgs. 116/2017 con gli artt. 3, 36, 38 e 106 della Costituzione, non ponendo l’art. 106 Cost. alcun limite alla piena equiparazione del

termine del mandato di Giudice di pace a quello della età pensionabile della magistratura ordinaria.

B.4.) violazione del diritto comunitario. Violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione in riferimento agli articoli 20, 21, 31, 33 e 34.

Violazione dell'art. 117 c. 1 Cost. per espresso contrasto tra la normativa nazionale e l'art 12 della Carta Sociale Europea ratificata con legge n. 30/1999 (il cui valore sarebbe equiparabile a quello della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) secondo cui ogni lavoratore ha diritto alla sicurezza sociale, come statuito dal Comitato Europeo dei diritti sociali con la decisione 16 novembre 2016 ANGDP (Associazione Nazionale Giudici di Pace) c. Italia. Violazione della Raccomandazione CM/REC (2010) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa secondo cui il riconoscimento di una retribuzione congrua oltre che di adeguate tutele previdenziali e assistenziali è requisito fondamentale al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità del giudice.

Violazione della clausola 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE; Violazione della clausola 4 commi 1 e 2 del citato accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, commi 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE; violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro, in combinato disposto della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE; Violazione degli articoli 1, 2, comma 2 lett. A) e 6 della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; Violazione della clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE.

B.4.b) Questione di pregiudizialità ex art. 267 TEUE.”

La ricorrente, in via preliminare, rilevata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia in oggetto (in quanto inerente “ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico” di cui all'art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a.) evidenzia altresì che la competenza territoriale dovrebbe radicarsi dinanzi al T.A.R. Calabria, Sezione di Reggio Calabria, svolgendo la stessa servizio quale Giudice di Pace onorario presso il

Tribunale di Palmi, ovverosia nell'ambito del Distretto di Corte di Appello di Reggio Calabria.

Ciò premesso in punto di riscontrata giurisdizione del giudice amministrativo e di competenza del T.A.R. adito, la ricorrente richiama la disciplina di rango primario dedicata al Giudice di pace ed in particolare la legge n. 374 del 21 novembre 1991 ed il successivo D.Lgs. n. 116 del 13 luglio 2017, contenente la riforma organica della magistratura onoraria e dunque del Giudice di pace.

Osserva la ricorrente come il Giudice di pace: - sia un giudice ordinario che appartiene all'ordine giudiziario (ai sensi dell'art. 1 ord.giud.); - sia tenuto all'osservanza dei provvedimenti organizzativi generali e speciali del C.S.M.; - in caso di inosservanza dei suoi doveri deontologici è soggetto al potere disciplinare del C.S.M.; - sia incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa subordinata o para subordinata, pubblica o privata (art. 5, comma 1 lett. g) L. n. 374 del 1991) ovvero con qualsiasi incarico di natura politica (art. 8, L. n. 374 del 1991) con la conseguenza che *“al di là della facoltà concessa ai giudici di pace di esercitare la professione di avvocato fuori dal circondario di Tribunale di appartenenza, e nei limiti previsti dall'art. 8, commi 1-bis e 1-ter, l. 374/1991, sussiste un dovere di esclusività del tutto analogo agli altri dipendenti pubblici”*; - gode di un trattamento indennitario che configura un vero e proprio sistema *“a cottimo”* (C. Cost. n. 13 marzo 2014, n. 48).

La ricorrente ricostruisce la disciplina concernente la durata dell'incarico del giudice di pace evidenziando come, sino alla riforma del 2017, la proroga nell'esercizio delle funzioni sia stata prevista in maniera continuativa dal legislatore. Tale assetto è perdurato fino alla sopra indicata riforma, con la quale è stato introdotto un distinto procedimento ancorato alla procedura di conferma, ed altresì, *“in disparità di trattamento rispetto alle norme riservate ai pubblici dipendenti ed alla magistratura ordinaria”*, è stato previsto, all'art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 116 del 2017, che l'incarico cessa *“in ogni caso”* al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

La ricorrente ha altresì richiamato i recenti orientamenti della giurisprudenza sia nazionale che eurolunitaria, evidenziando come alla stregua degli stessi *“si appalesa oggi superata dalle più recenti decisioni di merito del Giudice del Lavoro, la precedente posizione della Cassazione che aveva qualificato il Giudice di pace quale giudice “semiprofessionale” (Sez. Unite, ord. 19 ott. 2021, n. 21582) escludendone l'inquadrabilità*

della figura nel rapporto di pubblico impiego, oltre che nella stessa parasubordinazione di cui all'art. 409 c.p.c. n. 3".

Osserva al riguardo che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'interpretare la nozione di lavoratore di una all'art. 45 del T.F.U.E. abbia fatto costante riferimento, ai fini della individuazione della sfera applicativa della predetta disposizione, al "*carattere «reale ed effettivo» della prestazione (personalmente) resa*"; alla "*soggezione al potere di direzione del destinatario della stessa (in cui si esprime il vincolo di subordinazione in senso stretto)*"; alla "*natura onerosa della prestazione (e quindi del pagamento, in qualsiasi forma, di una retribuzione come corrispettivo di essa)*".

La stessa ha nel tempo incluso, nel raggio applicativo della predetta disposizione, "*i lavoratori a tempo parziale, a chiamata, occasionali e intermittenti, temporanei o stagionali, impegnati in attività formative o di stage (v. ad esempio le sentenze: C. Giust, 23.3.1982, C-53/81, Levin; C. Giust, 3.6.1986, C-139/85, Kempf; C. Giust., 26.2.1992, C-357/89, Raulin; C. Giust, 21.6.1988, C-197/86, Brovvn)*".

Da ultimo, osserva ancora la ricorrente, nella sentenza 1 marzo 2012, O'Brien, C-393/10, la Corte di Giustizia in materia di esercizio di funzioni giudiziarie a titolo onorario, ha precisato che "*ove l'attività esercitata sia sostanzialmente identica l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale osta a che, ai fini dell'accesso al regime della pensione di vecchiaia, il diritto nazionale operi una distinzione tra i giudici a tempo pieno e i giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata da "ragioni obiettive", che spetta al giudice del rinvio valutare.*".

La ricorrente richiama infine la recente pronuncia resa, dalla medesima Corte di Giustizia, nell'ambito della causa U.X. contro Governo Italiano (causa C-658/18), concernente il diritto alle ferie annuali retribuite ed a tenore della quale l'art. 267 del T.F.U.E. deve essere interpretato nel senso che il Giudice di pace rientra nella giurisdizione di uno degli Stati membri, ai sensi di tale disposizione. Agli effetti del diritto comunitario, osserva ancora la parte privata, risulterebbe irrilevante "*ai fini della nozione di lavoratore subordinato appare [...] la qualificazione in termini di onorarietà del servizio, dovendo tale nozione essere definita in base a criteri oggettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi degli interessati*".

La parte privata richiama altresì la pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n.

267 del 18 novembre 2020) con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 25 marzo 1997, conv. con L. n. 135 del 23 maggio 1997, nella parte in cui non prevede che il Ministero della Giustizia rimborsi al Giudice di Pace *“le spese di difesa sostenute nei giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi per fatti di servizio e conclusisi con provvedimento di esclusione della responsabilità”* considerando *“del tutto irragionevole l'esclusione dei magistrati onorari dalla tutela accordata solo ai magistrati togati, in considerazione dell'identità della funzione del giudicare e della sua primaria importanza costituzionale, nonché della necessità di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici conseguenti ad azioni di responsabilità infondate”*.

La dott.ssa D'Alessandro si richiama infine alle recenti pronunce rese dal giudice del lavoro (ed in particolare alla sentenza n. 343 del 29 dicembre 2020 del Tribunale di Vicenza ed alla sentenza n. 6015 dell'11 gennaio 2021 del Tribunale di Napoli) nelle quali si è pervenuti a pronunce di condanna del Ministero *“facendo breccia sul fronte non solo del trattamento economico e normativo, ma anche dello status dei magistrati onorari, parte essenziale dell'ordinamento giudiziario, che da molti anni svolgono, in maniera continuativa e strutturale, talvolta anche con ruoli autonomi assegnati nell'ambito del tribunale e della procura, funzioni giudiziarie di complemento dei magistrati togati ordinari”*. Pronunce il cui presupposto è rappresentato dall'*“accertamento dello svolgimento di una attività di fatto equiparata a quella dei magistrati togati ovvero sia che il rapporto di servizio onorario e volontario dissimula quello del rapporto di lavoro subordinato di fatto con il Ministero della Giustizia”*.

Ad avviso della dott.ssa D'Alessandro gli elementi caratterizzanti lo svolgimento della funzione e del servizio, e quelli che per qualità e quantità contraddistinguono la sua carriera ed il suo rapporto di lavoro, deporrebbero *“quantomeno per l'equiparazione alla magistratura ordinaria”*; in tal senso concorrerebbero, a suo dire : - l'assimilabilità delle sue funzioni a quelle del magistrato ordinario; - la ricorrenza di indici sintomatici tipici per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato *ex art. 2126 c.c.*; - l'inquadrabilità del predetto rapporto di lavoro nell'ambito della disciplina delle *performance ex D.Lgs. n.150 del 2009*.

In relazione a quest'ultimo aspetto la ricorrente evidenzia come nell'ambito della propria attività emergano indici inequivocabili volti a consentirne il suo inquadramento

sistematico *“nell’ambito della disciplina che si assume violata e/o incompatibile con i principi comunitari”* quali: - lo svolgimento della funzione giurisdizionale in materia penale e civile al pari dei magistrati togati, nei limiti delle proprie competenze per materia e valore; - l’inserimento nell’organizzazione del Ministero della Giustizia che deve ritenersi suo datore di lavoro provvedendo alla selezione dei Giudici di pace, esercitando nei confronti di questi i poteri tipicamente datoriali di vigilanza e controllo oltre a quelli disciplinari; - l’obbligo sulla medesima gravante, in quanto lavoratore subordinato, di osservare l’orario di lavoro; - la ricorrenza di una retribuzione prefissata; - il dovere di esclusività sulla medesima gravante, eccettuata la possibilità di svolgere attività forense al di fuori del circondario dell’ufficio giudiziario ove esercita le funzioni; - la sottoposizione ai doveri previsti per i magistrati ordinari e conseguentemente al potere disciplinare del C.S.M. (*ex art. 10, legge n. 374 del 1991*).

I predetti elementi concorrono per una equiparazione *“quanto alle funzioni concretamente esercitate [del magistrato onorario n.d.r.] al magistrato c.d. togato e/o comunque degli indici sostanziali tipici per il riconoscimento ai sensi dell’art. 2126 c.c. di un rapporto di lavoro pubblico di tipo subordinato a tempo determinato e/o parziale”*.

A fronte della predetta equiparazione, la ricorrente censura pertanto l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 116 del 207 il quale, nel limitare al sessantacinquesimo anno la durata del proprio incarico, risulterebbe in contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 106 della Costituzione, in quanto *“introduce nell’ambito degli organi unitariamente preposti alla funzione giurisdizionale una irrazionale e illogica sperequazione di limite ordinamentale per la cessazione dell’incarico, diversificando tra magistrati ordinari e magistrati onorari”*.

La ricorrente si richiama alle direttive comunitarie disciplinanti il rapporto di lavoro a suo dire rilevanti nel caso di specie ed in relazione alle quali il giudice amministrativo ha *“già sollevato questione di pregiudizialità ex art.267 TFUE”* ovvero sia : l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE (calusole 2, 4 - relativo al principio di non discriminazione - e 5 - misure di prevenzione degli abusi -); l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE (clausola 4, commi 1 e 2 concernente il principio di non discriminazione); la direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro (art. 7 in tema di ferie annuali); la direttiva n. 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro stabilisce (art. 2 in tema di nozione di

discriminazione).

Unitamente alle Direttive comunitarie la parte privata richiama anche le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - che, ai sensi dell'art. 6 TFUE, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati - la quale *“contiene norme rilevanti per la presente controversia e, precisamente, gli artt. 20 (uguaglianza davanti alla legge), 21 (non discriminazione), 31 (condizioni di lavoro giuste ed eque), 33 (vita familiare e vita professionale) e 34 (sicurezza sociale e assistenza sociale)”*.

La normativa italiana risulterebbe dunque *“in aperto contrasto con la normativa UE in materia di lavoro con particolare riferimento alle suindicate direttive in tema di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale ed ai principi di antidiscriminazione, essendo irrilevante per la nozione comunitaria di “lavoratore” la qualificazione in termini di onorarietà del servizio, sulla base della quale il sistema ordinamentale interno ha invece sino ad ora giustificato la evidente discriminazione”*.

In relazione ai predetti profili di contrasto, la ricorrente invita il giudice amministrativo adito, qualora non intendesse disapplicare le norme *“illegittime ed incompatibili con l'ordinamento comunitario”*, a sospendere il giudizio *“previa misura cautelare che preservi dal pregiudizio nelle more del merito”* sollevando, ex art. 267 TFUE, questione pregiudiziale volta a verificare: *“- se l'ordinamento comunitario osti a regole nazionali imponenti, in termini generali, l'esclusione da qualsiasi regime di tutela previdenziale ed assistenziale per il rapporto di servizio di tipo onorario dei giudici di pace; - ed altresì ad accertare se quest'ultimo ordinamento comunitario osti a regole nazionali che irrazionalmente discriminino nell'ambito dell'esercizio della funzione attribuita alla magistratura (artt. 101 - 110 Cost.) circa il limite massimo di età pensionabile del Giudice di Pace (sebbene sussumibile ex art. 106, comma 3 Cost.), rispetto al diverso limite ordinamentale per la permanenza in servizio del magistrato ordinario ovvero rispetto alle diverse previsioni normative del pubblico impiego.”*

La normativa in tema di magistrati onorari si applessa, ad avviso della ricorrente discriminatoria non ricorrendo, a suo dire, delle ragioni obiettive idonee a giustificare una *“esigenza reale di discriminazione”* mancando nella normativa citata *“elementi precisi e concreti che contraddistinguano e differenzino ontologicamente il rapporto di impiego del giudice di pace, anche nel particolare contesto in cui s'iscrive, rispetto a quello del magistrato ordinario”*.

Tali ragioni obiettive, a suo avviso, non sono infatti rinvenibili: nella possibilità del Giudice di pace di esercitare l'attività di avvocato al di fuori del circondario; nel diverso regime di selezione cui lo stesso giudice di pace è sottoposto; nella formale qualificazione del compenso quale indennità; nella durata a tempo determinato del suo rapporto di lavoro.

Anche a ritenere diversamente, aggiunge, le stesse potrebbe eventualmente giustificare l'esclusione di una piena assimilazione rispetto al regime del magistrato ordinario, ma non potrebbero comunque giustificare *“addirittura la negazione della stessa sussistenza di un rapporto di lavoro di fatti ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2126 (nello specifico di pubblico impiego, non essendo ipotizzabile una fattispecie di lavoro subordinato presso una pubblica amministrazione al di fuori del pubblico impiego) e di tutti i diritti ad esso correlati, sia alla luce della normativa costituzionale e legislativa interna, sia alla luce della richiamata normativa e giurisprudenza comunitaria: diritto ad un'equa retribuzione; diritto alla pensionabilità ed alla pensione come beneficio economico e contributivo maturato nella carriera e secondo l'aspirazione di vita; alla tutela della salute e della maternità; alla continuità del rapporto in caso di abusiva reiterazione del rapporto a tempo determinato.”*.

La ricorrente pertanto conclude chiedendo l'annullamento ovvero la disapplicazione dei provvedimenti chiedendo altresì *“preliminarmente alla decisione del merito sollevare la questione di legittimità costituzionale e la questione pregiudiziale ex art. 267 TEUE per come sopra articolate dedotte”*; la stessa richiede altresì di disporre, conseguentemente, *“l'accertamento ed il riconoscimento dello status di pubblico dipendente della ricorrente in quanto giudice di pace onorario, ovvero ai fini della costituzione del rapporto di pubblico impiego con decorrenza dal 2002 sino ad oggi, con ogni conseguente effetto ai fini della equiparazione giuridico - economica per quanto compatibile alla disciplina della magistratura ordinaria, con ogni conseguente condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento di differenze retributive ed oneri assicurativi e previdenziali”* ovvero, in subordine, *“accertare e conseguentemente condannare le amministrazioni intimare per il mancato adeguamento della normativa nazionale alle norme comunitarie in conseguenza dei gravissimi danni morali e materiali ingiustamente subiti dalla ricorrente per come saranno accertati in corso di causa ovvero per il risarcimento del danno ingiusto e per gli importi che saranno ritenuti dovuti ex art. 30 cpa.”*.

In via cautelare la parte privata formula istanza volta ad ottenere la sospensione dell'esecutività del provvedimento consiliare ed ordinare *“all'Amministrazione, individuando principi e criteri ai quali attenersi, quantomeno di riesaminare la pratica ed inibire il compimento di ulteriori attività in danno della ricorrente, che causino alla sua sfera giuridica ed al bene della vita si individuato ulteriori pregiudizi”*.

Evidenzia al riguardo, come, in punto di ricorrenza del *periculum in mora*, la mancata

adozione della richiesta misura cautelare avendo quale conseguenza la cessazione dell'incarico a lei affidato, determinerebbe un danno per la medesima, *“ingiusto, grave ed irreparabile”*, nonché per l'Ufficio del Giudice di Pace, *“che si troverà ridotto nell'organico e carente nella qualificata esperienza professionale della ricorrente”*.

II. Osservazioni dell'Ufficio Studi

II.1. Difetto di competenza del giudice adito

Preliminarmente occorre rilevare l'incompetenza del giudice adito (T.A.R. della Calabria – Reggio Calabria), considerato che, ai sensi degli artt. 14 e 135 c.p.a., le controversie riguardanti lo *status* dei magistrati, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 195/1958, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 74/1990, sono devolute alla competenza funzionale del T.A.R. Lazio, Roma.

L'art. 135, comma 1, lett. a), del Codice del processo amministrativo stabilisce la competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sede in Roma, a conoscere *“le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'art. 17, primo comma della legge 24 marzo 1958 n. 195”*.

La giurisprudenza amministrativa, secondo un univoco e consolidato orientamento, ha evidenziato come la competenza funzionale del T.A.R. del Lazio si estenda anche alle questioni concernenti lo *status* dei magistrati onorari e ciò in quanto l'art. 4 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, di disciplina dell'Ordinamento Giudiziario, include nell'ordine giudiziario anche i magistrati onorari, onde la riferibilità anche a coloro che esercitano tale funzione della normativa di cui alla legge 195 del 1958, relativa alle delibere emesse dall'Organo di governo autonomo.

Sul punto deve rammentarsi l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, che ha ritenuto applicabile la norma suindicata anche con riguardo alla categoria dei giudici di pace (*“la speciale competenza del T.A.R. del Lazio con sede in Roma in relazione all'impugnazione di provvedimenti riguardanti lo status giuridico dei magistrati ordinari, prevista dall'art. 17 della Legge 24 marzo 1958, n.195, come sostituito dall'art. 4 della Legge 12 aprile 1990, n. 74, trova applicazione anche ai Giudici di Pace, in quanto questi appartengono all'ordine giudiziario”*); cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 27 dicembre 2004, n. 8214, e 19 marzo 2003, n. 1479; nonché T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, ord.ze 10 febbraio 2017, n. 110, e 11 settembre 2014, n. 486, nonché, T.A.R. Brescia, n. 1312 dell'8 novembre 2017).

II.2. Il rigetto dell'istanza cautelare e l'inammissibilità della richiesta di prosecuzione del rapporto

L'istanza cautelare formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.

Preliminarmente occorre evidenziare che il T.A.R. Campania – Salerno, con decreto monocratico del 21 gennaio 2021, ha respinto analoga istanza cautelare monocratica osservando come :

“Considerato che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza formatasi sul punto (sia civile che amministrativa), lo stato giuridico del giudice onorario non è assimilabile a quello del giudice professionale, per carenza degli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto di impiego di quest'ultimo, quali l'accesso alla carica mediante concorso e l'esclusività delle prestazioni rese (cfr. Cassazione civile, sez. un., 31/05/2017, n. 13721; Cassazione civile, sez. lav., 4/01/2018, n. 99; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31/03/2015, n. 4777; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 27/04/2020, n. 683). Ritenuto che tale configurazione non risulta contraddetta né dalla giurisprudenza europea (nello specifico, dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 16 luglio 2020, in causa C-658/18, UX, con la quale è stata semplicemente affermata una limitata equiparazione ai fini economici, per quanto riguarda le ferie annuali retribuite, in ragione della sostanziale identità delle mere funzioni svolte), né da quella della Corte Costituzionale (la quale, con la recente sentenza n. 267/2020 del 9/12/2020, pur affermando l'equiparazione sul piano funzionale dei singoli atti che il giudice di pace compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale agli effetti del rimborso di cui alla norma censurata, ha tuttavia ribadito l'esclusione dell'equiparazione sul piano giuridico tra le due categorie, in considerazione della differente modalità di nomina, del carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e del livello di complessità degli affari trattati, che <<rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica “onoraria” del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017>>);

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'invocata misura cautelare monocratica” (v. altresì in senso conforme Consiglio di Stato, IV, ord. n. 646 del 12.2.2021 che, in accoglimento dell'appello proposto dal Consiglio Superiore, ha riformato il TAR per l'Emilia Romagna, respingendo istanza cautelare di analogo contenuto evidenziando come *“le ragioni dedotte dall'amministrazione appellante presentino*

apprezzabili profili di fondatezza”).

Ancora preliminarmente occorre osservare che la richiesta di prosecuzione del rapporto lavorativo non si traduce in una mera disapplicazione della norma che prevede la cessazione dalle funzioni al compiere del 68° anno di età, ma anche l'applicazione di un diverso e inesistente regime giuridico.

Il tema della possibilità per il giudice amministrativo di disapplicare norme interne in quanto contrarie al diritto comunitario nella fase cautelare è stato affrontato e risolto negativamente dal T.A.R. Lazio, con l'ordinanza n. 253/2021, pubblicata il 15.1.2021 (allegata), sul presupposto che la *“disapplicazione” di norme vigenti non è compatibile con la fase cautelare*”.

La decisione del T.A.R., ancorché succintamente motivata, appare condivisibile, poiché, come dimostra il caso che interessa, la diretta disapplicazione della normativa interna da parte del giudice della cautela in assenza delle condizioni che la rendono giustificata, innanzitutto, si risolve in un'espropriazione delle competenze rimesse alla Corte di Giustizia dall'art. 267 TFUE, che hanno essenzialmente lo scopo di garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali.

Inoltre, e soprattutto, la disapplicazione della normativa interna, in un contesto in cui non è ancora accertata la sua incompatibilità con quella comunitaria e non è, quindi, individuabile il regime normativo alternativo applicabile, comporta un'inammissibile situazione di anomia in ordine all'aspetto relativo alla cessazione dall'incarico dei magistrati onorari per superamento dei limiti di età.

II.3. Infondatezza del ricorso

Nel merito il ricorso è infondato.

Come si evince dall'illustrazione sopra svolta, la domanda proposta dalla ricorrente è volta, in via principale, a vedersi riconoscere lo *status* di pubblico dipendente equiparabile, quanto alle condizioni di lavoro, al magistrato professionale fino al raggiungimento del 75° anno di età o, in subordine, del 70°.

Ebbene, gli argomenti illustrati dalla ricorrente a sostegno delle domande avanzate, si fondano su un'interpretazione della normativa di settore e delle decisioni delle Corti, interne e sovranazionali, non condivisibile.

Come si dirà meglio in seguito, nell'impostazione seguita dalla ricorrente e dal T.A.R. nella citata ordinanza di rinvio pregiudiziale, risulta, infatti, del tutto obliterato, da un canto, che la regola, di rango costituzionale, secondo cui l'ingresso stabile nella magistratura professionale presuppone il superamento del concorso per esame e titoli (art. 106 Cost.) costituirebbe un controlimite rispetto a un ipotetico obbligo comunitario che imponesse, sul piano interno, la stabilizzazione dei giudici onorari, dall'altro che la temporaneità dell'incarico, l'esercizio non esclusivo della funzione giurisdizionale, la diversa natura e il minor grado di complessità delle attività svolte dai giudici onorari, integrano un connotato di diversità tra le due funzioni così significativo da risultare ostativo ad una loro parificazione ai giudici professionali, non solo sul piano ordinamentale, ma anche limitatamente alle condizioni di lavoro, nell'ampia accezione in cui queste sono state declinate dalla ricorrente.

Sul punto occorre evidenziare che, nell'ambito dell'elaborazione giurisprudenziale interna, con l'eccezione sopra evidenziata, costituita dalla citata ordinanza di rinvio pregiudiziale del T.A.R. Emilia Romagna e delle decisioni del Tribunale di Napoli e Vicenza (citate dalla ricorrente), si registra un'unanimità di vedute in ordine al fatto che i giudici onorari non possono essere equiparati ai giudici professionali e che gli elementi di diversità tra le due figure rendono ragionevole il diverso regime cui gli stessi sono soggetti.

Quanto alla giurisprudenza amministrativa, per ragioni di sintesi, appare opportuno richiamare la sentenza del Consiglio di Stato (v. C.d.S., Sez. V - 09/12/2020, n. 7772¹) che, con riferimento ad un caso in cui veniva in rilievo l'analoga questione relativa allo *status* del Giudice di Pace e alla sua parificazione a quello del giudice professionale², rinviando, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 c.p.a., all'indirizzo espresso nella sentenza 21 febbraio 2020, n. 1326, ha rigettato l'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso.

In quel giudizio, il ricorrente aveva dedotto che la normativa sui giudici di pace era in contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. e, a sostegno di questo, aveva allegato che il rapporto di servizio del Giudice di Pace presenta molteplici elementi di similitudine con il rapporto di impiego pubblico, poiché il giudice di pace "*è un giudice "professionalizzato", che appartiene*

¹ In senso analogo si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. V, nelle sentenze n. 7771, n. 7766, n. 7765, n. 7764, n. 7763, n. 7762, tutte del 9.1.2020.

² Il ricorrente aveva richiesto l'accertamento del diritto ad ottenere lo *status* giuridico di pubblico dipendente a tempo pieno o part-time nell'ambito della magistratura, od in subordine nell'ambito del personale del Ministero della Giustizia, con conseguente condanna dell'amministrazione alla ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e previdenziale, oltre che al risarcimento del danno derivante dall'illegittima reiterazione di contratti a termine.

all'ordine giudiziario, ed è reclutato attraverso un concorso per titoli all'esito di un tirocinio con prova attitudinale finale; è sottoposto agli obblighi ed alle responsabilità del magistrato togato, ma riceve solamente un'indennità che non comprende alcuna tutela previdenziale ed assistenziale”.

Di conseguenza, ad avviso dell'appellante, sia l'art. 11 della legge n. 374 del 1991, sia gli artt. 25 della L. n. 57/2016 e 31 del D.Lgs. n. 116/17, laddove affermano l'onorarietà dell'incarico, escludendo in radice la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, e non prevedono tutele, previdenziali e assistenziali, ad esso correlate, erano da ritenere in contrasto con gli artt. 3 Cost. (sotto il profilo della non ragionevole disciplina penalizzante rispetto ai magistrati togati a fronte di una parità di mansioni), 36 Cost. (in relazione al principio di proporzionalità tra la retribuzione e la qualità e quantità del lavoro, non soddisfatto da un mero trattamento basato sulla corresponsione di indennità) e 38 Cost. (stante la mancata previsione di ferie e del trattamento di malattia).

Il Supremo consesso della giustizia amministrativa, nel ritenere l'infondatezza di tali doglianze, ha affermato che correttamente i giudici di primo grado avevano risolto in senso negativo il denunciato conflitto delle norme primarie con gli artt. 36 e 38 Cost., valorizzando *“la differenza tra magistrato onorario e magistrato togato rinvenibile, più che nella diversità delle funzioni svolte, nel distinto sistema di reclutamento, riveniente il proprio fondamento nell'art. 106 Cost., con ricadute anche sul trattamento economico e previdenziale”.*

Passando poi all'esame dello specifico profilo concernente la qualificazione del rapporto di lavoro dei giudici onorari, il Consiglio di Stato ha richiamato *“il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui nei confronti del giudice di pace si instaura un rapporto di servizio non coincidente con quello di pubblico impiego, seppure con sue proprie peculiarità, connesse alla peculiarità delle funzioni svolte. In particolare, è stato osservato che il funzionario onorario (categoria della quale fa parte il giudice di pace secondo l'espressa previsione di cui all'art. 1, comma 2, della legge istitutiva 21 novembre 1991, n. 374) ricorre allorché esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico ed i due rapporti si distinguono in base ai seguenti elementi : 1) la scelta del funzionario che, nell'impiego pubblico, viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è dunque di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico-discrezionale; 2) l'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione*

che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato e meramente funzionale per il funzionario onorario; 3) lo svolgimento del rapporto che, nel pubblico impiego, è regolato da un apposito statuto, mentre nell'esercizio delle funzioni onorarie è privo di specifica disciplina, quest'ultima potendo essere individuata unicamente nell'atto di conferimento dell'incarico e nella natura di tale incarico; 4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito tra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario ed, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti; 5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego ed a termine (anche se vi è possibilità di rinnovo dell'incarico) quanto al funzionario onorario. Applicando tali coordinate ermeneutiche, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che il giudice di pace sia un magistrato onorario (Cass., sez. lav., 9 settembre 2016, n. 17862; Cass., SS.UU., 31 maggio 2017, n. 13721; Cass., sez. lav., 4 gennaio 2018, n. 99). La giurisprudenza ha altresì chiarito che l'art. 54 Cost., costituendo l'unica fonte della disciplina costituzionale dell'attribuzione di funzioni pubbliche al cittadino al di fuori del rapporto di pubblico impiego, esclude qualsiasi connotato di sinallagmaticità tra esercizio delle funzioni e trattamento economico per tale esercizio. Ne consegue la natura indennitaria dell'erogazione erariale per l'esercizio di una funzione pubblica, così che il rapporto con il Ministero della Giustizia si colloca al di fuori del perimetro del rapporto di lavoro, e dunque anche al di fuori dell'ambito assistenziale e previdenziale previsto dall'art. 38 Cost.". Non vi è, dunque, un contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost. delle norme di rango primario intervenute a disciplinare il giudice di pace; si può anzi evidenziare che l'art. 2, comma 13, lett. l), della legge 28 aprile 2016, n. 57 (recante la delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace), sensibile alle tematiche della sicurezza sociale di un funzionario onorario con connotati parzialmente professionali, indica, come principio direttivo, per il futuro, quello di "individuare e regolare un regime previdenziale ed assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità".

Ancora, in merito alla questione relativa all'asserita violazione, da parte delle norme recanti la disciplina del Giudice di Pace, dell'art. 117 Cost. per contrasto tra la legge nazionale e l'art. 12 della Carta Sociale Europea (ratificata con la legge n. 30 del 1999), che

prevede il diritto di ciascun lavoratore alla sicurezza sociale, nonché l'art. E della Carta, ai sensi del quale il godimento dei diritti riconosciuti (dalla Carta) deve essere garantito senza alcuna distinzione, il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che, se l'art. 117, comma 1, Cost. condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali rientrano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, le cui norme (come interpretate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) costituiscono fonte integratrice del parametro di costituzionalità introdotto dall'art. 117, comma 1, Cost., nondimeno – è stato osservato - la loro violazione, da parte di una legge statale o regionale, comporta l'illegittimità di queste ultime, sempre che la norma della Convenzione non risulti, a sua volta, in contrasto con una norma costituzionale (si tratta dell'operatività dei cc.dd. contro-limiti). Ebbene, secondo il Consiglio di Stato *“l'applicazione della carta sociale, nella chiave di lettura fornita dall'appellante, sarebbe in contrasto con l'art. 106 Cost., secondo cui le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, in guisa da separare lo status del magistrato professionale da quello del magistrato onorarioTale norma costituzionale conferma, dunque, il fondamento della diversità di status, rispetto al magistrato professionale, del giudice di pace, che non è un dipendente pubblico, ma un funzionario onorario, legato all'amministrazione da un mero rapporto di servizio”*.

Infine, circa la violazione delle direttive 1999/70/CE (di recepimento dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato), nonché 1997/81/CE (di recepimento dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale), il Consiglio di Stato ha evidenziato come, essendo i Giudici di Pace funzionari onorari, è escluso che essi abbiano un rapporto di lavoro subordinato, sicché ad essi non possono applicarsi le direttive europee che riguardano tale ambito oggettivo.

In senso analogo il Consiglio di Stato si è recentemente espresso nella sentenza emessa dalla Quinta Sezione, n. 1062 del 4 febbraio 2021, in un procedimento nell'ambito dei quali i giudici di pace ricorrenti, con argomentazioni analoghe a quelle utilizzate nell'odierno ricorso, argomentando dalla natura di rapporto di pubblico impiego che li lega all'amministrazione, ritenevano illegittima una circolare ministeriale con la quale era stato disposto il ritiro dei tesserini di riconoscimento in corso di validità dei giudici ausiliari di Corte di Appello, dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori onorari a fine della loro sostituzione con nuovi modelli non recanti la dicitura *“valido ai fini del porto d'arma senza licenza – art. 7 legge 21.2.1990, n. 36”*.

In tale pronuncia il Consiglio di Stato ha evidenziato come tra magistrati professionali e magistrati onorari vi sia una differenza di *status* prima che di funzioni:

“2.2. Entrambi gli assunti postulano che tra magistrati professionali e magistrati onorari vi sia differenza di status prima che di funzioni. Dal che consegue che attribuzioni inerenti allo status del magistrato professionale non necessariamente si estendono ai magistrati onorari.

L'assunto della sentenza è corretto e coerente con l'ordinamento costituzionale. Il magistrato onorario esercita funzioni giurisdizionali non a titolo di professione, perché non viene reclutato attraverso il concorso di accesso in magistratura. In un ordinamento il cui assetto della giurisdizione si incentra sulla figura del magistrato-funziario (immanente a tutto il Titolo IV, La Magistratura, della Parte seconda della Costituzione), ha primario rilievo il principio dell'art. 106, primo comma, Cost., per il quale «le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso»: dal concorso soltanto consegue la costituzione pleno iure di un rapporto di servizio incondizionatamente utile per la provvista di ufficio nell'organizzazione della giurisdizione; e il concorso assicura in condizioni di par condicio il vaglio tecnico della professionalità: per queste ragioni la formula è più rigida di quella dell'art. 97, quarto comma, Cost. («agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»).

Vero è che per l'art. 106, secondo comma, Cost., «la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli». Ma si tratta (come anche nei casi dell'art. 102, secondo e terzo comma, Cost.) di derogare all'ipotesi del primo comma, il che marca la differenza essenziale tra le due categorie.

Tutto questo vale anche dopo la formazione del c.d. statuto unico del magistrato onorario, ai sensi del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57). Il metodo di reclutamento “inderogabilmente temporaneo” e non esclusivo ivi configurato da quel Capo II (Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità) e in particolare dall'art. 7 (Tirocinio e conferimento dell'incarico), per quanto presenti tratti selettivo-valutativi, non è infatti assimilabile al concorso in magistratura, oltre ad esserne patentemente distinto.

2.3. Del resto, l'art. 4 (Ordine giudiziario) r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) afferma al comma 1: «L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero»; al comma 2 aggiunge: «Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari, i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di cassazione e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie». Con ciò l'articolo differenzia un'appartenenza all'ordine giudiziario strutturale, cioè in ragione del rapporto di servizio (comma 1) e un'appartenenza meramente funzionale, vale a dire in occasione delle funzioni giudiziarie in concreto svolte, cioè soltanto per quanto concerne lo svolgimento concreto del rapporto d'ufficio e in occasione di esso (comma 2).

2.4. Che i magistrati si distinguano per lo status, piuttosto che per le funzioni esercitate, è ulteriormente mostrato dall'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 116 del 2017 che stabilisce: «L'incarico di magistrato onorario [...] non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego»; il che è in coerenza con il tradizionale inquadramento del funzionario onorario, tale per cui l'atto di nomina comporta solo l'instaurazione del rapporto d'ufficio, o organico, ma non un rapporto di servizio con l'amministrazione, ossia non comporta l'insorgenza di un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego (né subordinato né autonomo; cfr. Cass., sez. lav., 5 giugno 2020, n. 10774; sez. lav., 9 settembre 2016, n. 17862); con le ulteriori peculiarità indicate dall'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 116 del 2017: «L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali» (per assicurare tale compatibilità «a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana» e «ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma») e dall'art. 23 d.lgs. n. 116 del 2017 che prevede la corresponsione di un compenso di natura indennitaria (e non una retribuzione corrispettiva all'attività lavorativa svolta).

Il Consiglio di Stato ha evidenziato come, stante la differenza sostanziale di condizione giuridica, sono dunque del tutto coerenti trattamenti giuridici ed economici differenziati:

“2.5. Già in passato, stante l’assenza di un rapporto di lavoro, è stata esclusa l’applicabilità al magistrato onorario (come ad ogni altro funzionario onorario previsto dall’ordinamento) dello statuto del pubblico impiego con riguardo agli istituti della sospensione del rapporto di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, come pure di previdenza alla sua cessazione.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza della sez. II, 16 luglio 2020, nella causa C-658/18, ha ritenuto che questo non fosse compatibile con il diritto eurounitario: per il quale unica è la nozione di “lavoratore” quale che sia la modalità di costituzione del rapporto con l’amministrazione, senza distinzioni dovute al tempo determinato o indeterminato di svolgimento, e non è consentito un differente trattamento con altro pubblico dipendente a parità di funzioni, salvo differenziazioni derivanti da ragioni oggettive attinenti all’impiego che deve essere ricoperto; da qui il contrasto della normativa nazionale con il diritto euro – unitario nella parte in cui non prevedeva il diritto del giudice di pace a beneficiare di ferie annuali retribuite per trenta giorni come previsto, invece, per i magistrati ordinari.

Siffatte disparità sono ora superate dagli articoli 24, 25 e 26 d.lgs. n. 116 del 2017, i quali, rispettivamente in materia di ferie, di gravidanza, malattia e infortunio, e di trattamento previdenziale, configurano analoghi istituti per i magistrati onorari, seppure con le dovute specificazioni.

2.6. In definitiva, a differenza del magistrato professionale, il magistrato onorario è tale solo in quanto e nei termini in cui viene chiamato a svolgere funzioni giurisdizionali: il che avviene comunque per una durata limitata e in maniera non esclusiva, ma compatibile con altre attività lavorative e professionali e per scelta volontaria di partecipare all’amministrazione della giustizia gratis rei publicae servire; caratteristiche che ne qualificano in maniera distinta lo status rispetto a quella del magistrato professionale.

Posta una tale differenza essenziale di condizione giuridica, sono del tutto coerenti trattamenti, giuridici ed economici, differenziati (cfr. Corte cost., 8 novembre 2000, n. 479: “...la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della lesione del principio di eguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un’attività che essi (come riconosce lo stesso tribunale rimettente) non esercitano professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per cui non deve agli stessi

essere riconosciuto il medesimo trattamento economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui beneficiano i primi; che ugualmente nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati”).”

Ad analoghe conclusioni è pervenuta, con riguardo a varie figure di magistrati onorari, la Corte di Cassazione³ che, da ultimo, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la posizione del Giudice di Pace, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost.

In detta pronuncia è stato affermato che il Giudice di Pace non è equiparabile ad un pubblico dipendente, né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto (v. Cass., Sez. L, ordinanza n. 10774 del 05/06/2020).

In relazione al profilo retributivo, il detta pronuncia, è stato poi rimarcato che *“la specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici nonché la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense inducono a ritenere che non siano estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi», sicché non «possono portare ad una diversa conclusione la appartenenza dei giudici di pace all'ordine giudiziario e l'attribuzione alle relative funzioni, sotto altri profili anche di rilevanza costituzionale, di tutela e dignità pari alle funzioni dei giudici di carriera» (Cass. 2 gennaio 2002, n. 16; Cass. 7 novembre 2001, n. 13784), né, tra funzioni e compenso, può predicarsi un reale nesso sinallagmatico (Cass. 4 novembre 2015, n. 22569)”*.

³ V., *ex multis*, SS.UU., sent. n. 4905 del 02/06/97; SS.UU., sent. n. 11272 del 09/11/98; SS.UU., sent. n. 1622 del 05/02/2001; SS.UU., sent. n. 8737 del 04/04/2008 e SS.UU., sent. n. 7099 del 29/03/2011, Sez. L, Sentenza n. 17862 del 09/09/2016.

Alla luce dei condivisibili principi affermati dai giudici di legittimità risulta, dunque, smentita la correttezza delle decisioni, di segno opposto, assunte dal Tribunale di Napoli e di Vicenza, dalle quali, dunque, deve prescindere, anche perché non definitive.

Meritano, invece, un approfondimento i principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 16 luglio 2020, resa nella causa C-658/18, nonché dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 267/20, onde verificare se, come dedotto dalla ricorrente, esse abbiano effettivamente innovato il quadro ermeneutico di riferimento relativo sia al tema dello stato giuridico del giudice onorario, e del Giudice di Pace in particolare, sia alla natura delle ragioni oggettive che possono rendere giustificata una differenziazione delle condizioni di lavoro tra magistratura onoraria e magistratura professionale.

Prima di valutare l'impatto di dette pronunce sulle questioni sopra evocate, appare opportuno dar conto preliminarmente del loro contenuto.

In sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 16 luglio 2020, resa nella causa C-658/18, si è soffermata su tre aspetti:

- la riconducibilità del Giudice di Pace alla nozione di lavoratore, ai sensi della direttiva 2003/88, ai fini del godimento delle ferie retribuite;
- la nozione di lavoratore a tempo determinato, ai sensi dell'accordo quadro;
- l'equiparazione, ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, del Giudice di Pace al magistrato ordinario i quali beneficiano di ferie annuali retribuite per un totale di 30 giorni.

In ordine a dette questioni, la Corte ha stabilito che il Giudice di Pace italiano rientra nella nozione di “*giurisdizione di uno degli Stati membri*”, in quanto organismo di origine legale, a carattere permanente, deputato all'applicazione di norme giuridiche in condizioni di indipendenza (Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 16 luglio 2020, in causa C-658/18, UX).

Considerate le modalità di organizzazione del lavoro dei giudici di pace, la Corte di Giustizia ha poi affermato che essi “*svolgono le loro funzioni nell'ambito di un rapporto giuridico di subordinazione sul piano amministrativo, che non incide sulla loro indipendenza nella funzione giudicante, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare*”.

Quindi, interpretando gli artt. 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché le clausole 2 e 4 dell'accordo quadro sul

lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la Corte di Lussemburgo, riportata la figura del Giudice di Pace alla nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ha stabilito, con riferimento al tema specifico delle ferie annuali retribuite, che differenze di trattamento rispetto al magistrato professionale non possono essere giustificate dalla sola temporaneità dell'incarico, ma unicamente *“dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità”*.

Più specificamente, con riferimento al principio di non discriminazione di cui all'accordo quadro, la Corte, in risposta al quesito del giudice del rinvio il quale chiedeva se la clausola 4, punto 1, dovesse essere interpretata in senso ‘ostativo’ ad una normativa nazionale non prevedente il diritto per un Giudice di Pace di beneficiare, come i magistrati professionali, di ferie annuali retribuite di 30 giorni, nell'ipotesi in cui tale Giudice di Pace rientrasse nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 2, punto 1, di tale accordo quadro, ha innanzitutto premesso che tale disposizione mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di lavoro di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti che sono riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza del 22 gennaio 2020, Baldonedo Martín, C-177/18, EU:C:2020:26, punto 35). Quindi, ha precisato: che alla *“luce degli obiettivi perseguiti dall'accordo quadro, la clausola 4 di quest'ultimo deve essere intesa nel senso che esprime un principio di diritto sociale dell'Unione che non può essere interpretato in modo restrittivo (sentenza del 5 giugno 2018, Montero Mateos, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 41).”*; che, secondo una sua giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 5 giugno 2018, Montero Mateos, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 49 e giurisprudenza ivi citata); che, pertanto, *“il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto per quanto attiene alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Montero Mateos, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 50 e giurisprudenza ivi*

citata)”; che “secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell’accordo quadro, occorre stabilire, in conformità alle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, di quest’ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, *Montero Mateos*, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).”.

Per ciò che concerne il Giudice di Pace, la Corte ha, inoltre, posto in evidenza che “dal fascicolo risulta che, al pari di un magistrato ordinario, il giudice di pace è, in primo luogo, un giudice che appartiene all’ordine giudiziario italiano e che esercita la giurisdizione in materia civile e penale, nonché una funzione conciliativa in materia civile. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della legge n. 374/1991, il giudice di pace è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. In terzo luogo, il giudice di pace, al pari di un magistrato ordinario, è tenuto a rispettare tabelle indicanti la composizione dell’ufficio di appartenenza, le quali disciplinano dettagliatamente ed in modo vincolante l’organizzazione del suo lavoro, compresi l’assegnazione dei fascicoli, le date e gli orari di udienza. In quarto luogo, sia il magistrato ordinario che il giudice di pace sono tenuti ad osservare gli ordini di servizio del Capo dell’Ufficio, nonché i provvedimenti organizzativi speciali e generali del C.S.M. In quinto luogo, il giudice di pace è tenuto, al pari di un magistrato ordinario, ad essere costantemente reperibile. In sesto luogo, in caso di inosservanza dei suoi doveri deontologici e d’ufficio, il giudice di pace è sottoposto, al pari di un magistrato ordinario, al potere disciplinare del C.S.M. In settimo luogo, il giudice di pace è sottoposto agli stessi rigorosi criteri applicabili per le valutazioni di professionalità del magistrato ordinario. In ottavo luogo, al giudice di pace vengono applicate le stesse norme in materia di responsabilità civile ed erariale previste dalla legge per il magistrato ordinario”. Nondimeno ha rimarcato che, “dagli elementi del fascicolo risulta che le controversie riservate alla magistratura onoraria, e in particolare ai giudici di pace, non hanno gli aspetti di complessità che caratterizzano le controversie devolute ai magistrati ordinari. I giudici di pace tratterebbero principalmente cause di minore importanza, mentre i magistrati ordinari che svolgono la loro attività in organi giurisdizionali di grado superiore tratterebbero cause di maggiore importanza e complessità. Inoltre, ai sensi dell’articolo 106, secondo comma,

della Costituzione italiana, i giudici di pace possono svolgere soltanto le funzioni attribuite a giudici singoli e non possono quindi far parte di organi collegiali”.

La Corte, indicando poi al giudice del rinvio l’iter logico da seguire per verificare se la ricorrente in quel giudizio avesse una posizione parificabile al giudice ordinario, ha affermato: *“Ove sia accertato che un giudice di pace, come la ricorrente nel procedimento principale, e i magistrati ordinari sono comparabili, si deve poi ancora verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi una differenza di trattamento come quella di cui trattasi nel procedimento principale”.* *“A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro dev’essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma generale o astratta, quale una legge o un contratto collettivo (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Montero Mateos, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 56 e giurisprudenza ivi citata)... la disparità di trattamento constatata [è] ... giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Montero Mateos, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 57 e giurisprudenza ivi citata)”.* Per contro, *“Il richiamo alla mera natura temporanea dell’impiego non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro”.*

La Corte ha poi dato atto che *“per giustificare la differenza di trattamento dedotta nel procedimento principale, il governo italiano sostiene che costituisca una ragione oggettiva l’esistenza di un concorso iniziale, specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell’accesso alla magistratura, che invece non vale per la nomina dei giudici di pace. Tale governo ritiene infatti che la competenza dei giudici di pace sia diversa da quella dei magistrati ordinari assunti mediante concorso. Contrariamente a questi ultimi, per quanto*

riguarda la particolare natura delle mansioni e le caratteristiche ad esse inerenti, ai giudici di pace verrebbero affidate controversie il cui livello di complessità ed il cui volume non corrispondono a quelli delle cause dei magistrati ordinari”.

A quest’ultimo proposito la Corte ha osservato che, *“tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, essi possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l’accordo quadro, stabilire le condizioni di accesso alla magistratura, nonché condizioni di impiego applicabili sia ai magistrati ordinari che ai giudici di pace (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, Motter, C-466/17, EU:C:2018:758, punto 43). Tuttavia, nonostante tale margine di discrezionalità, l’applicazione dei criteri che gli Stati membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo determinato sulla sola base della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale (sentenza del 20 settembre 2018, Motter, C-466/17, EU:C:2018:758, punto 44)”.* Più nello specifico *“talune disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato assunti al termine di un concorso e lavoratori a tempo determinato assunti all’esito di una procedura diversa da quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui devono assumere la responsabilità (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, Motter, C-466/17, EU:C:2018:758, punto 46)”.* La Corte, pertanto, ha considerato che *“gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti nel mettere in luce le differenze nell’attività lavorativa tra un giudice di pace e un magistrato ordinario possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l’obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, Motter, C-466/17, EU:C:2018:758, punto 47)”.* Tuttavia, *“In tali circostanze, sebbene le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari non impongano necessariamente di privare i giudici di pace di ferie annuali retribuite corrispondenti a quelle previste per i magistrati ordinari, resta comunque il fatto che tali differenze e, segnatamente, la particolare importanza attribuita dall’ordinamento giuridico nazionale e, più specificamente, dall’articolo 106, paragrafo 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l’assunzione*

dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio valutare, a tal fine, gli elementi qualitativi e quantitativi disponibili riguardanti le funzioni svolte dai giudici di pace e dai magistrati professionali, i vincoli di orario e le sanzioni cui sono soggetti nonché, in generale, l'insieme delle circostanze e dei fatti pertinenti".

Ancora, ha aggiunto che: "Fatte salve le verifiche che rientrano nella competenza esclusiva di tale giudice, emerge che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie, vale a dire rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra i giudici di pace e i magistrati professionali, potrebbero essere idonei a rispondere ad una reale necessità e che le differenze di trattamento esistenti tra tali due categorie, anche in materia di ferie annuali retribuite, potrebbero essere considerate proporzionate agli obiettivi da esse perseguiti".

La Corte, quindi, ha concluso affermando che "Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza parte della seconda questione dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che non prevede il diritto per un giudice di pace di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, come quello previsto per i magistrati ordinari, nell'ipotesi in cui tale giudice di pace rientri nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 2, punto 1, di tale accordo quadro, e in cui si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare".

Passando all'esame della sentenza n. 267/20, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della Giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al Giudice di Pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa, deve evidenziarsi come in essa, sia stato preliminarmente rilevato che, "ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), «[l]'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario». L'art. 1 del decreto legislativo 13

luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), dopo aver ribadito che «[i]l "giudice onorario di pace" è il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace» (comma 1), aggiunge che «[l]'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego» (comma 3).6.1.- Questa Corte ha più volte affermato che la posizione giuridico-economica dei magistrati professionali non si presta a un'estensione automatica nei confronti dei magistrati onorari tramite evocazione del principio di eguaglianza, in quanto gli uni esercitano le funzioni giurisdizionali in via esclusiva e gli altri solo in via concorrente. Enunciata a proposito del trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie (ordinanza n. 272 del 1999) e per quello dei vice pretori onorari (ordinanza n. 479 del 2000), l'affermazione è stata ripetuta anche per i giudici di pace, sia in tema di cause di incompatibilità professionale (sentenza n. 60 del 2006), sia in ordine alla competenza per il contenzioso sulle spettanze economiche (ordinanza n. 174 del 2012)».

Richiamata poi la sentenza della Corte di Giustizia Europea nella parte in cui, con riferimento al tema specifico delle ferie annuali retribuite, ha stabilito che differenze di trattamento rispetto al magistrato professionale non possono essere giustificate dalla sola temporaneità dell'incarico, ma unicamente “dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità” e che, nell'ambito di tale valutazione comparativa, assume rilievo la circostanza che per i soli magistrati ordinari la nomina debba avvenire per concorso, a norma dell'art. 106, primo comma, Cost., e che a questi l'ordinamento riservi le controversie di maggiore complessità o da trattare negli organi di grado superiore, ha affermato che “La differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106, secondo comma, Cost., il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica "onoraria" del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017”.

Con riferimento alla questione specifica scrutinata, ha evidenziato come “Questi tratti peculiari non incidono tuttavia sull'identità funzionale dei singoli atti che il giudice di pace

compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale, per quanto appunto rileva agli effetti del rimborso di cui alla norma censurata"; e ciò in ragione del fatto che "La ratio di tale istituto - individuata da questa Corte, come già visto, nella sentenza n. 189 del 2020, con richiamo al fine di «evitare che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità» - sussiste per l'attività giurisdizionale nel suo complesso, quale funzione essenziale dell'ordinamento giuridico, con pari intensità per il giudice professionale e per il giudice onorario. In questo senso, come pure rilevato dalla medesima sentenza, il beneficio del rimborso delle spese di patrocinio «attiene non al rapporto di impiego [...] bensì al rapporto di servizio», trattandosi di un presidio della funzione, rispetto alla quale il profilo organico appare recessivo...Attesa l'identità della funzione del giudicare, e la sua primaria importanza nel quadro costituzionale, è irragionevole che il rimborso delle spese di patrocinio sia dalla legge riconosciuto al solo giudice "togato" e non anche al giudice di pace, mentre per entrambi ricorre, con eguale pregnanza, l'esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità".

Ebbene, procedendo all'esame dell'impatto dei principi affermati in dette pronunce sui motivi di ricorso, deve rilevarsi come gli stessi non siano conducenti a ritenere la fondatezza delle domande proposte dalla ricorrente.

Muovendo dalla pronuncia della Corte Costituzionale, deve osservarsi come essa, al contrario di quanto prospettato dalla ricorrente, ben lungi dall'aver equiparato lo stato giuridico del magistrato professionale e di quello onorario, ha piuttosto riaffermato l'eterogeneità delle due figure, in ragione delle differenti modalità di nomina, radicate nella previsione dell'art. 106, secondo comma, Cost., del carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta dal giudice onorario e del diverso livello di complessità degli affari, ritenendo tali elementi idonei a giustificare la qualifica "onoraria" del rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017.

La Corte Costituzionale, in sostanza, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella pronuncia sopra indicata, ha ribadito la posizione espressa sul tema in precedenti occasioni (così con le ordinanze n. 479 dell'08/11/2000, e n. 272 del 30/06/99),

secondo cui lo *status* dei magistrati onorari o non professionali non è equiparabile a quella dei magistrati professionali, risultando a questo proposito particolarmente significativo il passo della sent. n. 60/2006 che, di seguito, si riporta: *“La posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza invocato dal giudice rimettente (ordinanze n. 479 del 2000 e n. 272 del 1999). Situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico. Per tale ragione, non è possibile procedere ad una comparazione tra le cause di incompatibilità dettate dalla legge sull’ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari e quelle previste dalla normativa speciale per i giudici di pace. In particolare, e con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, non è produttivo rilevare l’inesistenza, per i magistrati ordinari, di cause di incompatibilità parentale, riferite a specifiche attività professionali extragiudiziarie. Ciò per la potenziale onnicomprensività della giurisdizione ordinaria, che renderebbe arbitraria qualunque indicazione specifica di attività professionali o economiche di parenti o affini del magistrato come causa di incompatibilità per lo stesso. Lo status del magistrato ordinario comprende, peraltro, una serie di guarentigie che rende meno stringente l’esigenza di tutelare la sua indipendenza con lo strumento delle incompatibilità”*.

Analogamente, la Corte di Giustizia, come sopra evidenziato, pur avendo ritenuto che il Giudice di Pace rientra nella nozione di lavoratore, ha rimesso al giudice del rinvio la valutazione finale circa l’equiparabilità della posizione del magistrato onorario e quella del magistrato professionale, nonché la successiva verifica dell’esistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare una differenza di trattamento dedotta nel giudizio principale, sul punto, significativamente affermando che *“sebbene le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari non impongano necessariamente di privare i giudici di pace di ferie annuali retribuite corrispondenti a quelle previste per i magistrati ordinari, resta comunque il fatto che tali differenze e, segnatamente, la particolare importanza attribuita dall’ordinamento giuridico nazionale e, più specificamente, dall’articolo 106, paragrafo 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l’assunzione dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste*

ai fini dell'assolvimento di tali mansioni. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio valutare, a tal fine, gli elementi qualitativi e quantitativi disponibili riguardanti le funzioni svolte dai giudici di pace e dai magistrati professionali, i vincoli di orario e le sanzioni cui sono soggetti nonché, in generale, l'insieme delle circostanze e dei fatti pertinenti.”

Ne consegue che, diversamente da quel che sostiene la ricorrente, la Corte di Giustizia non ha equiparato lo *status* del magistrato onorario a quello professionale, né dall'inclusione del primo nella nozione di lavoratore a tempo determinato ha fatto discendere l'automatica irragionevolezza del diverso regime cui esso è soggetto rispetto al secondo, richiedendo che questa verifica sia svolta in concreto dal giudice del rinvio.

E nella valutazione che quest'ultimo sarà chiamato ad effettuare, non potrà non assumere valore dirimente, al fine di escludere che possa essere riconosciuto al Giudice di Pace lo *status* di pubblico dipendente, equiparabile, quanto alle condizioni di lavoro, al magistrato professionale, il differente metodo di reclutamento, che trova il suo fondamento nell'ordinamento costituzionale, l'investitura onoraria del Giudice onorario, la temporaneità dell'incarico e l'esercizio non esclusivo della funzione, compatibile, sia pur con talune limitazioni, con lo svolgimento di attività professionali e della stessa professione forense, le più ristrette competenze e il minor grado di complessità degli affari assegnati al giudice onorario. In definitiva, la condizione di quest'ultimo non può dirsi corrispondente a quella dei “magistrati ordinari”, che, esercitando professionalmente, e in via esclusiva, la funzione giurisdizionale sul fondamento di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato (valevole a inserire i predetti strutturalmente e non solo funzionalmente nell'apparato organizzativo dello Stato), hanno titolo per esprimere la rappresentanza istituzionale dell'ordine giudiziario nell'Organo di governo autonomo, a confronto con la diversa qualificazione professionale della componente – d'investitura politica – eletta dal Parlamento (così Cass., Sez. I, sent. n. 8191 del 06/06/2002).

La regola espressa nell'art. 106 Cost. rende, quindi, giustificate le diversità di *status* tra il magistrato professionale e quello onorario e costituisce, al contempo, controlimite rispetto ad una ipotetica norma comunitaria che volesse imporre, sul piano interno, la stabilizzazione della magistratura onoraria.

In tema, la dottrina⁴ ha chiarito che i controlimiti assicurano il “*predominio assiologico della Costituzione*” e la Corte Costituzionale, nella sent. n. 49 del 2015, in

⁴ Così M. Luciani, “*Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia*”, in AIC 2/2016.

riferimento alla C.E.D.U., ha ritenuto che essi sono operativi anche in riferimento al diritto dell'Unione⁵.

Concludendo sul punto può, quindi, affermarsi che l'ingresso nell'ordine giudiziario dei magistrati onorari non avviene tramite concorso per esami e titoli, ma unicamente attraverso lo scrutinio dei titoli indicati in domanda: modalità, questa, che non assicura il medesimo rigore nel vaglio degli aspiranti, tale da giustificare il diuturno esercizio della funzione giurisdizionale.

Con riguardo alla magistratura professionale, invece, la scelta del Legislatore costituente è stata per il perseguimento dell'obiettivo di una selezione prodromica all'immissione nell'ordine giudiziario fondata sull'accertamento della capacità tecnica a seguito, per l'appunto, dello svolgimento della procedura concorsuale.

In tale dimensione, l'anzidetta procedura assume la caratteristica di accertamento di qualificazione tecnico attitudinale, oltre che di requisiti di ordine morale e sociale, la cui assenza è oggettivamente incompatibile con lo svolgimento, a tempo indeterminato, delle delicate competenze assegnate alla giurisdizione.

Peraltro, l'accertamento concorsuale, sempre secondo la dimensione appena tratteggiata, costituisce estrinsecazione dei principi di libertà, eguaglianza e meritocrazia

⁵ Nella sentenza della Corte costituzionale testualmente si afferma: *“Questa Corte ha, infatti, già chiarito che il carattere sub-costituzionale della CEDU impone un raffronto tra le regole da essa ricavate e la Costituzione, e che l'eventuale dubbio di costituzionalità da ciò derivato, non potendosi incidere sulla legittimità della Convenzione, deve venire prospettato con riferimento alla legge nazionale di adattamento (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007; in seguito, sentenza n. 311 del 2009). Il rimettente è convinto che, a seguito della sentenza Varvara contro Italia, l'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, debba assumere, in via ermeneutica, il significato che la Corte di Strasburgo gli avrebbe attribuito, e che, proprio per effetto di un simile processo adattativo, tale significato si presti a rilievi di costituzionalità. Questo modo di argomentare è errato sotto un duplice aspetto. In primo luogo, esso presuppone che competa alla Corte di Strasburgo determinare il significato della legge nazionale, quando, al contrario, il giudice europeo si trova a valutare se essa, come definita e applicata dalle autorità nazionali, abbia, nel caso sottoposto a giudizio, generato violazioni delle superiori previsioni della CEDU. È pertanto quest'ultima, e non la legge della Repubblica, a vivere nella dimensione ermeneutica che la Corte EDU adotta in modo costante e consolidato. Naturalmente, non è in discussione che, acquisita una simile dimensione, competa al giudice di assegnare alla disposizione interna un significato quanto più aderente ad essa (sentenza n. 239 del 2009), a condizione che non si riveli del tutto eccentrico rispetto alla lettera della legge (sentenze n. 1 del 2013 e n. 219 del 2008). Tuttavia, e in secondo luogo, sfugge al rimettente che il dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU, appena ribadito, è, ovviamente, subordinato al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme, poiché tale modo di procedere riflette il predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007).*

Il più delle volte, l'auspicabile convergenza degli operatori giuridici e delle Corti costituzionali e internazionali verso approcci condivisi, quanto alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, offrirà una soluzione del caso concreto capace di conciliare i principi desumibili da entrambe queste fonti. Ma, nelle ipotesi estreme in cui tale via appaia sbarrata, è fuor di dubbio che il giudice debba obbedienza anzitutto alla Carta repubblicana.

verso cui tende il complessivo ordito costituzionale, nell'interesse dell'esercizio prudente, imparziale e conforme alla legge della giurisdizione.

Tanto non si è disposto con riguardo alla magistratura onoraria in quanto il Costituente, adeguandosi all'orientamento prevalente e alla reale situazione esistente al momento dell'emanazione della Legge fondamentale, ha inteso riservare alla stessa la trattazione della cd. giustizia minore, con previsione di una tendenziale temporaneità dell'incarico conferito (che pertanto non acquisisce mai i caratteri del rapporto di pubblico impiego), nel presupposto che alla magistratura professionale sia affidata la risoluzione delle questioni di maggior rilievo.

Osta da ultimo all'invocata equiparazione della magistratura onoraria a quella professionale la circostanza che la pianta organica riguarda solo quest'ultima, sicché impediscono la professionalizzazione dei magistrati onorari anche le ragioni di finanza pubblica, di cui all'art. 81 Cost., come novellato dall'art. 1, 1° comma, della L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1, letto in combinato disposto con i vincoli europei.

Sotto tale profilo, specialmente a far data dall'entrata in vigore, nell'anno 1992, del Trattato di Maastricht (Trattato CE), sono state infatti introdotte molteplici prescrizioni, che hanno delineato vincoli alle finanze pubbliche degli Stati aderenti all'Unione economica e monetaria, capaci di imporsi rispetto agli orientamenti di politica economica decisi a livello nazionale, in quanto stabiliti da fonti di diritto europeo originario o derivato.

Si aggiunga poi che il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'unione economica e monetaria (il cd. *Fiscal Compact*), sottoscritto da tutti gli Stati membri dell'U.E. (con l'eccezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca) nel marzo 2012, ha confermato e in parte rafforzato i vincoli di bilancio previsti dal Patto di Stabilità e Crescita riformato, stabilendo che gli Stati firmatari debbano provvedere a dare esecuzione agli obblighi assunti “*tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente - preferibilmente costituzionale - o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio*”.

Peraltro, v'è da rimarcare che, in tale ottica, un eventuale rinvio pregiudiziale non avrebbe cittadinanza giuridica, atteso che, in un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, la verifica della compatibilità costituzionale (cioè della conformità ai principi irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale) della norma internazionale da immettere e applicare nell'ordinamento interno, così come interpretata nell'ordinamento internazionale e

avente rango costituzionale in virtù del rinvio operato dall'art. 10, 1° comma, Cost., spetta alla sola Corte Costituzionale, con esclusione di qualsiasi altro giudice.

Infatti, la competenza della Corte è determinata dal contrasto di una norma con altra di rango costituzionale e, ovviamente, con un principio fondamentale dell'assetto costituzionale dello Stato ovvero con un principio posto a tutela di un diritto inviolabile della persona, contrasto la cui valutazione non può competere ad altro giudice che a quello costituzionale.

Ogni soluzione diversa si scontrerebbe con la competenza a quest'ultimo riservata dalla Costituzione (in tal senso Corte Cost. n. 236/2011 e, in tema di qualificazione dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona come elementi identificativi e irrinunciabili dell'ordinamento italiano, operanti come controlimiti all'ingresso in esso di norme di altri ordinamenti, Corte Cost. nn. 284/2007, 73/2001, 168/1991, 232/1989, 1146/1988, 170/1984, 18/1982, 48/1979, 183/1973, 32/1971, 31/1971 e 30/1971).

Conclusivamente, sono di ostacolo all'assimilazione del magistrato onorario a quello professionale, la differenti modalità di reclutamento, l'incompatibilità dello *status* del primo con la condizione di pubblico impiegato, la possibilità per lo stesso di esercitare la professione forense, la partecipazione in modo non esclusivo e temporaneo all'esercizio della funzione giudiziaria, la diversità, per ampiezza e complessità, degli affari ad esso rimessi, con esclusione delle funzioni più delicate, quali quelle di appello, nonché specializzate (quali ad esempio i minori e la sorveglianza), di direzione (presidenza dei collegi) e quelle più delicate riguardanti le indagini (richieste di misura cautelare, di intercettazione, provvedimenti di sequestro, etc.).

La valenza ostativa alla parificazione tra le due figure insita in tali elementi non può evidentemente essere superata dall'inserimento del magistrato onorario nell'organizzazione degli uffici, dal vincolo di 'subordinazione' declinato nelle sue varie forme, dalla eventuale protrazione dell'incarico per anni, essendo essa riconducibile ad una scelta volontaria dei singoli.

Tanto premesso, deve osservarsi come il descritto assetto normativo interno non possa ritenersi in contrasto con gli artt. 12 ed E della Carta Sociale Europea riveduta, ratificata con L. n. 30/99.

Ed invero, non può sostenersi che, in ragione dell'insussistenza di un interesse costituzionalmente rilevante da soddisfare con preminenza rispetto al diritto di ogni lavoratore

alla sicurezza sociale (consacrato all'art. 12 della Carta Sociale Europea riveduta) e al principio di eguaglianza (affermato al successivo art. E), le norme interne di cui agli artt. 11 della L. n. 374/91, e 2, 13° comma, lett. l), della L. n. 57/2016, confliggendo con gli obblighi scaturenti dalla Carta medesima, risultano costituzionalmente illegittime, atteso che la loro emanazione concreta una violazione, da parte del Legislatore nazionale, del precetto di cui all'art. 117 della Cost.

A riguardo occorre ricordare che tale valutazione critica trarrebbe fondamento nel parere pubblicato il 16 novembre 2016 dal Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), con il quale è stato deciso il reclamo n. 102/2013, presentato da alcuni Giudici di Pace, Giudici Onorari di Tribunale e Vice Procuratori Onorari.

Il Comitato aveva affermato che la normativa ed i comportamenti concreti posti in essere fino a quella data dalla Repubblica Italiana nei confronti di queste figure professionali, qualificate come magistrati onorari, non erano conformi alle norme ed ai principi della Carta Sociale Europea e dei suoi protocolli, quale il principio di non discriminazione dei lavoratori, sotto forma di discriminazione indiretta.

Inoltre, la Comunicazione DG EMPL/B2/DA-MAT/SK (2016), con cui la Commissione UE ha chiuso con esito negativo il caso EU Pilot 7779/15/EMPL, preannunciava l'apertura di una procedura di infrazione sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regolava il servizio prestato dai magistrati onorari, in materia di reiterazione abusiva di contratti a termine e di disparità di trattamento in materia di retribuzione (clausola 5 dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE), di ferie (art. 7 Direttiva 2003/88 in combinato disposto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE) e di congedo di maternità (art. 8 Direttiva 92/85 e art. 8 Direttiva 2010/41).

Rispetto a tali iniziative, le riforme del legislatore italiano hanno portato ad un mutamento di indirizzo degli organi europei.

Occorre ricordare che con la Comunicazione del 23 marzo 2017, Prot. D304831, la Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento europeo, On. Cecilia Wikstrom, all'esito della riunione del 28 febbraio 2017 in cui vennero discusse una serie di petizioni sullo statuto dei Giudici di Pace in Italia, invitò il Ministro della Giustizia a trovare un equo compromesso sulla situazione lavorativa dei Giudici di Pace, al fine di eliminare la "*palese*

disparità di trattamento sul piano giuridico, economico e sociale tra magistrati togati e onorari, in caso contrario si aprirà una procedura di infrazione”.

Tale situazione è stata risolta con la riforma operata con il D.Lgs. n. 116 del 2017, approvato in attuazione della legge delega n. 57/2016 di riforma del settore della magistratura onoraria che, senza dilungarsi inutilmente, ha trascurato ogni scelta di stabilizzazione, per aderire convintamente al disegno di un giudice a tempo parziale e definito, il quale, peraltro, in altro distretto può continuare a svolgere la professione legale, e pertanto lontano in ogni aspetto dallo statuto del pubblico impiego.

A dimostrazione del rilevante cambio di rotta, nell’operare un corretto coordinamento tra aspetti laburistici e di ordinamento giudiziario propri anche di altre esperienze europee – essendo a maggioranza gli stati europei che riconoscono categorie di giudici onorari che NON vengono inquadrati come dipendenti pubblici in ragione del servizio da loro prestatato – va registrato che non risulta aperta alcuna procedura formale di infrazione nei confronti dell’Italia, nonostante le ripetute invocazioni delle associazioni sindacali di appartenenza.

La normativa italiana, come già indicato nel ricorso, ha optato per l’unica soluzione costituzionalmente compatibile, ovvero quella che salvaguarda l’onorarietà del rapporto. Essendo, infatti, i magistrati ordinari designabili esclusivamente per concorso (art. 106 Cost.), la “*stabilizzazione*” dei magistrati onorari, snaturandone il rapporto e il ruolo nell’amministrazione della giustizia, costituirebbe un *vulnus* a tale principio che, oltre a non essere imposto dal diritto europeo, non sarebbe rispettoso dei cd. controlimiti posti all’influenza del diritto eurounitario in ambito nazionale.

Il Cons. di Stato, nel parere del 28 aprile 2017, n. 854, espresso su richiesta del Ministro della Giustizia, ha chiaramente affermato che la stabilizzazione senza concorso, in assenza di comprovate ed insuperabili esigenze dell’ente pubblico, non è costituzionalmente legittima, a maggior ragione nel caso in esame, in cui la prospettata stabilizzazione sembra muovere non dalle peculiari necessità funzionali al buon andamento dell’amministrazione richiesta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, bensì dalla preoccupazione di tutelare le aspettative della continuità del reddito dei “*Giudici onorari prorogati*”. Ha, ancora, rilevato il parere che la stabilizzazione dei Giudici onorari prorogati potrebbe significarne la loro professionalizzazione, in una duplice ed alternativa direzione: attraverso l’incardinamento nei ruoli della magistratura togata ovvero con l’istituzione di un contingente (sia pure straordinario) di magistrati onorari assunti a tempo indeterminato. Il Consiglio di

Stato ha chiarito che *“in un modello costituzionale ispirato al principio di stretta legalità, dove il magistrato è estraneo al circuito della formazione dell’indirizzo politico, l’accertamento della capacità tecnica del magistrato (art. 106, comma 1, Cost.) è il presupposto indefettibile per attuare la soggezione del Giudice soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.) la quale, a sua volta, si realizza attraverso l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario (art. 104, comma 1, Cost.). In altri termini, il giudice è e deve essere prevalentemente un tecnico della legge, in quanto nell’esercizio della giurisdizione la sovranità popolare si esprime attraverso la mediazione della legge in cui tipicamente quella sovranità si esplica”*.

Nel quadro dei principi che derivano dalla scelta del concorso come criterio di assunzione dei magistrati, la *“professionalizzazione del Giudice onorario prorogato”* appare preclusa in via assoluta, in quanto si verrebbe altrimenti ad alterare la configurazione tipica della struttura dell’ordine giudiziario. Tale preclusione sussiste sia per l’ipotesi di collocamento nei ruoli dei Giudici togati, sia per l’ipotesi dell’assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di *“Giudice onorario”*.

Muovendo dal quadro dei principi generali sopra tratteggiati, il Consiglio di Stato ha pertanto escluso che alla *“stabilizzazione”* dei magistrati onorari potesse provvedersi in sede di attuazione della legge delega, precludendo l’art. 76 Cost. al Governo-Legislatore delegato di disciplinare “oggetti” diversi da quelli definiti nella delega, anche quando tali oggetti possano considerarsi rientranti nell’alveo della stessa materia. Nella specie, non solo la legge delega non accenna in alcuna previsione a stabilizzazioni di sorta, ma l’intero impianto della delega, ivi inclusi gli artt. 1, comma 1, lett. r), e 2, comma 17, nn. 2 e 3, poggia inequivocabilmente su una chiara enunciazione del carattere di temporaneità degli incarichi dei magistrati onorari, temporaneità che tradizionalmente connota l’attività svolta ed il ruolo assolto da tale magistratura.

Ecco, pertanto, che la scelta operata dal legislatore delegato, lungi dall’essere costituzionalmente illegittima, come sostenuto dalla parte ricorrente, resta l’unica percorribile secondo l’attuale quadro costituzionale.

Per non lasciare, tuttavia, comunque inattuato l’invito a rimuovere situazioni di disparità, la legge delega (L. n. 57 del 2016, art. 1, c. 13, lett. l) ha previsto la necessità di *“individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell’incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle*

risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità". Gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. n. 116 del 2017, nell'attuare la delega, hanno esteso la tutela nei confronti della magistratura onoraria prevedendo sia il diritto alla corresponsione dell'indennità anche durante le ferie, sia l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari (art. 25).

Alla luce di questa disamina appaiono ampiamente dimostrate le ragioni, non configgenti con l'ordinamento eurounitario, per le quali il Giudice di Pace non può in alcun modo essere assimilato al magistrato ordinario, sussistendo radicali diversità ordinamentali imposte dalla Carta fondamentale, diversità di competenze per numero e rilevanza (i Giudici di Pace sono destinati a svolgere la cd. giustizia di prossimità nelle cause civili e penali di minore rilevanza, con esclusione di funzioni di appello, dell'esecuzione, nell'ambito di una attività che è per legge a tempo parziale), ragioni per le quali la loro condizione non può essere oggetto di alcuna forma di stabilizzazione o di riconoscimento di *status* di pubblico dipendente. In ogni caso vi osta la necessità di rispettare l'art. 106 Cost. e le altre norme costituzionali riguardanti la magistratura, comunque costituenti controlimite all'applicazione delle direttive in questione a coloro che svolgono funzioni giurisdizionali, in quanto integranti principi fondamentali della Costituzione.

Alla luce di quanto premesso non pare sussistere nemmeno il denunciato contrasto con la direttiva 1997/81/CE, con la direttiva 2000/78/CE e con gli artt. 20, 21, 31, 33 e 34 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Con la prima direttiva si è inteso dare attuazione all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale del 6 giugno 1997, enunciante i principi generali e le prescrizioni minime in materia di lavoro a tempo parziale, al fine di eliminare le discriminazioni e di contribuire allo sviluppo delle possibilità di lavoro su basi accettabili sia ai datori di lavoro che ai lavoratori. La clausola 4, in particolare, per quanto attiene alle condizioni di impiego, ha previsto che i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.

Con la seconda direttiva, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, si mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli *handicap*,

l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. Si chiarisce che, ai fini della direttiva, per “*principio della parità di trattamento*”, si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, basata su uno dei motivi indicati e che sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei detti motivi, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga.

Gli articoli invocati della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, infine, pongono il principio di uguaglianza delle persone davanti alla legge e vietano qualsiasi forma di discriminazione. Prevedono che ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione abbia diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Orbene, si è visto come la condizione del giudice onorario non possa essere equiparata a quella dei magistrati ordinari per una serie di ragioni obiettive, specificamente evidenziate. È, pertanto, evidente che alcuna violazione della direttiva 1997/81/CE sia integrata, essendo il trattamento differente giustificato da ragioni obiettive. Per gli stessi motivi non sussiste violazione del divieto di discriminazione diretta di cui all'art. 2, co. 2, lett. a) della direttiva 2000/78/CE e dei principi espressi dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Nemmeno appare fondata la denunciata violazione dell'art. 47 della Carta che, tra l'altro, sancisce il principio di autonomia e indipendenza della funzione giudiziaria. La previsione, infatti, della competenza del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine alla carriera dei magistrati onorari, e le garanzie legali previste per tutti i procedimenti che riguardano gli stessi, sono sufficienti a garantire i principi *de quibus*, né il riconoscimento dello *status* di magistrato onorario è idoneo a interferire con gli stessi. Del resto la scadenza del mandato al compimento del 68° anno di età, essendo prevista dalla legge e legata a un criterio obiettivo, non pare incidere sull'autonomia e indipendenza dei magistrati onorari.

La ricorrente contesta, infine, la cessazione automatica dal servizio che conseguirebbe, ai sensi dell'art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 116 del 2017, al raggiungimento del 68° anno di età in data 3 aprile 2021.

A suo dire, la normativa interna determinerebbe una discriminazione per età sia rispetto alla precedente disciplina della cessazione delle funzioni di giudice onorario (75

anni), sia rispetto al pensionamento di vecchiaia dei magistrati professionali (70 anni).

L'argomentazione si impernia essenzialmente sulla contraddittorietà tra le diverse norme in materia di cessazione per limiti di età dall'incarico, che determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai diversi soggetti cui la disciplina si riferisce, con conseguente violazione della normativa comunitaria in tema di discriminazione nel settore lavoristico.

Le argomentazioni non appaiono fondate.

Innanzitutto va ricordato che, tra fonti legislative equiordinate, vige il principio *lex posterior derogat legi priori* per evidenziare come il rapporto tra la previgente disciplina dell'età massima per i giudici onorari e la novella del 2017 obbedisca ad un'ordinaria dinamica di evoluzione dell'ordinamento giuridico.

Ciò premesso, deve rilevarsi come la legge 28 aprile 2016, n. 57, avente a oggetto *“Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”*, all'art. 1, comma 1, lett. r), il Governo è stato delegato a *“prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma”*; ai sensi del successivo art. 2, comma 17, è stato precisato che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo era tenuto ad attenersi ai principi e criteri direttivi ivi elencati, tra gli altri anche quelli di regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, prevedendo, tra l'altro, che *“in ogni caso, l'incarico di magistrato onorario cessa con il raggiungimento del sessantottesimo anno di età”*.

Il precetto normativo si palesa, dunque, di assoluta chiarezza nell'estendere a tutti i *“magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma”* la cessazione dell'incarico al raggiungimento del sessantottesimo anno di età.

La condizione prevista dal legislatore si è avverata con l'approvazione e l'entrata in vigore, il 31 maggio 2016, del D.lgs. n. 92/2016, contenente la *“Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”*, il cui art. 1, sotto la rubrica *“Primo mandato dei magistrati onorari in*

servizio”, così recita: “1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati nell’incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall’articolo 2. 2. L’incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”.

Il combinato disposto dei testi normativi appena citati ha, quindi, determinato la cessazione *ope legis* dell’incarico dei magistrati onorari che, al 31 maggio 2016, avessero compiuto il sessantottesimo anno di età; a tali magistrati si sono aggiunti, a partire dal mese di giugno dello stesso anno, coloro i quali, avevano raggiunto il medesimo traguardo anagrafico.

Sebbene la legge delega ed il decreto legislativo nulla stabiliscano in ordine alle sorti del previgente art. 18-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132, stando al quale, tra l’altro, “*I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 compiano almeno il settantesimo anno di età cessano dall’ufficio a quest’ultima data*”, deve ragionevolmente ritenersene la implicita abrogazione per sopravvenuta incompatibilità con le disposizioni della legge-delega e del decreto legislativo delegato.

A tal fine, preso atto dell’evidente, obiettiva inconciliabilità tra le due normative, va ulteriormente segnalato come la soluzione qui propugnata si pone in linea di perfetta coerenza con l’*incipit* dello stesso art. 18-*bis*, le cui previsioni erano destinate ad operare “*sino all’attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria*”, ovvero in attesa di un organico intervento di riforma che è sfociato proprio nella legge delega n. 57/2016 e nel primo dei decreti emessi sulla scorta delle sue previsioni, i cui tempi di adozione sono stati imposti dalla scadenza, alla data del 31 maggio 2016, della proroga disposta dall’art. 1, commi 610 e 613, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per i magistrati onorari i quali, secondo la normativa previgente, non avrebbero più potuto essere confermati.

Il legislatore delegato, in altri termini, è stato indotto ad emanare il decreto legislativo in materia di conferma in tempi tali da evitare la scadenza della proroga *ex* art. 1, commi 610 e 613, L. n. 208/2015, che avrebbe determinato la cessazione dal servizio di un grandissimo numero di giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e giudici di pace, proroga che era stata disposta “*a far data dal 1° gennaio 2016 fino alla riforma organica della*

magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016”.

In seguito è stato anche approvato l’art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 116/2017, che completa la riforma organica della magistratura onoraria, prevista dalla legge delega, il quale dispone espressamente che il giudice onorario cessi dall’attività allo scadere del 65° anno di età.

L’art. 29, comma 2, contiene simile disposizione per i magistrati onorari già in servizio, prevedendo la cessazione dalla carica al 68° anno di età.

L’art. 33, comma 1, lett. b), abroga l’art. 7 della L. n. 374/1991 sul giudice di pace.

Sul punto, e con riguardo alla compatibilità della normativa con i principi costituzionali e comunitari di razionalità e divieto di discriminazione, va, in primo luogo, richiamato quanto chiarito, in un caso analogo a quello in esame, dal Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 864 del 2 marzo 2017, ha rilevato come *“i provvedimenti impugnati hanno fatto applicazione di una legge dello Stato (D.lgs. n. 92 del 2016) la quale, abrogando implicitamente i limiti di età precedentemente vigenti, nell’ambito della riforma organica della magistratura onoraria (legge delega n. 57 del 2016), ha fissato ex novo l’età massima per l’incarico di giudice di pace”*, evidenziando come *“le censure di irragionevolezza e disparità di trattamento del limite in questione rispetto a quello (superiore) previsto per la magistratura togata non si prestano ad una favorevole deliberazione nella presente sede, tenuto conto del fatto che le due categorie non sono assimilabili sotto il decisivo profilo delle differenti modalità di accesso e delle forme di valutazione di professionalità previste dall’ordinamento giudiziario per i giudici professionali, oltre che in considerazione dell’indiscutibile discrezionalità del legislatore nel perseguire una politica di ricambio generazionale della categoria della magistratura onoraria”*, precisando ancora che *“nessun affidamento può essere riposto dagli appartenenti a quest’ultima sulla scadenza dell’incarico onorario, poiché soggetto appunto alle valutazioni del legislatore”* né *“tanto meno si prospetta nel caso di specie un’applicazione retroattiva del limite massimo, poiché quello introdotto con il citato d.lgs n. 92 del 2016 si applica alle situazioni che ricadono in esso a partire dall’entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento normativo”*.

Deve, altresì, osservarsi come le finalità di ricambio generazionale insite nella materia in esame rientrano nell’ambito delle *“finalità di politica del lavoro”*, che non danno luogo a discriminazione sulla base della direttiva n. 2000/78/CE, invocata dal ricorrente, a tal fine considerando quanto si dirà nel prosieguo in ordine alla non ravvisabilità di alcuna lesione

dell'affidamento da parte dei magistrati onorari in ordine alla durata del loro incarico, per sua natura temporaneo.

Del resto la finalità perseguita dalla normativa in commento, volta a realizzare un ricambio generazionale nell'ambito della magistratura onoraria, non frustra esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, essendo stato, piuttosto, evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa che, essa è precipuamente *“volta a perseguire il buon andamento egli uffici pubblici nell'ambito del margine di libero apprezzamento del legislatore”*, in ciò considerato che *“la medesima disciplina non appare irragionevole o non proporzionata”* essendo piuttosto *“munita di un ragionevole regime transitorio al fine di tutelare il funzionamento del servizio e l'affidamento dei soggetti titolari dei rapporti di durata in corso, e neppure appare contraddetta dalla sopravvenuta disciplina in tema (non di età pensionabile bensì) di durata del mandato”* (cfr. ordinanza del T.A.R. Lazio n. 1151/2016, confermata da Consiglio di Stato, n. 2125/2016, in cui peraltro l'istanza cautelare presentata dal ricorrente è stata respinta anche in ragione del fatto che *“nel necessario bilanciamento fra gli interessi contrapposti, va accordata prevalenza all'interesse pubblico cui è funzionale il mantenimento dell'efficacia del provvedimento censurato, sotto il profilo del turn over e della necessità di uniforme applicazione delle norme di legge a tutti i potenziali destinatari”*).

Deve, peraltro, rilevarsi che per i magistrati onorari i quali, come la ricorrente, erano in servizio alla data di entrata in vigore della riforma, è stata prevista una normativa di maggiore favore, considerato che, per i magistrati onorari di nuova nomina, l'art. 18 del D.Lgs. n. 116/2017 prevede che l'incarico, che non può essere svolto per più di otto anni complessivi, in ogni caso cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Nemmeno appare fondata la denunciata violazione dell'art. 47 della Carta che, tra l'altro, sancisce il principio di autonomia e indipendenza della funzione giudiziaria. La previsione, infatti, della competenza del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine alla carriera dei magistrati onorari, e le garanzie legali previste per tutti i procedimenti che riguardano gli stessi, sono sufficienti a garantire i principi *de quibus*, né il riconoscimento dello *status* di magistrato onorario è idoneo a interferire con gli stessi. Del resto la scadenza del mandato al compimento del 68° anno di età, essendo prevista dalla legge e legata a un criterio obiettivo, non pare incidere sull'autonomia e indipendenza dei magistrati onorari.

Neppure appare leso il principio di affidamento.

Sul punto, deve evidenziarsi come la Corte costituzionale ha più volte affermato che il legislatore ben può emanare disposizioni che vengano a modificare in senso sfavorevole per gli interessati la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, unica condizione essendo che tali disposizioni “*non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto*” (sentenze n. 166 del 2012, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Ebbene, secondo quanto già evidenziato, la norma in questione non è altro che uno dei tasselli di una sistematica e globale riforma del sistema della magistratura onoraria, inserita in un quadro di coerenza e razionalità regolativa.

Essa s'innesta, in modo coerente, nel contesto di una sistematica riforma della magistratura onoraria, perseguendo l'obiettivo di un ricambio generazionale nell'ambito delle istituzioni, volto a garantire un'evoluzione migliorativa del servizio giustizia, e che ragionevolmente tiene conto della posizione dei magistrati in servizio al tempo della sua entrata in vigore, prevedendo una disciplina differenziata, che sancisce una più lunga durata dell'incarico onorario secondo quanto già precisato.

Deve, infine, osservarsi come dall'*incipit* dell'art. 18 *bis* del D.L. n. 83/2015 (“*sino alla attuazione del complessivo riordino del ruolo e della funzione della magistratura onoraria*”) emerga con evidenza che le disposizioni ivi contenute, in ordine alla durata dell'incarico onorario e alla relativa cessazione al compimento del settantesimo anno di età del magistrato, avevano natura temporanea ed erano destinate ad essere riviste con la riforma organica della magistratura onoraria, così che la previsione non poteva ingenerare alcun ragionevole affidamento in ordine alla durata dell'incarico onorario.

Neppure sussiste una violazione dell'art. 3 della Costituzione e dei principi comunitari in tema di disparità di trattamento e discriminazione sul lavoro in relazione ai magistrati ordinari.

La mancata parificazione dell'età massima di cessazione dalle funzioni rispetto alla magistratura ordinaria, a fronte della non equiparabilità dei presupposti di accesso, della natura del rapporto e della carriera, non appare certamente irragionevole.

La giurisprudenza, come già sopra evidenziato, ha del resto rimarcato, costantemente, le differenze che caratterizzano il rapporto di servizio dei magistrati togati, nominati per

concorso, con un rapporto a tempo indeterminato, rispetto ai magistrati onorari, la cui nomina non avviene per concorso e ai quali è affidato un incarico di durata temporanea, caratterizzato dall'esercizio non esclusivo delle funzioni giurisdizionali.

Il diverso trattamento anche economico costituisce una diretta e logica conseguenza della diversa natura del rapporto.

Proprio sulla base delle argomentazioni che precedono, in ragione della non assimilabilità del rapporto di servizio del magistrato onorario al rapporto organico del magistrato professionale, è stato più volte evidenziato in giurisprudenza come la situazione dei magistrati onorari non sia equiparabile a quella dei magistrati professionali, con conseguente non estensibilità ai giudici onorari di disposizioni previste per i magistrati di professione, senza che in ciò possa ravvisarsi alcuna violazione di norme costituzionali, e, in particolare, dell'art. 3 Cost., essendo del tutto giustificata una diversità di trattamento delle due figure (cfr. Corte Cost., ord. n. 479 del 8/11/2000; Corte Cost., n. 60 del 16.02.2006 nonché Cass., sezioni unite, n. 7099 del 29.03.2011, n. 8737 del 4.04.2008, e n. 4905 del 2.06.1997).

Del tutto improprio appare, dunque, alla luce delle rimarcate differenze qualitative tra le due figure di magistrato, il richiamo alla età pensionabile operato dalla ricorrente, dovendo piuttosto più correttamente riferirsi alla durata del mandato onorario; analogamente devono ritenersi destituite di fondamento le considerazioni svolte per evidenziare l'irragionevolezza della normativa prevista per la magistratura onoraria rispetto alla diversa disciplina prevista per i magistrati di professione.

In ordine alla domanda cautelare deve evidenziarsi come non sussista il *fumus boni iuris* per i motivi sopra illustrati.

Deve, altresì, escludersi che ricorra il prescritto *periculum in mora*: il ruolo del magistrato, infatti, sarà riassegnato in base ai criteri tabellari interni; inoltre, rispetto all'interesse privato della ricorrente in ordine alla propria situazione economica, deve ritenersi oggettivamente prevalente l'interesse pubblico alla certezza dell'organizzazione giudiziaria e della condizione di 'capacità' del giudice, sulla quale inevitabilmente rifluiscono le questioni afferenti ai requisiti (come l'età) richiesti per il legittimo svolgimento della funzione giurisdizionale.

A ciò aggiungasi che, per disporre in via cautelare la prosecuzione, da parte della ricorrente, delle funzioni giurisdizionali anche dopo il compimento del 68° anno di età,

occorre disapplicare la normativa interna.

A tal riguardo deve ribadirsi che i principi affermati dalla Corte di Giustizia nella decisione adottata il 16 luglio 2020 in sede di rinvio pregiudiziale non implicano, nell'ordinamento interno, un'attuazione che legittima la disapplicazione delle disposizioni (comprese quelle in tema di durata dell'incarico) che regolano lo *status* del giudice di pace; *a fortiori* deve escludersi che la disapplicazione della normativa interna in adeguamento a quella eurolunitaria possa essere fondata, sui dubbi, in ordine allo *status* e alle tutele rivendicate dai giudici di pace, avanzati da quello stesso organo giudicante nella già citata ordinanza di rinvio pregiudiziale emessa in un altro procedimento.

Alla luce di quanto premesso sussistono fondati motivi perché il Consiglio Superiore si costituisca in giudizio per resistere al ricorso proposto, chiedendo che sia rigettata anche l'istanza cautelare.

III. Conclusioni

Alla stregua delle considerazioni esposte, si ritiene che il ricorso proposto dalla dott.ssa D'Alessandro sia infondato e che, pertanto, sia opportuno che il Consiglio si costituisca in giudizio, eccependo, in rito l'incompetenza del T.A.R. adito e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso nonché il rigetto della richiesta cautelare, per difetto dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.>>.

Il Consiglio, condiviso il parere dell'ufficio Studi e Documentazione,

d e l i b e r a

a) di invitare l'Avvocatura dello Stato a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. Calabria, Sezione Reggio Calabria, con il ricorso proposto dalla dott.ssa Maria Giuditta D'ALESSANDRO, previa adozione delle più idonee misure cautelari, avverso la delibera consiliare del 2 dicembre 2020, nella parte in cui la ricorrente è stata confermata, nell'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di PALMI fino al compimento del 68° anno di età, per l'accertamento e la dichiarazione del diritto della predetta ad ottenere il riconoscimento dello status di pubblico dipendente fino al compimento del 75° anno di età o, in subordine, del 70°, nonché per la condanna al risarcimento dei danni

patrimoniali e non patrimoniali subiti e del danno ingiusto ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 241/1990, per chiedere, nel merito, il rigetto del ricorso nonché il rigetto della richiesta cautelare, per difetto dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

b) di dare comunicazione della presente delibera al Ministro della Giustizia.»